

## FINANZE E ECONOMIA

### **Preventivo 2005**

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame il progetto di Preventivo del Cantone per il 2005 e i disegni di decreti legislativi concernenti le misure di contenimento del disavanzo d'esercizio che, per essere attuate, richiedono una modifica di legge.

## 1. PRESENTAZIONE DEI CONTI

Il Preventivo del Cantone per il 2005 si presenta come segue (in milioni di franchi):

		<u>2005</u>	<u>2004*</u>
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	2'471.4	2'419.9	
Ammortamenti amministrativi	209.0	212.0	
Addebiti interni	145.7	150.7	
<b>Totale spese correnti</b>		<b>2'826.1</b>	<b>2'782.6</b>
Entrate correnti	2'418.2	2'326.5	
Accrediti interni	145.7	150.7	
<b>Totale ricavi correnti</b>		<b>2'563.9</b>	<b>2'477.2</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>-262.2</b>	<b>-305.4</b>
<u>Conto degli investimenti</u>			
Uscite per investimenti	422.3	463.9	
Entrate per investimenti	201.3	202.4	
<b>Onere netto per investimenti</b>		<b>221.0</b>	<b>261.5</b>
<u>Conti di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti		221.0	261.5
Ammortamenti amministrativi	209.0	212.0	
Risultato d'esercizio	-262.2	-305.4	
Autofinanziamento		-53.2	-93.4
<b>Risultato totale</b>		<b>-274.2</b>	<b>-354.9</b>

\*I dati di confronto del Preventivo 2004 sono aggiornati in base all'esito della votazione popolare del 16 maggio 2004, che ha comportato maggiori uscite correnti per 17.2 milioni di franchi rispetto al Preventivo approvato dal Gran Consiglio.

## 2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Preventivo 2005 evita un ulteriore peggioramento dei risultati finanziari: il disavanzo d'esercizio e quello totale sono inferiori ai 300 milioni di franchi e rispettano gli obiettivi del Piano finanziario 2004-2007. Il risanamento delle finanze del Cantone non sarà tuttavia realizzato in questo quadriennio, poiché il divario fra spese e ricavi è eccessivamente elevato per poter essere riassorbito entro il 2007. L'aspetto più preoccupante è la situazione di autofinanziamento negativo, che permane nonostante l'adozione delle misure di riequilibrio: già nei conti del 2003 il Cantone aveva dovuto ricorrere a prestiti di terzi per coprire una parte delle spese correnti. Nel 2004 questo dato si è aggravato, mentre per l'anno prossimo vi è un miglioramento.

La manovra proposta dal Consiglio di Stato con il Preventivo 2005 tiene conto dell'esigenza di garantire servizi e prestazioni essenziali alla comunità, dell'obiettivo di delineare un'evoluzione finanziaria sostenibile, della volontà espressa in modo diversificato dalla maggioranza dei votanti il 16 maggio 2004 e soprattutto della preoccupazione di evitare una nuova spaccatura tra le forze politiche, economiche e sociali. È pertanto un compromesso tra visioni politiche diverse sui modi di attuare il riequilibrio a medio termine delle finanze cantonali. Quattro ne sono gli elementi costitutivi dal punto di vista finanziario:

- a) un aumento delle uscite correnti limitato a 51 milioni di franchi
- b) una riduzione degli investimenti per 40 milioni di franchi
- c) un aumento delle entrate per 92 milioni di franchi (di cui 56 per aumenti di imposte)
- d) un aumento del debito pubblico per 274 milioni di franchi.

L'evoluzione tra Preventivo 2004 (dopo la votazione popolare del 16 maggio) e Preventivo 2005 è presentata nella tabella seguente (in milioni di franchi):

	2004	2005	Differenza	%
Uscite correnti	2'419.9	2'471.4	+51.5	+2.1 %
Entrate correnti	2'326.5	2'418.2	+91.7	+3.9 %
Investimenti netti	261.5	221.0	- 40.5	-15.5 %
Debito pubblico	1'446.2	1'720.4	+274.2	+18.9 %

La manovra non mette in discussione servizi fondamentali, chiede sacrifici importanti al personale dello Stato, chiama l'economia, e più precisamente le imprese organizzate nella forma della persona giuridica, ad un contributo fiscale consistente, ma tale da contenere per quanto possibile la perdita di competitività del Ticino quale regione di insediamento, limita gli investimenti pubblici alle opere necessarie e prioritarie, è nel complesso favorevole alle finanze comunali in quanto le riduzioni di oneri e gli aumenti di entrate superano le maggiori partecipazioni richieste agli enti locali. La portata della manovra di riequilibrio (che include sia le misure vere e proprie di risparmio e di aumento delle entrate, sia gli aggiornamenti delle stime di giugno circa l'evoluzione di uscite ed entrate indipendentemente dalla manovra di riequilibrio) è presentata nella tabella seguente (in milioni di franchi):

	Progetto 12.6	Messaggio	Differenza	%
Uscite correnti + ammortamenti	2'800.8	2'680.4	- 120.4	- 4.3 %
Entrate correnti	2'346.0	2'418.2	+72.2	+3.1 %
Effetto manovra di riequilibrio			192.6	
Risultato d'esercizio	- 454.8	- 262.2	192.6	
Aumento del debito pubblico	468.4	274.2	194.2	

Le misure di riequilibrio a medio termine del risultato d'esercizio agiscono sia sul contenimento della spesa (120.4 milioni di franchi in meno di uscite e ammortamenti amministrativi rispetto al primo progetto di preventivo 2005 del giugno scorso), sia sull'aumento delle entrate e in particolare delle imposte (72.2 milioni di franchi in più, di cui 67 come gettito di imposte, sempre rispetto al primo progetto di preventivo). L'aumento del gettito è dovuto anche alle migliori prospettive economiche per il 2005 rispetto alle previsioni della primavera scorsa: l'aumento di gettito dovuto esclusivamente a misure di aggravio d'imposta è pari infatti a 56.1 milioni di franchi nel Preventivo. Sul Piano finanziario e sugli anni successivi avranno effetto anche la reintroduzione dell'imposta di bollo (38.5 milioni di franchi a regime) e l'adeguamento e l'aumento delle imposte di circolazione (6 milioni di franchi). Questa parte della manovra di risanamento fa seguito a quella attuata sui conti del 2004, con una diversa proporzione tra provvedimenti sulle uscite e provvedimenti sulle entrate.

Rispetto al Preventivo 2004 modificato dalle decisioni popolari, le uscite correnti aumenteranno l'anno prossimo del 2.1 %: non è pertanto conseguito l'obiettivo di Piano finanziario che limitava la crescita all'1.5 %, senza partite di giro (gruppo 37 riversamento contributi da terzi) l'aumento delle uscite è dell'1.7 %. Le entrate cresceranno invece del 3.9 %, grazie sia alla crescita economica stimata, sia agli aumenti di imposte e di altre entrate, con un miglioramento che va oltre l'obiettivo di Piano finanziario. Gli investimenti netti diminuiranno infine del 15%. Il ricorso aggiuntivo al mercato dei capitali per finanziare il disavanzo totale e rinnovare prestiti in scadenza causa un aumento degli oneri per interessi passivi e per spese di emissione quantificato in 16 milioni di franchi. Questo è il costo effettivo dell'indebitamento supplementare inserito nel Preventivo 2005.

Con le proposte contenute in questo messaggio l'opera di riequilibrio delle finanze cantonali prosegue. Il Cantone è ancora in emergenza (autofinanziamento negativo), la situazione permane preoccupante. Per affrontarla il Governo ha scelto la strada della concordanza e del pragmatismo, ottenendo il consenso delle organizzazioni sindacali (per le misure sul personale) e di quelle economiche (per le misure fiscali).

## **2.1. L'evoluzione economica generale**

I risultati finanziari del Cantone sono influenzati non solo dalle decisioni politiche che determinano nuove spese o modificano le entrate, ma anche dall'andamento economico. L'economia ticinese è a sua volta fortemente condizionata dalla congiuntura internazionale. Il quadro economico generale evidenzia una crescita molto sostenuta a livello mondiale per il 2004 e una stima di poco inferiore per il 2005. Nel più recente *World Economic Outlook* presentato dal Fondo Monetario Internazionale (29 settembre 2004), si stima una crescita del PIL mondiale pari al 5% in termini reali quest'anno e al 4.3% l'anno prossimo. La crescita del 2004 è superiore alla media degli ultimi due decenni (1986-1995: 3.3%; 1996-2005: 3.8%) e risulta essere addirittura la crescita più forte degli ultimi trent'anni. L'ultimo anno con un aumento reale del PIL mondiale superiore al 4% era stato il 2000 (4.7%). Nel 2005 dovrebbe invece esservi un lieve rallentamento della crescita economica, che continuerà ad essere comunque sostenuta. Diverso tuttavia è l'andamento tra economie avanzate da un lato e mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo dall'altro lato: per le prime l'FMI stima una crescita del 3.6% nel 2004 e del 2.9% nel 2005, per i secondi rispettivamente del 6.6% e del 5.9%.

Anche all'interno delle economie avanzate vi sono andamenti differenziati: quest'anno gli Stati Uniti e il Giappone dovrebbero conseguire, in base alle stime, una crescita economica doppia rispetto a quella della zona Euro, mentre nel 2005 il divario dovrebbe annullarsi tra zona Euro e Giappone e ridursi sensibilmente tra zona Euro e Stati Uniti. Resta il fatto che le economie europee stentano a conseguire performance economiche paragonabili a quelle

delle altre grandi aree e in grado di imprimere una svolta al mercato del lavoro e al riassorbimento della disoccupazione, indispensabile per alimentare un clima di maggior fiducia e quindi per sostenere consumi e investimenti.

La Svizzera non fa eccezione: dopo un anno di stagnazione (2002) e uno di vera e propria recessione (2003), l'economia nazionale mostra segnali di ripresa ma con aumenti del PIL ancora contenuti. Per il 2004 la stima indica +1.8% e per il 2005 +2.2%. Dal 2001 il tasso di disoccupazione è più che raddoppiato in Svizzera, passando dall'1.7% al 3.7% nel 2003. A fine settembre 2004 era pure del 3.7%.

Sull'evoluzione generale pesano due incognite di natura economica: l'andamento del prezzo del petrolio, il cui influsso sul PIL è comunque limitato, e l'evoluzione dei tassi di interesse, che potrebbero essere spinti al rialzo qualora dovessero riapparire tendenze inflazionistiche superiori a quanto oggi stimato. Finora vi sono state correzioni minime al rialzo, parallelamente al miglioramento delle stime di crescita e delle prospettive economiche. Le valutazioni degli economisti sulla tenuta della ripresa negli Stati Uniti, con il progressivo esaurimento degli impulsi dati dalle misure fiscali e dai bassi tassi di interesse, e sui rischi rappresentati dal deficit del bilancio statale e dal disavanzo commerciale non sono convergenti: v'è chi enfatizza questi pericoli e prevede un forte rallentamento della crescita USA, v'è invece chi ritiene l'economia della superpotenza in grado di neutralizzarli.

L'economia mondiale sta inoltre ancora scontando le conseguenze, economico-finanziarie (investimenti volatilizzati, posti di lavoro cancellati) ma anche e soprattutto politico-sociali (fiducia), dei dissesti di grandi aziende che hanno contrassegnato la cronaca degli ultimi tre anni. In questo quadro si inseriscono infine importanti fattori di instabilità politica, in particolare le tensioni in due aree critiche come l'Iraq e il Medio Oriente, e la persistente minaccia terroristica internazionale.

Questi aspetti negativi determinano una palese discrepanza tra la percezione generale della situazione, piuttosto prudente per non dire pessimistica, e i dati economici di base, che - come si è indicato sopra - sono di segno marcatamente positivo a livello mondiale.

## 2.2. L'evoluzione dell'economia ticinese

Anche l'economia ticinese nel corso del 2004 è entrata in una fase di ripresa, seppur contenuta. I dati positivi emergono da due indicatori in particolare: la ricchezza prodotta e il numero dei posti di lavoro.

In base alle più recenti stime del BAK di Basilea (12 ottobre 2004), il Prodotto interno lordo del Ticino segnerà quest'anno un aumento reale dell'1.5% e nominale del 3.2%, mentre per il 2005 la crescita economica reale sarà dell'1.2% (l'aumento nominale del PIL è stimato al 3.3%).

### *Evoluzione del Prodotto interno lordo in Ticino dal 2000*

Anno	Stime BAK luglio 2004		Stime BAK ottobre 2004	
	reale	nominale	reale	nominale
2000	+5.43%	+6.26%	<b>+5.47%</b>	<b>+6.34%</b>
2001	+0.43%	+1.15%	<b>+0.43%</b>	<b>+1.14%</b>
2002	- 0.96%	+0.05%	<b>- 0.78%</b>	<b>+0.90%</b>
2003	+0.01%	+1.21%	<b>+0.18%</b>	<b>+1.09%</b>
2004	+1.22%	+2.61%	<b>+1.49%</b>	<b>+3.20%</b>
2005	+1.45%	+2.98%	<b>+1.24%</b>	<b>+3.28%</b>
2006	+1.47%	+2.79%	<b>+1.36%</b>	<b>+2.48%</b>
2007	+1.37%	+2.80%	<b>+1.34%</b>	<b>+2.70%</b>

(fonte: BAK Basilea, 12 ottobre 2004)

Sul fronte occupazionale, in base alla statistica dell'impiego (STATIMP) realizzata dall'Ufficio federale di statistica, il numero degli addetti (definito come numero di posti lavoro) in Ticino è aumentato sia nel primo, sia nel secondo trimestre del 2004, dopo l'evoluzione negativa dell'anno precedente. Nell'ultimo trimestre del 2003 gli addetti erano infatti 154'000; nel primo trimestre 2004 sono aumentati a 155'700 e nel secondo trimestre 2004 a 157'900. In un semestre vi è quindi stato un incremento complessivo di 3'900 impieghi. L'evoluzione positiva non è stata determinata solo da fattori stagionali, ma dalla ripresa vera e propria dell'economia: il confronto tra il secondo trimestre 2004 con lo stesso periodo dell'anno precedente dà infatti un aumento di addetti pari a 2'300 unità (+1.5%). L'aumento degli impieghi nella prima parte dell'anno ha contribuito, insieme con i fattori stagionali, alla diminuzione della disoccupazione, passata dal 5.2% di gennaio al 4.0% di giugno. Tra luglio e settembre il tasso è invece leggermente aumentato, soprattutto per fattori stagionali (dal 4.0% al 4.3%). Il divario tra il tasso di disoccupazione in Ticino e quello svizzero è molto meno pronunciato che in passato e il nostro non è più il Cantone con la più alta disoccupazione, ma è al sesto posto nella classifica intercantonale.

### ***Evoluzione del tasso di disoccupazione in Ticino e in Svizzera dal 1990***

<b>Anno</b>	<b>Tasso Ticino</b>	<b>Tasso CH</b>	<b>Differenza</b>
1990	1.9	0.6	+1.3
1991	3.0	1.3	+1.7
1992	5.3	3.0	+2.3
1993	6.3	4.5	+1.8
1994	6.5	4.7	+1.8
1995	6.7	4.2	+2.5
1996	7.6	4.7	+2.9
1997	7.8	5.2	+2.6
1998	6.3	3.9	+2.4
1999	4.4	2.7	+1.7
2000	3.1	1.8	+1.3
2001	2.6	1.7	+0.9
2002	3.5	2.5	+1.0
2003	4.2	3.7	+0.5
2004 <sup>(1)</sup>	4.3	3.7	+0.6

(1) tasso a fine settembre 2004 (fonte: SECO, Sezione del lavoro)

Aumento CH 2001 - 2003	+117.6%
Aumento TI 2001 - 2003	+61.5%

### **Cantoni con i maggiori tassi di disoccupazione (settembre 2004)**

<b>Cantone</b>	<b>Tasso</b>
1. Ginevra	7.2%
2. Vaud	5.3%
3. Basilea Città	4.5%
4. Giura	4.5%
5. Neuchâtel	4.3%
<b>6. Ticino</b>	<b>4.3%</b>
7. Zurigo	4.2%
8. Soletta	3.4%
9. Argovia	3.3%
10. Vallese	3.3%
11. Zugo	3.3%
<b>Svizzera</b>	<b>3.7%</b>

Fonte: SECO

Fino al mese di gennaio v'è da attendersi un aumento del tasso di disoccupazione in Ticino superiore a quello medio svizzero, data la maggiore dipendenza del nostro mercato del lavoro dai rami a forte fluttuazione stagionale.

Le più recenti indagini congiunturali del KOF di Zurigo sull'economia ticinese (secondo trimestre 2004) confermano il miglioramento della situazione, con importanti differenziazioni tra i singoli rami (cfr. "Dati statistiche e società", USTAT, n. 3, settembre 2004). In sintesi, il comparto manifatturiero indica un miglioramento dell'andamento degli affari nel secondo trimestre e prevede analoga tendenza positiva per il terzo trimestre; le costruzioni consolidano la loro posizione, mentre il turismo, dopo una prima parte dell'anno molto negativa, stima una situazione di stabilità nel terzo trimestre, con inversione di tendenza simile a quella del commercio al dettaglio (secondo trimestre recessivo, terzo trimestre in crescita). Stabili, per contro, in tutti i comparti le valutazioni e le previsioni circa l'effettivo degli occupati.

La piazza finanziaria non è oggetto di indagine congiunturale da parte del KOF. La rilevanza di questo ramo (19% del PIL), anche per le finanze cantonali, richiede tuttavia che l'evoluzione sia seguita con la massima attenzione. Nelle banche ticinesi, durante la crisi 2001-2003, sono stati soppressi 700 posti di lavoro. Dal picco di 8'606 impieghi del 2001, gli effettivi sono scesi a 7'905 nel 2003, secondo i dati dell'Associazione bancaria ticinese. Negli ultimi anni, l'intera piazza finanziaria ticinese - non solo quindi le banche - ha dovuto affrontare fattori esterni molto negativi.

L'andamento dei mercati finanziari, le normative italiane sulle società controllate estere (CFC), i due scudi fiscali italiani sono le cause all'origine della situazione di difficoltà riscontrate e del rischio di ridimensionamento con cui la piazza finanziaria ticinese si è trovata confrontata. I risultati conseguiti nel 2004, con il consistente aumento degli utili da parte di alcune banche e con il ritorno in zona utili da parte di istituti che non avevano conseguito utili nell'anno precedente, indicano che la prova è stata superata positivamente. La piazza finanziaria ticinese è tuttavia sottoposta ad una forte pressione da parte di altre piazze e in particolare da parte dell'Italia, che con l'ultima riforma fiscale ha sensibilmente aumentato la sua competitività soprattutto in rapporto alla penalizzante doppia imposizione economica che caratterizza tuttora l'ordinamento tributario svizzero.

Il rafforzamento in generale della base economica cantonale è attestato dall'evoluzione del gettito di competenza delle persone giuridiche dopo la crisi strutturale di metà anni Novanta: nel 1995 il gettito definitivo di competenza era stato pari a 186 milioni di franchi con aliquote d'imposta del 13% per gli utili, del 3 per mille per il capitale e del 2 per mille per l'imposta

immobiliare; nel 2004 il gettito di competenza stimato a preconsuntivo (come a preventivo) è di 248 milioni di franchi, con aliquote rispettivamente del 9%, 1.5 per mille e 2 per mille. Vi è pertanto stato un aumento del gettito pari a 62 milioni di franchi (+33.3%) in parallelo alla diminuzione della pressione fiscale. Il Preventivo 2005, senza calcolare gli aumenti delle aliquote d'imposta previsti nell'ambito della manovra di riequilibrio finanziario, indica un ulteriore rafforzamento del gettito delle persone giuridiche: +15 milioni di franchi (+6%); l'aumento rispetto al 1995, se confermato a consuntivo, sarebbe del 41.2% (senza gli aumenti di imposte previsti nel Preventivo).

Il quadro economico generale è caratterizzato oggi da un minor grado di incertezza rispetto ad un anno fa. Si è visto che il 2004 è, a livello mondiale, l'anno con la maggior crescita economica degli ultimi trent'anni. L'Europa è anch'essa rientrata in una fase di ripresa, ma i suoi tassi di crescita sono ancora deboli, pur con eccezioni interne. La Svizzera e il Ticino seguono questa tendenza ad una ripresa contenuta, che ha tuttavia già avuto effetti di miglioramento sulla creazione di impieghi. Per l'economia cantonale la nuova variabile in questa fase è costituita dal passaggio alla seconda tappa di applicazione dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (dal 1. giugno 2004). A quattro mesi di distanza non è ancora possibile dare una valutazione attendibile e circostanziata di questo importante cambiamento: i dati disponibili non evidenziano comunque stravolgimenti del mercato lavoro. Il 2005 dovrebbe essere il secondo anno di crescita economica positiva dopo la recessione-stagnazione del 2002-2003: questo è un fattore che dovrebbe indubbiamente favorire, a livello politico, l'attuazione concordata del piano di riequilibrio a medio termine delle finanze cantonali.

### **2.3. Le misure di riequilibrio delle finanze per il 2005**

Nel capitolo 5 e nei commenti ai singoli decreti presentiamo i dettagli delle misure di riequilibrio delle finanze contemplate nel Preventivo 2005. Qui è dato il quadro d'insieme anche in rapporto agli obiettivi che erano stati stabiliti nelle Linee direttive e nel Piano finanziario 2004-2007 del dicembre 2003. Nelle tabelle che seguono è presentato il confronto tra il Preventivo 2004, aggiornato sulla base delle decisioni popolari del 16 maggio 2004, la *tendenza* di Piano finanziario per il 2005, gli *obiettivi* di Piano finanziario per il 2005, il primo progetto di Preventivo 2005 del 12 giugno scorso e il Preventivo proposto dal Consiglio di Stato nel presente messaggio, con tutte le misure di riequilibrio, sia quelle di competenza dell'Esecutivo, sia quelle oggetto dei decreti legislativi allegati (in milioni di franchi):

	P 2004	PF 2005 tendenza	PF 2005 obiettivi	Progetto P.2005 giugno 2004	P.2005 con misure riequilibrio	P.2005/ P.2004
Uscite correnti	<b>2'419.9</b>	2'485	2'427	2'580.8	<b>2'471.4</b>	+51.5 (+2.1%)
Entrate correnti	<b>2'326.5</b>	2'342	2'367	2'346.0	<b>2'418.2</b>	+91.7 (+3.9%)
Risultato d'esercizio	<b>- 305.4</b>	- 362	- 279	- 454.8	<b>- 262.2</b>	+ 43.2
Autofinanziamento	<b>- 93.4</b>	- 143	- 60	- 234.8	<b>- 53.2</b>	+ 40.2
Grado autofinanziamento	<b>negativo</b>	negativo	negativo	negativo	<b>negativo</b>	---
Investimenti netti	<b>261.5</b>	251	251	233.6	<b>221.0</b>	- 40.5
Risultato totale	<b>354.9</b>	- 394	- 311	- 468.4	<b>- 274.2</b>	+ 80.7
Debito pubblico	<sup>(*)</sup> <b>1'446.2</b>	1'807	1'725	1'914.6	<b>1'720.4</b>	+274.2
Capitale proprio	<sup>(*)</sup> <b>-15.3</b>	- 369	- 286	- 470.1	<b>- 277.5</b>	- 262.2

(\*) aggiornato in base al risultato del consuntivo 2003 e alla votazione del 16 maggio 2004.

### **La manovra di riequilibrio del Preventivo 2005**

	Progetto P.2005 giugno 2004	P.2005 con misure riequilibrio	Progetto / P.2005 con misure
Uscite correnti	2'580.8	2'471.4	- 109.4
Uscite correnti* (senza gruppo 37)	2'501.2	2'394.7	- 106.5
Ammortamenti amminist.	220.0	209.0	- 11.0
Entrate correnti	2'346.0	2'418.2	+72.2
Risultato d'esercizio	- 454.8	- 262.2	- 192.6
Autofinanziamento	- 234.8	- 53.2	+ 181.6
Grado autofinanziamento	negativo	negativo	---
Investimenti netti	233.6	221.0	- 12.6
Disavanzo totale	- 468.4	- 274.2	- 194.2
Debito pubblico	1'914.6	1'720.4	- 194.2
Disavanzo riportato	- 470.1	- 277.5	+192.6

\*Uscite correnti senza riversamento contributi da terzi (gruppo 37)

### **Preventivo 2005 con misure di riequilibrio e obiettivi di Piano finanziario**

	<b>PF 2005 obiettivi</b>	<b>P.2005 con misure riequilibrio</b>	<b>Obiettivi / risultati</b>	<b>Obiettivo</b>
Uscite correnti	2'427	2'471.4	+44.4	non raggiunto
Entrate correnti	2'367	2'418.2	+51.2	raggiunto
Risultato d'esercizio	- 279	- 262.2	- 16.8	raggiunto
Autofinanziamento	- 60	- 53.2	+ 6.8	raggiunto
Investimenti netti	251	221.0	- 30.0	raggiunto
Disavanzo totale	- 311	- 274.2	- 36.8	raggiunto
Debito pubblico	1'725	1'720.4	- 4.6	raggiunto
Disavanzo riportato	- 286	- 277.5	+ 8.5	raggiunto

Nell'affrontare i lavori di allestimento del Preventivo 2005 il Consiglio di Stato si è trovato confrontato con due decisioni che hanno reso più difficile il raggiungimento di tutti gli obiettivi stabiliti nelle Linee direttive e nel Piano finanziario 2004-2007 del dicembre 2003:

- a) lo stralcio da parte del Gran Consiglio di alcune misure di risparmio nel Preventivo 2004 (decreto sui sussidi del DSS, per un importo di 11.3 milioni di franchi);
- b) l'annullamento in votazione popolare di due misure di risparmio legate al Preventivo 2004 (sussidi di cassa malati per un importo di 11.9 milioni di franchi; sussidi cantonali ai Comuni per i docenti comunali, per un importo di 5.3 milioni di franchi).

Queste decisioni hanno peggiorato di 28.5 milioni di franchi la tendenza relativa alle uscite correnti stimata a Piano finanziario (2'485 milioni di franchi). Il primo progetto di Preventivo 2005, elaborato il 12 giugno sulla base delle previsioni e delle richieste dei servizi dell'Amministrazione cantonale, ha ulteriormente e sensibilmente aggravato il dato di tendenza per quanto concerne le uscite, cioè il volume di uscite che vi sarebbe l'anno prossimo senza alcuna misura di contenimento (2'580.8 milioni di franchi). Le entrate correnti stimate nel primo progetto di Preventivo 2005 confermavano per contro il dato tendenziale di Piano finanziario (+4 milioni di franchi). Ne è risultato un disavanzo proiettato a oltre 450 milioni di franchi. Sulla base di questo dato di partenza, estremamente negativo, il Consiglio di Stato ha stabilito a metà luglio la manovra di riequilibrio, che prevedeva misure di contenimento delle spese (uscite e ammortamenti) per circa 120 milioni di franchi e misure di aumento delle entrate per circa 60 milioni di franchi, in modo da riportare il disavanzo d'esercizio entro l'obiettivo di Piano finanziario (454.8 - 180 = 274.8 milioni di franchi contro i 279 dell'obiettivo di PF).

Con tutte le misure previste nel Preventivo 2005 (risparmi, limature, rinuncia o rinvio di nuovi compiti, aggiornamenti delle stime relative a spese ed entrate, aumenti di imposte e di altre entrate) il contenimento complessivo delle spese (uscite e ammortamenti) è pari a 120.4 milioni di franchi e l'aumento delle entrate è pari a 72.2 milioni di franchi. La manovra (192.6 milioni di franchi in totale) risulta quindi di oltre 10 milioni superiore agli intendimenti iniziali e permette di conseguire e superare tutti gli obiettivi di Piano finanziario, con la sola eccezione delle uscite correnti, che risultano di 44.4 milioni di franchi superiori all'obiettivo (28.5 dei quali determinati dalle decisioni - parlamentari e popolari - sopra menzionate, intervenute dopo l'approvazione del Piano finanziario da parte del Consiglio di Stato all'inizio di dicembre 2003).

Con la manovra di riequilibrio qui proposta l'evoluzione delle uscite e quella delle entrate non presenta più una divaricazione che aggrava il disavanzo d'esercizio: le prime aumentano infatti del 2.1% rispetto al Preventivo 2004 aggiornato alle decisioni popolari del 16 maggio scorso, le seconde aumentano del 3.9%. Per quanto concerne le entrate, le

misure proposte sono finanziariamente superiori a quanto era previsto a Piano finanziario (25 milioni di franchi): questo maggiore intervento sulle entrate e in particolare sull'aumento delle imposte è stato deciso tenendo conto, come detto nella premessa generale, dell'esito della votazione popolare del 16 maggio scorso e delle posizioni espresse successivamente dalle forze politiche.

La manovra comporta per contro un vero e proprio taglio sul volume netto degli investimenti, che risultano inferiori di 40.5 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2004 e di 30 milioni rispetto al volume massimo inserito a Piano finanziario. Il debito pubblico di 1'720.4 milioni di franchi consegue pure l'obiettivo di PF (che era fissato a 1'725 milioni di franchi). Il disavanzo riportato risulta meno pesante.

### 3. GLI ASPETTI FINANZIARI

Il Preventivo 2005 presenta un disavanzo d'esercizio di 262.2 milioni di franchi, un onere netto per investimenti di 221.0 milioni di franchi, ammortamenti amministrativi per 209 milioni di franchi e un disavanzo globale di 274.2 milioni di franchi. La manovra di contenimento delle uscite, accompagnata dall'aumento delle entrate, ha consentito di mantenere il disavanzo corrente sotto la barriera dei 300 milioni di franchi, ad un livello inferiore agli obiettivi di PF del dicembre 2003 (311 milioni di franchi) e soprattutto ad un livello inferiore a quello del Preconsuntivo 2004 (336 milioni di franchi).

Si segnala come il Preventivo 2004 votato dal Gran Consiglio è stato modificato dalla votazione popolare del 16 maggio 2004; tutti i confronti con il Preventivo 2004 vengono quindi eseguiti con il dato aggiornato che prevede un aumento delle uscite correnti 17.23 milioni di franchi: 11.9 milioni di franchi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia e 5.33 milioni di franchi per i contributi ai docenti delle scuole comunali.

La tendenza ad un aumento progressivo dei disavanzi d'esercizio, in atto dal 2002, viene così bloccata e invertita, anche se il risultato totale comporterà un nuovo forte aumento del debito pubblico. Valgono a questo proposito le considerazioni espresse nel messaggio che accompagnava il Preventivo 2004, ossia l'evoluzione del debito pubblico è ancora sostenibile grazie ad un valore di partenza favorevole (il debito pubblico cantonale a fine 2002 ammontava a 813.9 milioni di franchi, pari a 2'600 franchi per abitante). Viceversa, un incremento futuro del debito come quello previsto anche quest'anno causa oneri per interessi passivi inconciliabili con l'obiettivo di risanare i conti a medio termine.

Il Preventivo 2005 prevede una limitazione delle uscite anche nel settore degli investimenti, che diminuiscono (investimenti lordi) del 9 % rispetto al 2004. Dal punto di vista finanziario, considerato il pesante disavanzo d'esercizio che determina un autofinanziamento negativo (- 53.2 milioni di franchi), il Cantone è tenuto a limitare gli investimenti netti, che non sono finanziati in alcuna misura con mezzi propri. A questo proposito il piano finanziario di legislatura è stato ridotto di 100 milioni di franchi, appunto per contenere anche questa tipologia di spesa. Il totale degli investimenti netti 2004-07 ammonta pertanto dopo questa manovra di contenimento a 850 milioni di franchi.

Il dato sull'autofinanziamento rimane preoccupante, anche se il Preventivo 2005 segna un leggero miglioramento rispetto al valore di - 93.4 milioni di franchi previsto nel Preventivo 2004. Si ricorda che in condizioni di autofinanziamento negativo il Cantone è costretto a contrarre debiti non solo per finanziare gli investimenti, ma anche per coprire parte delle spese di gestione corrente.

1. Le spese correnti ammontano a 2'826.1 milioni di franchi (+ 43.5 milioni rispetto al Preventivo 2004, + 1.6 %). Considerata un'inflazione dello 0.6 %, l'aumento reale sarà dell'1.0 %. I ricavi correnti ammontano a 2'563.9 milioni di franchi (2'477.2 nel Preventivo 2004), con un aumento di 86.7 milioni di franchi, pari al 3.5 % nominale (in termini reali 2.9 %).

Più significativo è il confronto sulle uscite e sulle entrate. Le uscite correnti sono pari a 2'471.4 milioni di franchi, con un aumento di 51.5 milioni rispetto al 2004 (+ 2.1 %). Le entrate correnti aumentano da 2'326.5 a 2'418.2 milioni di franchi (+ 91.7 milioni, + 3.9 %). L'aumento è dovuto in particolare alla manovra di aggravio delle imposte.

## Evoluzione uscite correnti e entrate correnti dal 1996

Anno	Uscite correnti		Entrate correnti	
	milioni di franchi	variazione	milioni di franchi	variazione
1996	1'919	+ 6.2%	1'991	- 2.3%
1997	2'005	+ 4.5%	2'045	+ 2.7%
1998	1'990	- 0.7%	2'087	+ 2.0%
1999	2'028	+ 1.9%	2'280	+ 9.2%
2000	2'042	+ 0.7%	2'322	+ 1.8%
2001	2'131	+ 4.3%	2'351	+ 1.2%
2002	2'240	+ 5.1%	2'405	+ 2.2%
2003	2'365	+ 5.6%	2'339	- 2.7%
2004 preventivo*	2'420	+ 4.5%	2'327	- 0.5%
2004 preconsuntivo**	2'461	+ 4.1%	2'333	- 0.2%
2005 preventivo***	2'471	+ 2.1%	2'418	+ 3.9%

\*variazione rispetto a P.2003 (fr. 2'316 mio)

\*\*variazione rispetto a C.2003

\*\*\*variazione rispetto a P.2004 aggiornato al 16.5.2004

2. L'evoluzione delle spese correnti nel Preventivo 2005 è determinata dalle variazioni seguenti dei quattro principali gruppi di spesa: personale, beni e servizi, ammortamenti, contributi cantonali (in milioni di franchi):

Gruppo di spesa	P.2004	P.2005	Variazione
Personale	820.6	807.7	- 12.9 (-1.6%)
Beni e servizi	235.0	241.6	+ 6.6 (+2.8 %)
Ammortamenti	232.5	226.7	-5.8 (-2.5 %)
Contributi cantonali	1'132.6	1'178.5	+ 45.9 (+4.1 %)

L'effetto di contenimento sulle **spese per il personale** è dovuto alle misure che sono presentate più in dettaglio nelle osservazioni ai singoli gruppi di spesa. Si tratta in particolare di:

### Misure di contenimento

1. Rincarato riconosciuto nella misura del 50 %.
2. Blocco degli scatti avanzamenti e promozioni (sospensione delle carriere per un anno); la misura non tocca i docenti.
3. Blocco immediato del potenziamento di PPA e CPA e riduzione supplementare degli effettivi PPA e CPA (1 %)
4. Contributo straordinario al risanamento delle finanze (2.2 % da restituire al 50 % nel caso di autofinanziamento a consuntivo > 0 dopo la restituzione, per intero se il conto d'esercizio chiude a pareggio a consuntivo dopo la restituzione.
5. Contributo di solidarietà Consiglieri di Stato (1 %) in aggiunta al precedente.
6. Messa in vigore del nuovo ordinamento della Cassa pensioni a partire dall'1.7.2005.

## Misure attive

1. Supplenti dopo 6 mesi nel settore scolastico.
2. Rivalutazioni parziali delle funzioni per la Polizia cantonale.
3. Precariato: consolidamento parziale delle funzioni del personale ausiliario.
4. Copertura della Cassa pensioni per le indennità funzioni manuali.

Le **spese per beni e servizi** subiscono un nuovo aumento, raggiungendo quota 241.6 milioni di franchi; grazie allo sforzo compiuto dal Governo è stato possibile limitare la crescita di questa voce di spesa.

Le **spese per contributi cantonali** ammontano a 1'178.5 milioni di franchi, con un aumento rispetto al Preventivo 2004 di 45.9 milioni di franchi; rispetto al Preconsuntivo 2004 (1'156.7 milioni di franchi) l'aumento è più contenuto (+ 21.8 milioni di franchi). Questo gruppo di spesa presenta tassi di crescita da un anno all'altro preoccupanti: il Governo ha cercato di porre un limite alla crescita, ma ha dovuto tenere conto dell'esito della votazione popolare del 16 maggio 2004.

3. L'evoluzione della spesa corrente e delle uscite correnti per aree dipartimentali tra Preventivo 2004 e Preventivo 2005 si presenta come segue (in milioni di franchi):

<b>Spese correnti</b>	<b>Variazione P.2005/P.2004</b>	<b>%</b>
Amministrazione	0.3	1.1
Istituzioni	0.7	0.2
Sanità e socialità	20.1	2.0
DECS	11.1	1.7
Territorio	5.4	3.0
Finanze e economia	6.0	1.0
<b>Totale</b>	<b>43.5</b>	<b>1.6</b>

<b>Uscite correnti</b>	<b>Variazione P.2005/P.2004</b>	<b>%</b>
Amministrazione	0.4	1.4
Istituzioni	3.9	1.5
Sanità e socialità	20.0	2.0
DECS	12.4	2.1
Territorio	5.8	3.4
Finanze e economia	9.1	2.4
<b>Totale</b>	<b>51.5</b>	<b>2.1</b>

L'evoluzione per aree dipartimentali tra Preventivo 2005 e Preventivo 2004, senza conteggiare gli addebiti interni e i riversamenti di contributi da terzi, si presenta come segue (in milioni di franchi):

<b>Uscite correnti (senza riversamento contributi da terzi)</b>	<b>Variazione P.2005/P.2004</b>	<b>%</b>
Amministrazione	0.4	1.4
Istituzioni	3.9	1.5
Sanità e socialità	20.2	2.1
DECS	8.7	1.5
Territorio	2.3	1.4
Finanze e economia	5.1	1.5
<b>Totale</b>	<b>40.6</b>	<b>1.7</b>

Nelle tabelle che seguono è presentata l'evoluzione dei tre gruppi di spesa "personale, beni e servizi, contributi cantonali" per aree dipartimentali.

<b>Spese personale</b>	<b>Variazione P.2005/P.2004</b>	<b>%</b>
Amministrazione	-0.8	-5.7
Istituzioni	-1.5	-0.9
Sanità e socialità	-12.9	-15.7
DECS	4.5	1.3
Territorio	-0.3	-0.4
Finanze e economia	-1.9	-1.5
<b>Totale</b>	<b>-12.9</b>	<b>-1.6</b>

<b>Beni e servizi</b>	<b>Variazione P.2005/P.2004</b>	<b>%</b>
Amministrazione	1.2	11.1
Istituzioni	-0.3	-1.5
Sanità e socialità	-0.8	-3.9
DECS	4.1	12.4
Territorio	-1.0	-2.1
Finanze e economia	3.4	3.3
<b>Totale</b>	<b>6.6</b>	<b>2.8</b>

<b>Contributi cantonali</b>	<b>Variazione P.2005/P.2004</b>	<b>%</b>
Amministrazione	0.0	0.2
Istituzioni	7.5	47.2
Sanità e socialità	33.9	3.9
DECS	0.2	0.1
Territorio	3.6	11.3
Finanze e economia	0.7	4.1
<b>Totale</b>	<b>45.9</b>	<b>4.1</b>

4. I ricavi correnti sono preventivati in 2'563.9 milioni di franchi, + 86.7 milioni di franchi (3.5 %) rispetto al Preventivo 2004 e 81.1 milioni di franchi in più rispetto alla stima del Preconsuntivo 2004 (2'483.0 milioni di franchi). Il gettito complessivo delle imposte è stimato in 1'314.9 milioni di franchi contro i 1'250.7 del Preventivo 2004 (+ 64.2 milioni di franchi; + 5.1 %) e i 1'244.7 milioni di franchi del Preconsuntivo 2004.

Le misure di aumento delle entrate proposte nel Preventivo 2005 sono le seguenti:

#### Imposte alla fonte

- Correzione delle direttive in materia di imposte alla fonte per quanto riguarda il riconoscimento di figli a carico incluso 1 figlio agli studi fino a 25 anni.

#### Imposte persone giuridiche

- Raddoppio delle aliquote di cui all'articolo 98 LT (imposta immobiliare persone giuridiche) per il 2005, aumento del 50 % per il 2006 e 2007: l'aumento viene dimezzato nel caso in cui a consuntivo si registra un autofinanziamento uguale o superiore a 0 dopo l'eventuale ristorno e viene annullato se si registra un risultato d'esercizio in pareggio o positivo, sempre dopo l'eventuale ristorno.

- Supplemento di 0.5 punti percentuali sull'aliquota d'imposta sugli utili delle persone giuridiche per gli anni 2005, 2006, 2007.

#### Correzione del meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale

- Aumento delle aliquote (+ 2,215 %) solo per il 2005 (imposte persone fisiche e fonte).

#### Reintroduzione / mantenimento dell'imposta di bollo

- Contratti per scrittura privata (dal 2005).

- Atti notarili e cartelle ipotecarie (dal 2006).

- Documenti bancari (dal 2008).

#### Altre entrate

- Aumento della partecipazione dei Comuni al finanziamento delle spese assistenziali.

- Aumento della partecipazione dei Comuni al finanziamento delle spese sociali (AM, AVS, AI, PC AVS/AI).

- Aumento di diverse entrate dipartimentali.

5. Il conto degli investimenti presenta uscite per 422.3 milioni di franchi (contro i 463.9 del Preventivo 2004: - 41.6 milioni) ed entrate per 201.3 milioni di franchi (Preventivo 2004: 202.4 milioni di franchi). L'onere netto è pertanto di 221.0 milioni di franchi contro i 261.5 del Preventivo 2004. La spesa netta per investimenti non sarà coperta in alcuna misura con mezzi propri, ciò che ha indotto il Governo ha ridurre l'impegno sul Piano finanziario degli investimenti 2004/07 di 100 milioni di franchi, portando il totale degli investimenti netti a 850 milioni di franchi. La riduzione dei crediti inseriti a Piano finanziario è avvenuta tenendo presente i seguenti criteri:

- probabilità che l'investimento sia realizzato nel corso della legislatura;

- fattibilità del rinvio alla prossima legislatura, con ordine di priorità;
- incidenza sui costi di gestione corrente, in particolare spese per interessi e ammortamenti, valutati per il 2005 in 6.3 milioni di franchi, 2006 12.3 milioni di franchi, 2007 17.0 milioni di franchi.

Malgrado le misure adottate il Preventivo presenta un autofinanziamento negativo di 53.2 milioni di franchi, derivante da ammortamenti amministrativi pari a 209 milioni di franchi a fronte di un disavanzo d'esercizio di 262.2 milioni di franchi. Come già per lo scorso anno, questo rimane l'aspetto più preoccupante del Preventivo 2005. Si ricorda che la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze raccomanda un grado di autofinanziamento minimo del 70 %. Il tasso di ammortamento sul patrimonio amministrativo è confermato al 16 %.

6. Il disavanzo totale previsto è di 274.2 milioni di franchi contro i 354.9 del Preventivo 2004. Si conferma in questa sede che il Piano finanziario 2004-2007 prevede un debito pubblico superiore ai 2 miliardi di franchi nel 2007, causando a fine quadriennio un maggior onere per interessi passivi stimato in almeno 40 milioni di franchi annui. L'onere per interessi passivi (determinato non dal debito pubblico contabilmente definito, ma dall'indebitamento verso terzi) è inserito nel Preventivo 2005 con un importo di 59.3 milioni di franchi, in aumento di 7.0 milioni (+ 13.4 %) rispetto al Preventivo 2004 (52.3 milioni di franchi). Qualora l'evoluzione dei tassi d'interesse dovesse subire una svolta rispetto agli anni recenti, il peso dell'indebitamento sulla gestione corrente subirebbe un aumento che toglierebbe ulteriori risorse al finanziamento di servizi e prestazioni.
7. Il capitale proprio ammontava a 290.1 milioni di franchi a fine 2003. Tenuto conto del valore relativo al Preventivo 2004 (disavanzo d'esercizio di 305.4 milioni di franchi), il capitale proprio sarà completamente consumato entro la fine del 2004, quando si registrerà un disavanzo cumulato di 15.3 milioni di franchi. Il Preventivo 2005 aggrava ulteriormente questo dato portando il disavanzo cumulato a 277.5 milioni di franchi. Per quanto attiene al debito pubblico, nel 2003 pari a 1'091.3 milioni di franchi, i dati del Preventivo 2004 indicano una crescita a 1'446.2 milioni di franchi per attestarsi con il Preventivo 2005 a 1'720.4 milioni di franchi. Senza ulteriori misure di contenimento, vi sarà un cumulo di disavanzi d'esercizio superiore al miliardo di franchi, che in base alla Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, dovrà essere riassorbito entro la fine del quadriennio 2008-2011.

**Finanze cantonali, in milioni di franchi, dal 1976****SPESE CORRENTI**

	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese correnti 1)</b>	<b>Uscite correnti 2)</b>	<b>Spese per il personale</b>	<b>Spese per beni e servizi</b>	<b>Contributi cantonali lordi</b>
<b>1976</b>	721	721	n.d.	265	89	208
<b>1977</b>	757	757	n.d.	276	93	225
<b>1978</b>	832	832	n.d.	291	113	251
<b>1979</b>	870	870	n.d.	310	107	260
<b>1980</b>	928	928	815	329	106	275
<b>1981</b>	958	958	839	336	112	275
<b>1982</b>	1'008	1'008	886	358	114	289
<b>1983</b>	1'060	1'060	931	374	115	298
<b>1984</b>	1'105	1'105	965	384	124	310
<b>1985</b>	1'147	1'147	997	399	128	321
<b>1986</b>	1'202	1'202	1'046	423	130	337
<b>1987</b>	1'259	1'259	1'088	437	132	366
<b>1988</b>	1'530	1'380	1'192	470	143	395
<b>1989</b>	1'498	1'498	1'304	532	156	441
<b>1990</b>	1'614	1'614	1'405	571	174	495
<b>1991</b>	1'799	1'799	1'571	641	198	560
<b>1992</b>	1'906	1'906	1'684	668	200	645
<b>1993</b>	1'979	1'979	1'731	694	199	669
<b>1994</b>	2'139	2'039	1'804	710	220	701
<b>1995</b>	2'070	2'070	1'816	722	223	712
<b>1996</b>	2'176	2'176	1'919	736	221	800
<b>1997</b>	2'265	2'265	2'005	731	226	865
<b>1998</b>	2'247	2'247	1'990	722	207	876
<b>1999</b>	2'293	2'293	2'028	714	209	898
<b>2000</b>	2'304	2'304	2'042	735	204	919
<b>2001</b>	2'397	2'397	2'131	766	231	938
<b>2002</b>	2'582 3)	2'582 3)	2'240	784	240	1'018
<b>2003</b>	2'726	2'726	2'365	804	242	1'080
<b>P 2004 4)</b>	2'782	2'782	2'419	821	235	1'132
<b>P 2005</b>	2'826	2'826	2'471	808	242	1'179

1) Dedotti gli ammortamenti straordinari dei beni amministrativi di 150 mio (1988) e 100 mio (1994).

2) Uscite correnti: spese correnti dedotti gli ammortamenti amministrativi e gli addebiti interni.

3) P.2002: include un incremento di circa 60 milioni di franchi agli addebiti interni relativi agli affitti calcolatori.

4) P.2004: modificato dopo votazione popolare del 16.5.2004.

**Finanze cantonali, in milioni di franchi, dal 1976****RICAVI CORRENTI**

	<b>Ricavi correnti</b>	<b>Entrate correnti 2)</b>	<b>Imposte</b>	<b>Regalie e redditi della sostanza</b>	<b>Partecipaz. a entrate</b>	<b>Contributi per spese correnti</b>
<b>1976</b>	729	n.d.	473	n.d.	55	51
<b>1977</b>	768	n.d.	508	n.d.	26	75
<b>1978</b>	836	n.d.	525	n.d.	50	82
<b>1979</b>	818	n.d.	520	n.d.	35	91
<b>1980</b>	864	832	538	n.d.	57	88
<b>1981</b>	893	858	544	n.d.	48	112
<b>1982</b>	1'030	994	634	n.d.	58	134
<b>1983</b>	1'065	1'025	647	n.d.	51	133
<b>1984</b>	1'185	1'140	723	53	73	147
<b>1985</b>	1'241	1'192	744	61	71	170
<b>1986</b>	1'374	1'327	845	74	86	169
<b>1987</b>	1'408	1'363	869	74	92	175
<b>1988</b>	1'679 1)	1'631 1)	1'092 1)	83	111	187
<b>1989</b>	1'636	1'585	1'015	108	105	191
<b>1990</b>	1'699	1'648	1'034	120	104	206
<b>1991</b>	1'838	1'777	1'108	130	119	222
<b>1992</b>	1'877	1'815	1'072	124	128	280
<b>1993</b>	2'009	1'942	1'194	130	137	277
<b>1994</b>	2'167 1)	2'111 1)	1'312 1)	124	132	318
<b>1995</b>	2'098	2'039	1'215	124	143	337
<b>1996</b>	2'051	1'991	1'131	116	130	378
<b>1997</b>	2'109	2'045	1'110	119	136	432
<b>1998</b>	2'146	2'087	1'153	144	125	400
<b>1999</b>	2'341	2'280	1'265	159	149	422
<b>2000</b>	2'385	2'322	1'344	168	132	410
<b>2001</b>	2'416	2'351	1'288	186	195	398
<b>2002</b>	2'540 3)	2'405	1'358	186	165	397
<b>2003</b>	2'491	2'339	1'224	213	169	413
<b>P.2004</b>	2'477	2'327	1'251	224	137	416
<b>P.2005</b>	2'564	2'418	1'315	231	146	423


1) Maggior incasso imposte di successione e donazione rispetto al Preventivo 1988 (110.9 milioni di franchi) e 1994 (117.6 milioni di franchi).

2) Entrate correnti: ricavi correnti dedotti accrediti interni.


3) P.2002: include un incremento di circa 60 milioni di franchi agli accrediti interni relativi agli affitti calcolatori.

**Grafico 1**  
**Risultato d'esercizio e grado d'autofinanziamento 1992-2005**




■ Risultato d'esercizio 1992-05, in mio fr. ● Grado d'autofinanziamento 1992-05, in %



**Grafico 2**  
**Risultato totale 1992-2005, in milioni di franchi**



**Grafico 3**  
**Distribuzione percentuale delle spese correnti**




**1. Personale**  
**2. Beni e servizi**

**3. Contributi cantonali**  
**4. Interessi e ammortamenti**

**5. Diversi**

**Grafico 4**  
**Distribuzione percentuale dei ricavi correnti**

23




**1. Imposte cantonali**  
**2. Contributi e partecipazioni**

**3. Tasse, multe, vendite**  
**4. Diversi**


**Grafico 5**  
**Quota di capitale proprio 1992-2003\*, in %**

24




\*Relativamente al Preventivo 2004 e al Preventivo 2005 il dato non è disponibile in quanto è calcolato in sede di Consuntivo

**Grafico 6**  
**Risultato d'esercizio 1992-2005, in milioni di franchi**




**Grafico 7**  
**Imposte cantonali 1992-2005, in milioni di franchi**




**Grafico 8**

**Investimenti lordi e netti 1992-2005, in milioni di franchi (compresi i movimenti al Fondo AD)**


■ Investimenti netti   ■ Investimenti lordi




**Grafico 9**  
**Autofinanziamento e grado d'autofinanziamento 1992-2005, in milioni di franchi**




**Grafico 10**  
**Grado di copertura delle spese correnti 1992-2005, in %**




**Grafico 11**  
**Capacità d'autofinanziamento 1992-2005, in %**




**Grafico 12**  
**Grado d'indebitamento supplementare 1992-2005, in %**



**Grafico 13**  
**Quota degli interessi 1992-2005, in %**




**Grafico 14**  
**Quota degli oneri finanziari 1992-2005, in %**




**Grafico 15**  
**Saldo: redditi della sostanza e interessi passivi 1992-2005, in milioni di franchi**

34




**Grafico 16**  
**Quota d'investimento 1992-2005, in %**




**Grafico 17**  
**Debito pubblico 1992-2005, in milioni di franchi**

36



**Grafico 18**  
**Entrate correnti e uscite correnti 1992-2005, in milioni di franchi**



#### 4. INDICATORI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

Per un'analisi succinta dell'evoluzione delle finanze del Cantone a partire dal 1992 presentiamo l'evoluzione degli indicatori finanziari, elaborati secondo le definizioni della Commissione speciale della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Fra parentesi è indicato il valore dell'indicatore per l'anno 2005. Mettiamo in relazione anche questi valori con la scala di valutazione utilizzata dalla Sezione degli enti locali per l'analisi dei comuni ticinesi.

In generale, malgrado un leggero miglioramento rispetto al Preventivo 2004, l'evoluzione prevista dagli indicatori finanziari mostra una situazione di costante degrado delle finanze cantonali anche per il 2005.

##### 1. Capacità d'autofinanziamento (- 2.27 %)

Scala di valutazione:

debole	< 4 %
medio	4 % - 10 %
buono	> 10 %

Come nel 2003 e 2004 la capacità d'autofinanziamento prevista per il Preventivo 2005 è negativa; il valore secondo la scala di valutazione è giudicato debole.

##### 2. Quota degli oneri finanziari (8.95 %)

Scala di valutazione:

non più sopportabile	> 25 %
alto	15 % - 25 %
sopportabile	5% - 15 %
debole	< 5 %

La quota degli oneri finanziari è influenzata in modo importante dall'onere per ammortamenti amministrativi contabilizzati. Infatti il Cantone applica tassi d'ammortamento relativamente elevati (vedi capitolo ammortamenti). Tenuto conto di questo aspetto riteniamo **sopportabile** il valore di questo indicatore.

##### 3. Grado d'autofinanziamento (negativo)

Scala di valutazione:

debole	< 50 %
medio	50 % - 70 %
buono	> 70 %

Il grado d'autofinanziamento previsto per l'anno 2005 è negativo, ed è sintomo di una situazione finanziaria estremamente preoccupante.

##### 4. Grado d'indebitamento supplementare (124.09 %)

Il valore dell'indicatore previsto per il Preventivo 2005 mostra un miglioramento rispetto al Preventivo 2004, dovuto in particolare alla diminuzione del disavanzo totale rispetto all'anno precedente.

5. Quota d'investimento (15.28 %)

Il valore si mantiene **debole** e su valori inferiori del Preventivo 2004 in quanto la quota d'investimento è diminuita per il Preventivo 2005.

6. Quota di capitale proprio (non disponibile)

La quota di capitale viene calcolata unicamente in fase di consuntivo in quanto si tratta di un indicatore di bilancio, i cui dati sono disponibili unicamente in sede di chiusura dell'esercizio contabile.

7. Quota degli interessi (- 0.03 %)

Scala di valutazione:

non più sopportabile	> 8 %
alto	5 % - 8 %
sopportabile	2 % - 5 %
debole	< 2 %

La quota degli interessi (negativa in quanto i redditi patrimoniali sono superiori agli interessi passivi) mostra un valore ritenuto **buono**, ma in peggioramento rispetto al Preventivo 2004.

8. Grado di copertura delle spese correnti (- 10.11 %)

Anche il grado di copertura delle spese correnti mostra un leggero miglioramento per il 2005, quale conseguenza del disavanzo d'esercizio 2005 minore rispetto a quello del Preventivo 2004.

Per ulteriore informazione indichiamo qui di seguito la definizione dei singoli indicatori utilizzati:

1. Capacità d'autofinanziamento

Autofinanziamento in percento dei ricavi correnti (senza accrediti interni e contributi da riversare).

2. Quota degli oneri finanziari

Interessi passivi e ammortamenti ordinari dedotti i redditi patrimoniali netti in percento dei ricavi correnti.

3. Grado d'autofinanziamento

Autofinanziamento in percento degli investimenti netti.

4. Grado d'indebitamento supplementare

Disavanzo totale (+), rispettivamente avanzo totale (-) in percento degli investimenti netti.

5. Quota d'investimento

Investimenti lordi in percento delle uscite totali consolidate.

6. Quota di capitale proprio

Capitale proprio in percento del totale del passivo.

7. Quota degli interessi

Differenza fra gli interessi passivi e i redditi patrimoniali netti in percento dei ricavi correnti.

8. Grado di copertura delle spese correnti

Rapporto tra il risultato esercizio e le spese correnti al netto di addebiti interni, contributi da riversare, versamenti a finanziamenti speciali e ammortamenti straordinari.

## Indicatori della situazione finanziaria, 1992- 2005

ANNO	INDICATORI								
	DI GESTIONE CORRENTE				DEGLI INVESTIMENTI			DI BILANCIO	
	Grado copertura spese correnti	Capacità d'autofinanziamento	Quota degli interessi	Quota degli oneri finanziari	Grado d'autofinanziamento	Grado d'indebitamento supplementare	Quota d'investimento	Capitale proprio	Quota di capitale proprio
	Giudizio: buono > 0	Giudizio: buono > 10	Giudizio: 2 < sopportabile < 5	Giudizio: 3 < sopportabile < 15	Giudizio: Buono > 70	Giudizio: *	Giudizio: *	in 1000 fr.	Giudizio: buono > 20
1992	-1.64	7.35	-1.29	7.71	98.33	1.67	18.84	716'160	40.86
1993	1.57	11.06	-0.53	8.99	62.15	37.85	24.18	745'429	39.84
1994	1.43	14.75	-0.39	8.21	109.99	-9.99	21.82	773'284	40.64
1995	1.38	11.12	-0.55	9.22	70.71	29.29	23.60	800'425	42.19
1996	-6.05	3.65	-0.27	9.80	30.85	69.15	19.14	675'073	35.39
1997	-7.25	2.02	0.20	10.01	15.70	84.30	18.40	518'848	27.46
1998	-4.69	4.75	0.56	10.22	45.21	54.79	16.60	418'520	21.09
1999	2.25	11.32	0.17	9.30	115.90	-15.90	16.87	467'259	23.53
2000	3.71	12.30	-0.22	8.51	209.12	-109.12	14.10	548'322	27.95
2001	0.84	9.57	-0.75	7.99	161.38	-61.38	15.16	567'357	29.02
2002	-1.77	7.06	-0.89	7.97	102.28	-2.28	15.59	525'127	26.72
2003	-9.42	-1.12	-0.42	8.78	neg.	110.14	16.57	290'095	14.87
P.2004	-11.92	-4.11	-0.22	9.16	neg.	135.50	16.83	-14'755	n.d.
P.2005	-10.11	-2.27	0.03	8.95	neg.	124.09	15.28	-276'995	n.d.

Nota: \*questi due indicatori devono essere visti in relazione agli altri indicatori, in particolare con il Grado d'autofinanziamento.

## 5. LA MANOVRA DI RIEQUILIBRIO

La manovra finanziaria che viene presentata con questo preventivo è stata avviata all'inizio del 2004, con l'obiettivo, fissato a Piano finanziario, di contenere la crescita delle uscite correnti all'1.5 % rispetto al Preventivo 2004. Il Consiglio di Stato ha chiesto a tutti i servizi di elaborare una bozza di preventivo che rispettasse questo obiettivo e indicasse le misure necessarie per raggiungerlo. Nel primo progetto di preventivo, elaborato il 12 giugno sulla base delle indicazioni dei servizi dell'amministrazione (previsioni di crescita delle spese, delle entrate e degli investimenti, richieste di aumenti, inserimento di nuovi compiti), la crescita delle uscite superava nettamente il limite stabilito, essendo di 189.8 milioni di franchi (+ 7.9 %) superiore all'importo 2004 inserito a Piano finanziario sei mesi prima. Le uscite risultavano addirittura superiori di 95.8 milioni di franchi al dato di tendenza del Piano finanziario per lo stesso 2005.

Il deficit corrente ammontava a 454.8 milioni di franchi, l'aumento delle uscite correnti, rispetto al Preventivo 2004 corretto in base alle decisioni popolari del 16 maggio, era pari a 160.9 milioni di franchi (+ 6.6 %), mentre le entrate correnti, in base alle stime di allora, risultavano in crescita di 19.5 milioni di franchi (+ 0.8 %).

Di fronte a questa prospettiva di un nuovo esercizio pesantemente deficitario e con un forte peggioramento rispetto al Preventivo 2004, il Consiglio di Stato ha deciso di attuare una manovra di rientro nel limite del disavanzo massimo ammesso dal Piano finanziario. La manovra ha portato al risultato seguente rispetto al primo progetto di Preventivo 2005:

<b>Manovra di riequilibrio</b>	<b>milioni di franchi</b>
Contenimento delle uscite correnti	109.4
Riduzione degli ammortamenti amministrativi	11.0
Aumento delle entrate correnti	72.2
<b>TOTALE</b>	<b>192.6</b>
Risultato d'esercizio prima della manovra (giugno 2004)	- 454.8
Risultato d'esercizio dopo la manovra (ottobre 2004)	- 262.2
Aumento del debito pubblico	274.2

Il contenimento delle **uscite correnti** è stato conseguito con misure di risparmio vere e proprie, con aggiornamenti delle stime sull'evoluzione di uscite correnti, con la rinuncia a o il rinvio di nuovi compiti (come ad esempio il differimento dell'entrata in vigore della riforma della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato).

La riduzione degli **ammortamenti amministrativi** è stata la conseguenza automatica del minor volume di investimenti attuato quest'anno in base alle stime di preconsuntivo e della decisione di ridurre di 100 milioni di franchi il volume degli investimenti netti complessivamente per il 2005, 2006 e 2007 (per il 2005 il taglio è di 12.6 milioni di franchi).

L'aumento delle **entrate correnti** è il saldo risultante dall'aggiornamento delle stime fatte in giugno per determinate entrate, dalla riduzione di entrate causata dalla misura di revisione dei compiti consistente nel trasferimento della Clinica abitativa, ricreativa e di lavoro (CARL) dall'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ad un'apposita Fondazione (-10.6 milioni di franchi) e dall'aumento delle imposte e di altre entrate (in particolare di partecipazioni comunali).

## **5.1. Misure sul fronte delle spese correnti**

Rispetto alla prima versione di preventivo, il Consiglio di Stato ha individuato una serie di misure che permettono di limitare la crescita delle uscite correnti per un importo di 109.4 milioni di franchi.

Il pacchetto comprende le misure sul personale (19.8 milioni di franchi), il differimento di 6 mesi del risanamento della Cassa pensioni (10.5 milioni di franchi), misure di risparmio puntuale che hanno incidenza ancora sulle spese del personale (8.3 milioni di franchi: vi rientrano ad esempio i provvedimenti sulla griglia oraria nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali, la riduzione del monte ore per le attività nelle sedi scolastiche), contenimenti delle spese per beni e servizi (10.8 milioni di franchi), il contenimento degli interessi passivi in seguito alle decisioni sugli investimenti e alla riduzione del deficit, le misure di risparmio e le revisioni di stima sui contributi cantonali (per un importo complessivo di 39.9 milioni di franchi) e altre variazioni minori.

Aggiungendo il minor onere per ammortamenti amministrativi si arriva ad un totale di 117.5 milioni di franchi. La differenza rispetto al totale indicato sopra di 120.4 milioni di franchi è data dalla revisione della stima sulle uscite per riversamento di contributi da terzi (2.9 milioni di franchi).

## **5.2. Misure sul fronte delle entrate correnti**

La manovra di riequilibrio comprende anche un consistente intervento sul fronte delle entrate e in particolare delle imposte. Le misure non si limitano al 2005, ma hanno in parte incidenza su tutto il periodo di pianificazione finanziaria (quindi fino al 2007), in parte anche negli anni successivi, essendo strutturali.

Per quanto riguarda gli aumenti di imposte, il provvedimento finanziariamente più rilevante per il 2005 è il raddoppio delle aliquote dell'imposta immobiliare a carico delle persone giuridiche; per il 2006 e il 2007 l'aumento è invece limitato al 50 %. Le persone giuridiche contribuiranno al risanamento finanziario anche con un supplemento di 0.5 punti sull'aliquota d'imposta sugli utili, che per gli anni 2005-2007 viene così portata dal 9 al 9.5 %. Quest'ultima misura si applicherà anche alle imposte comunali.

I contribuenti tassati alla fonte avranno un aggravio di 4 milioni di franchi più 1.4 milioni di franchi quale correzione del meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale. Sempre per quest'ultimo motivo, le persone fisiche pagheranno un supplemento del 2.215 % sull'imposta sul reddito (+ 13 milioni di franchi). Infine, la reintroduzione dell'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata avrà un effetto limitato nel 2005 (0.7 milioni di franchi) e pieno dal 2006 (+ 21.8), anno per il quale si rinuncia anche all'abolizione dell'imposta di bollo sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie (in totale 21.8 milioni di franchi). L'imposta di bollo è contabilizzata per cassa e non per competenza.

Il totale degli aumenti di imposte veri e propri per il 2005 ammonta così a 56.1 milioni di franchi, cui si aggiungono i 9.1 milioni di franchi sulle imposte comunali. A questo si aggiungono l'aumento della quota parte dell'Imposta federale diretta dovuto all'aggiornamento della stima di riparto e l'aumento del gettito complessivo delle imposte cantonali dovuto all'aggiornamento delle stime di Piano finanziario, sulla base dei nuovi dati economici del BAK e dei dati di preconsuntivo 2004. Il totale generale dell'aumento di gettito è di 70.4 milioni di franchi rispetto al primo progetto di Preventivo 2005.

Vi sono inoltre alcune misure di aumento delle entrate non fiscali per un totale di 15.2 milioni di franchi e una diminuzione di entrate per 10.9 milioni di franchi dovuta al menzionato trasferimento del CARL dall'OSC ad un'apposita fondazione. Il saldo generale sulle entrate è un aumento di 74.7 milioni di franchi rispetto al primo progetto di preventivo. Il quadro complessivo della manovra sul fronte delle entrate è dato nella tabella seguente:

	<b>Modifiche delle entrate</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>1.</b>	<b>Imposte alla fonte</b>			
<b>A</b>	Correzione delle direttive in materia di imposte alla fonte per quanto riguarda il riconoscimento di figli fino a 25 anni agli studi	1.0	1.0	1.0
<b>B</b>	Correzione delle direttive in materia di imposte alla fonte per quanto riguarda il riconoscimento di figli a carico	3.0	3.0	3.0
<b>2.</b>	<b>Imposte persone giuridiche</b>			
<b>C</b>	Raddoppio delle aliquote di cui all'articolo 98 LT (imposta immobiliare persone giuridiche) per il 2005, aumento del 50% per il 2006 e 2007: l'aumento viene dimezzato nel caso in cui a consuntivo si registra un autofinanziamento uguale o superiore a 0 dopo l'eventuale ristorno e viene annullato se si registra un risultato d'esercizio in pareggio o positivo, sempre dopo l'eventuale ristorno.	26.0	13.0	13.0
<b>D</b>	Supplemento all'aliquota d'imposta sugli utili delle persone giuridiche di 0,5 punti per gli anni 2005, 2006, 2007	11.0	11.0	11.0
<b>3.</b>	<b>Correzione del meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale</b>			
<b>E</b>	Aumento delle aliquote (+2,215%) solo per il 2005 (imposte persone fisiche e fonte)	14.4	---	---
<b>4.</b>	<b>Reintroduzione/mantenimento dell'imposta di bollo</b>			
<b>F</b>	a) contratti per scrittura privata b) atti notarili e cartelle ipotecarie c) documenti bancari (effetto dal 2008: 16.7 milioni di franchi)	0.7 --- ---	13.2 8.6	13.2 8.6
<b>5.</b>	<b>Revisione delle imposte di circolazione e navigazione</b>			
<b>G</b>	Introduzione dell'ecobonus e adeguamento al rincaro intervenuto dal 1998	---	6.0	6.0
	<b>TOTALE aumento imposte (1+2+3+4+5)</b>	<b>56.1</b>	<b>55.8</b>	<b>55.8</b>
<b>6.</b>	<b>Aumento del gettito e delle entrate rispetto ai dati del Piano finanziario del dicembre 2003</b>			
<b>H</b>	Aumento del gettito fiscale complessivo dovuto all'aggiornamento delle stime rispetto al Piano finanziario	9.0	4.0	6.0
<b>I</b>	Aumento della quota parte IFD dovuto all'aggiornamento della stima di riparto	5.3	5.3	5.3
	<b>TOTALE PARZIALE 6</b>	<b>14.3</b>	<b>9.3</b>	<b>11.3</b>
<b>7.</b>	<b>Aumenti di altre entrate</b>			
<b>L</b>	Aumenti di entrate varie da tutti i Dipartimenti	7.7	7.7	7.7
<b>M</b>	Aumento della partecipazione dei Comuni al finanziamento delle spese assistenziali	3.7	3.7	3.7
<b>N</b>	Aumento della partecipazione dei Comuni al finanziamento delle spese sociali (AM, AVS, AI, PC AVS/AI)	3.8	3.8	3.8
	<b>TOTALE aumento entrate (L+M+N)</b>	<b>15.2</b>	<b>15.2</b>	<b>15.2</b>
	<b>TOTALE PARZIALE imposte + entrate (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>85.6</b>	<b>80.3</b>	<b>82.3</b>
<b>8.</b>	<b>Diminuzione di entrate</b>			
<b>O</b>	Diminuzione di entrate dovute alla creazione della Fondazione per il CARL di Mendrisio	-10.9	-10.9	-10.9
	<b>TOTALE COMPLESSIVO aumento entrate</b>	<b>74.7</b>	<b>69.4</b>	<b>71.4</b>

Le misure sull'imposta alla fonte, sul bollo, sulle imposte di circolazione (che verranno adattate dal 2006) e sulle entrate diverse di cui al punto 7 della tabella sono strutturali, poiché avranno effetto anche dopo il 2007. L'effetto strutturale annuo nella legislatura è pari a 47 milioni di franchi, cui si aggiungeranno dal 2008 altri 16.7 milioni di franchi dell'imposta di bollo sui documenti bancari, per un totale di 63.7 milioni di franchi.

### **5.2.1. La correzione del meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale**

Come indicato sopra, il Consiglio di Stato propone di rivedere anche per il 2005 il meccanismo di neutralizzazione del passaggio dalla tassazione biennale alla tassazione annuale per le persone fisiche. La crescita economica (nominale) nettamente inferiore alla media ventennale, che era stata considerata nell'ambito del messaggio sul quarto pacchetto fiscale e sull'introduzione della tassazione annuale, determinerebbe in effetti uno sgravio fiscale supplementare in misura eccessiva.

Come era già stato ricordato nel messaggio sul Preventivo 2004 (no. 5432), il messaggio no. 5138 e il relativo documento allegato contenevano una spiegazione dettagliata del meccanismo della neutralizzazione. L'obiettivo era passare dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando senza penalizzare il contribuente per il solo fatto di cambiare il sistema d'imposizione. In pratica, la nuova base impositiva anticipa, per sempre, di due anni il periodo di computo rispetto al previgente sistema. Si trattava di trovare un fattore di correzione che rendesse neutrale **sul lungo periodo** questo cambiamento. Era chiaro sin dall'inizio che l'obiettivo sarebbe stato raggiunto nel corso di diversi anni e non necessariamente doveva essere raggiunto subito. La Commissione speciale in materia tributaria si era chinata in modo approfondito sul tema, osservando che un evolversi della congiuntura diverso dalla media ventennale avrebbe comportato due possibili effetti:

- nell'ipotesi di una crescita superiore alla media una insufficiente correzione, ciò che avrebbe significato un aumento del carico fiscale;
- nel caso contrario, quindi di una crescita effettiva inferiore ai parametri calcolati, vi sarebbe stata invece una diminuzione supplementare del carico fiscale.

È evidente che queste situazioni si presenteranno in modo altalenante sul lungo periodo e avranno, come era nelle intenzioni, un effetto complessivo compensatorio, in modo da soddisfare la neutralità del cambiamento sul lungo periodo. La crisi economica con cui siamo stati confrontati all'indomani del cambiamento evidenzia un marcato scostamento rispetto alle previsioni fatte al momento dell'introduzione del nuovo sistema impositivo per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Nelle tabelle seguenti sono ripresentati i dati aggiornati sulla crescita economica (fonte: BAK, ottobre 2004) e la verifica dell'impatto del meccanismo di neutralizzazione per il passaggio alla tassazione annuale:

<b>Anno</b>	<b>PIL reale</b>	<b>PIL nominale</b>	<b>Anno</b>	<b>PIL reale</b>	<b>PIL nominale</b>
2001	0.43 %	1.14 %	2005	1.24 %	3.28 %
2002	- 0.78 %	0.90 %	2006	1.36 %	2.48 %
2003	0.18 %	1.09 %	2007	1.34 %	2.70 %
2004	1.49 %	3.20 %			

(fonte: BAK)

Anno	Reddito (franchi)	Media biennio	Differenza rispetto a media biennio precedente	Differenza %	Neutralizzazione	Scostamento	Base gettito/Minor gettito (in milioni di franchi)			
							2003	2004	2005	2006
2000	100'000									
2001	101'140	101'595								
2002	102'050									
2003	103'162	104'813	1'567	1.542 %	7.122 %	5.580 %	31.2			
2004	106'463		4'868	4.791 %	7.122 %	2.331 %		13.2		
2005	109'955	111'318	5'142	4.906 %	7.122 %	2.215 %			13.0	
2006	112'682		7'869	7.508 %	7.122 %	-0.386 %				- 2.3

Con il meccanismo di neutralizzazione adottato, si nota che per gli anni 2003, 2004 e 2005 la correzione delle aliquote risulta superiore all'evoluzione economica effettiva (7.122 % contro 1.542 % nel 2003, rispettivamente 4.791 % nel 2004, rispettivamente 4.906% nel 2005). Considerata la difficile situazione dei conti cantonali, si ritiene giustificato intervenire in via eccezionale - come già effettuato nel 2004 - a correggere la neutralizzazione dell'anno 2005, prevedendo il prelievo una tantum di un importo pari al 2.215 % (corrispondente all'aggravio dovuto alla decisione di correggere il meccanismo della neutralizzazione) dell'imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche ed un pari adeguamento delle tabelle 2005 dell'imposta alla fonte.

Con questa misura si evita uno sgravio fiscale supplementare pari a 13.0 milioni di franchi per le persone fisiche e a 1.4 milioni di franchi per i contribuenti tassati alla fonte. In totale, il recupero di gettito fiscale ammonta a 14.4 milioni di franchi.

Imposta	Gettito 2005 senza misura	Gettito 2005 con misura straordinaria	Differenza
Imposta reddito persone fisiche	672.3	685.3	+ 13.0
Imposta alla fonte	63.0	64.4	+ 1.4

Si ribadisce il carattere straordinario della misura proposta nell'ambito del Preventivo 2005. Formalmente, la misura straordinaria sulle entrate viene applicata, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, come un aggravio una tantum del 2.215 % e non come modifica delle aliquote. Aggravio che vale anche per i contribuenti assoggettati alle imposte alla fonte. Questo supplemento d'imposta non avrà invece effetti a livello comunale.

La decisione presa dal Consiglio di Stato nel 2004 (e confermata quest'anno) di intervenire sul meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale ha per effetto di abbandonare il concetto inizialmente impostato sul lungo periodo, sostituendolo con degli interventi a corto termine. La prima correzione, effettuata nell'ambito del Preventivo 2004 (sulla base dei dati BAK dell'ottobre 2003), ha comportato un supplemento del 3.823 % corrispondente a un gettito supplementare di 21.9 milioni di franchi. Ad un anno di distanza, il più recente adeguamento dei dati BAK sulla crescita economica indica che la correzione della neutralizzazione per l'anno 2004 avrebbe dovuto essere fissata al 2.331 % soltanto, corrispondente ad un supplemento di gettito di 13.2 milioni di franchi. Con il supplemento del 3.823 %, invece, i contribuenti hanno subito un aggravio d'imposta effettivo dell'1.492 %, pari ad un prelievo d'imposta eccessivo di 8.7 milioni di franchi (vedi tabella).

<b>Dati BAK</b>	<b>PIL reale</b>	<b>PIL nominale</b>	<b>Correzione</b>	<b>Gettito (mio fr.)</b>
ottobre 2003	1.01 %	2.20 %	3.823 %	21.9
ottobre 2004	1.49 %	3.20 %	2.331 %	13.2
differenza	+ 0.48 %	+ 1.00 %	- 1.492 %	- 8.7

L'esame dei dati permette altresì di constatare come il meccanismo di neutralizzazione originariamente stabilito, in presenza di una crescita economica nominale consistente (crescita media del 2.88 % negli anni 2005 e 2006), adempie quasi completamente all'obiettivo inizialmente perseguito, che era quello di non far pagare ai contribuenti più imposte di quelle che avrebbero pagato nell'ipotesi del mantenimento del sistema di imposizione praenumerando biennale. Per coerenza, se dovessero essere confermate le ipotesi di crescita, il meccanismo di correzione della neutralizzazione adottato dal Consiglio di Stato nel 2004 e nel 2005 dovrebbe concedere ai contribuenti nel 2006 uno sgravio dello 0.386 %. Se questa correzione non dovesse essere effettuata, la conseguenza sarebbe un aggravio di imposta pari allo 0.386 % (corrispondente ad un prelievo d'imposta supplementare di 2.3 milioni di franchi).

### **5.3. Misure con impatto sui Comuni**

L'elaborazione di un pacchetto di contenimento del deficit di 192 milioni di franchi ha inevitabilmente obbligato il Governo ad analizzare i flussi finanziari con i Comuni. In base al principio della simmetria dei sacrifici, il Governo ha deciso di adottare in modo mirato alcuni provvedimenti, cercando comunque di limitarne le conseguenze negative. Il saldo tra misure di aggravio e maggiori entrate per i Comuni è positivo per questi ultimi: 6.7 milioni di franchi. Questi i cambiamenti:

- 0.55 mio di fr. nel settore delle tutele dove si propone il trasferimento del compito ai comuni (il Cantone mantiene la funzione di autorità di vigilanza);
- - 8 mio di fr. (sgravio) relativi alla nuova convenzione tariffale con le casse malati per gli istituti per anziani che riduce i contributi comunali di 8 mio di fr.
- 3.7 mio di fr. a seguito della proposta di aumentare la quota comunale al finanziamento dell'assistenza sociale;
- 3.8 mio di fr. dovuti alla proposta d'innalzare il limite per la partecipazione dei comuni al finanziamento delle assicurazioni sociali;
- -1.05 mio di fr. (sgravio) di minori contributi al servizio autolettighe grazie alle nuove tariffe emanate dal Consiglio di Stato;
- -1.5 mio di fr. (sgravio) a seguito delle misure di contenimento delle spese per il personale del Cantone, applicate anche dai comuni;
- 1.15 mio di fr. quale ripercussione delle misure riguardanti la revisioni della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato;
- 3.8 mio di fr. in seguito alla prevista nuova ripartizione degli oneri tra Cantone e comuni nel settore dei trasporti pubblici regionali.
- - 9.1 mio di fr. in seguito al supplemento imposta sull'utile dello 0.5 %.

Il Governo ritiene che queste misure debbano essere considerate tenendo conto dei trasferimenti di oneri avvenuti dal 1999 in poi. La tabella seguente mostra infatti che i comuni hanno beneficiato di un notevole sgravio a seguito di alcune decisioni del Parlamento cantonale che hanno modificato i flussi finanziari tra Cantone e Comuni. Questo sgravio è valutato a quasi 39 mio di fr. nel 2005, nonostante le misure proposte dal Consiglio di Stato.

## Misure con impatto sui Comuni P.2005

	C.2000	C.2001	C.2002	C.2003	P.2004	P.2005	<i>Impatto misure P.2005</i>
Commissioni tutorie: trapasso costi ai Comuni <sup>1)</sup>			-406	-477	-450		<b>550</b>
Assunzione da parte del Cantone costi personale Stato civile					-800	<b>-1'500</b>	
Perequazione finanziaria: fondo di perequazione (ex-fondo di compensazione) <sup>2)</sup>				-6'420	-6'450	<b>-5'044</b>	
Modifiche LEOC, L anziani, L ass e cure a domicilio	-33'300	-28'800	-35'900	-29'100	-23'100	<b>-31'000</b>	<b>-8'000</b>
Assistenza sociale contributo al 30% <sup>1)</sup>		-8'800	-7'700	-10'300	-3'000		<b>3'700</b>
Assicurazioni sociali, aliquota al 10% (P'04 e P'05 stima) <sup>3)</sup>				-8'500	-8'500	<b>-4'700</b>	<b>3'800</b>
Nuove tariffe emanate dal CdS nel settore delle autolettighe <sup>4)</sup>						<b>-1'050</b>	<b>-1'050</b>
Contenimento spese docenti comunali						<b>-1'500</b>	<b>-1'500</b>
Ripercussioni Cassa pensione sui docenti comunali						<b>1'150</b>	<b>1'150</b>
Riduzione 10% contributo cantonale ai docenti comunali	5'000	5'000	5'000				
Soppressione contributo cantonale per pianificazioni sovracomunali (effetto da '06) <sup>5)</sup>							
Soppressione contributo rifacimento acciottolati (effetto da '07) <sup>6)</sup>							
Finanziamento trasporti pubblici						<b>3'773</b>	<b>3'773</b>
Supplemento imposta sull'utile 0.5 %						<b>-9'100</b>	<b>-9'100</b>
Nuove misure legge agricoltura (condotte veterinarie e inseminazione artificiale)					-400	<b>-400</b>	
Soppressione quota ai comuni tassa cani (contropartita misure Legge agricoltura)					400	<b>400</b>	
<b>Totale aggravio ai Comuni</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>5'323</b>	<b>12'973</b>
<b>Totale sgravio ai Comuni</b>	<b>-33'300</b>	<b>-37'600</b>	<b>-44'006</b>	<b>-54'797</b>	<b>-42'700</b>	<b>-54'294</b>	<b>-19'650</b>
<b>Saldo misure (+ aggravio, - sgravio)</b>	<b>-28'300</b>	<b>-32'600</b>	<b>-39'006</b>	<b>-54'797</b>	<b>-42'300</b>	<b>-48'971</b>	<b>-6'677</b>

1) Per le misure riguardanti le Commissioni tutorie e l'assistenza sociale l'impatto effettivo 2005 è maggiore rispetto a quanto risulta confrontando le variazioni 2005-2004 (0.45 mio di fr., rispettivamente 3 mio di fr.). Rispetto al valore di preventivo 2005 mantenendo lo status quo, l'aggravio per i comuni è infatti di 0.55 mio di fr. per quanto riguarda il trasferimento dei costi relativi alle tutele ai comuni e di 3.7 mio di fr. per quanto concerne l'aumento della partecipazione comunale alle spese assistenziali. Per quanto attiene al finanziamento delle Commissioni tutorie, va specificato che il 0.55 mio di fr. di impatto 2005 si basa su una richiesta di potenziamento delle Commissioni avanzata dai Comuni, sulla quale il CdS non si era ancora determinato.

2) Le cifre esposte mostrano il vantaggio portato ai Comuni dalla modifica della quota di partecipazione al finanziamento del Fondo, scesa dal 50% (Legge Compensazione) al 20% (Legge Perequazione)

3) Per quanto riguarda i valori di P2004 e P2005, non disponendo di una stima per questi anni, quale dato di base si è utilizzato il valore del 2003 (-8.5 mio) che a sua volta per il momento è ancora una stima.

4) In questo settore, si ricorda che nel 1998, a seguito di un primo aggiornamento delle tariffe, i Comuni avevano beneficiato di una riduzione di 2.3 mio di fr.

5) L'aggravio per i comuni è stimato a 0.25 mio di fr. nel 2006.

6) L'aggravio per i comuni è stimato a 0.04 mio di fr. nel 2007.

La tabella non tiene inoltre conto degli importanti crediti stanziati dal Cantone per i progetti di aggregazione già realizzati (50.5 mio di fr. circa) e previsti per quelli attualmente all'esame del Parlamento (37 mio di fr. circa).

L'evoluzione dettagliata dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni dal 1997 sarà presentata nel primo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 2004-2007.

## **6. CONFRONTO DEL PREVENTIVO 2005 CON IL PREVENTIVO 2004**

Il conto di gestione corrente indica a Preventivo 2005 un disavanzo d'esercizio di 262.2 milioni di franchi rispetto ai 305.4 milioni di franchi secondo il Preventivo 2004 corretto dopo la votazione popolare del Gran Consiglio. La diminuzione del disavanzo d'esercizio è pertanto di 43.2 milioni di franchi, pari a - 14.1 %

Il disavanzo totale del conto amministrativo è per l'anno 2005 pari a 274.3 milioni di franchi, inferiore pertanto di 80.6 milioni di franchi, pari a -22.7 %, a quello secondo il Preventivo 2004 (354.9 milioni di franchi). L'onere netto per investimenti passa dai 261.5 milioni di franchi del Preventivo 2004 ai 221.0 milioni di franchi del Preventivo 2005, con una diminuzione del 15.5 % (- 40.5 milioni di franchi).

L'autofinanziamento, pari a - 53.2 milioni di franchi, migliora di 40.2 milioni di franchi, ossia del 43.0 % rispetto a quello secondo il Preventivo 2004. Il grado di autofinanziamento per l'anno 2005 rimane negativo.

Gli addebiti interni sono uguali agli accrediti interni e pertanto non modificano il risultato d'esercizio. Rispetto al Preventivo 2004 diminuiscono di 5.0 milioni di franchi.

## Confronto Preventivo 2005/2004 in milioni di franchi

	P. 2005	P. 2004	Differenza mio franchi	%
<b>Spese correnti</b>	<b>2'826.1</b>	<b>2'782.6</b>	<b>+43.5</b>	<b>+1.6</b>
30 Spese per il personale	807.7	820.6	-12.9	-1.6
31 Spese per beni e servizi	241.6	235.0	+6.6	+2.8
32 Interessi passivi	59.3	52.3	+7.0	+13.4
33 Ammortamenti	226.7	232.5	-5.8	-2.5
34 Partecipazioni e contributi	76.2	81.3	-5.1	-6.3
35 Rimborsi a enti pubblici	4.1	4.0	+0.1	+2.5
36 Contributi cantonali	1'178.5	1'132.6	+45.9	+4.1
37 Riversamento contributi da terzi	76.7	65.8	+10.9	+16.6
38 Versamenti a finanziamenti speciali	9.6	7.7	+1.9	+24.7
39 Addebiti interni	145.7	150.7	-5.0	-3.3
<b>Ricavi correnti</b>	<b>2'563.9</b>	<b>2'477.2</b>	<b>+86.7</b>	<b>+3.5</b>
40 Imposte	1'314.9	1'250.7	+64.2	+5.1
41 Regalie, monopoli, patenti e concessioni	172.1	166.4	+5.7	+3.4
42 Redditi della sostanza	58.7	57.2	+1.5	+2.6
43 Tasse, multe, vendite e rimborsi	192.5	196.5	-4.0	-2.0
44 Partecipaz. a entrate e contributi	146.1	137.0	+9.1	+6.6
45 Rimborsi da enti pubblici	32.6	34.9	-2.3	-6.6
46 Contributi per spese correnti	423.0	415.7	+7.3	+1.8
47 Contributi da terzi da riversare	76.7	65.8	+10.9	+16.6
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	1.6	2.5	-0.9	-36.0
49 Accrediti interni	145.7	150.7	-5.0	-3.3
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-262.2</b>	<b>-305.4</b>	<b>+43.2</b>	<b>-14.1</b>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>422.3</b>	<b>463.9</b>	<b>-41.6</b>	<b>-9.0</b>
50 Investimenti in beni amministrativi	306.0	323.9	-17.9	-5.5
52 Prestiti e partecipazioni in beni amm.	8.7	13.3	-4.6	-34.6
56 Contributi per investimenti	82.1	93.1	-11.0	-11.8
57 Riversamento contributi per investimenti	25.5	33.6	-8.1	-24.1
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>201.3</b>	<b>202.4</b>	<b>-1.1</b>	<b>-0.5</b>
60 Alienazione di beni amministrativi	0.7	0.7	+0.0	+0.0
62 Rimborso prestiti e partecipazioni	8.4	8.3	+0.1	+1.2
63 Rimborsi per investimenti	0.7	0.5	+0.2	+40.0
64 Restituzione contributi per investimenti	0.1	0.1	+0.0	+0.0
66 Contributi da terzi per investimenti	166.0	159.2	+6.8	+4.3
67 Contributi per investimenti da riversare	25.5	33.6	-8.1	-24.1
<b>Onere netto per investimenti</b>	<b>221.0</b>	<b>261.5</b>	<b>-40.5</b>	<b>-15.5</b>
<b>Risultato totale</b>	<b>-274.2</b>	<b>-354.9</b>	<b>+80.7</b>	<b>-22.7</b>
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-53.2</b>	<b>-93.4</b>	<b>+40.2</b>	<b>+43.0</b>

## 6.1. Osservazioni ai singoli gruppi di spesa

### 6.1.1. (30) Spese per il personale (- 12.9 milioni di franchi)

Le spese per il personale sono stimate a Preventivo 2005 a 807.7 milioni di franchi, con una diminuzione di 12.9 milioni di franchi, pari a - 1.6 %, rispetto al Preventivo 2004 (820.6 milioni di franchi). La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese correnti è del 28.6 % secondo il Preventivo 2005, contro il 29.7 % del Preventivo 2004. Riferita alle sole uscite correnti la percentuale delle spese per il personale è del 32.7 % per il 2005, in diminuzione rispetto al Preventivo 2004 (34.3 %).

Per la stima dell'evoluzione delle spese del personale è stato ipotizzato un tasso di rincaro dello 0.6 %.

Nell'allestimento del Preventivo 2005, elaborato nel corso dell'estate, è stata considerata un'ipotesi di calcolo che prevede, accanto ai fattori di crescita ordinaria, una riduzione del personale del 2 % applicata indistintamente a tutti i Dipartimenti. Tale decisione considera il personale nominato, incaricato ed ausiliario, ad eccezione delle unità interamente finanziate da terzi (oneri sociali inclusi) per i quali un'eventuale diminuzione numerica non avrebbe alcun effetto positivo sul risultato d'esercizio.

Per quanto attiene al 2005, è stata proposta una serie di misure, negoziate in ripetuti incontri con le Associazioni del personale, che permettono di contenere la spesa di 19.8 milioni di franchi con però un minor risparmio di 6.0 milioni rispetto alle proposte iniziali del Consiglio di Stato (25 agosto 2004 = 25.8 milioni).

Si tratta dei seguenti provvedimenti, confermati pure negli anni 2006 e 2007, ad eccezione del blocco degli scatti, delle promozioni e degli avanzamenti, limitato al solo 2005:

1. Rincaro riconosciuto nella misura del 50 % (ritenuto un rincaro annuo non superiore al 2 %).
2. Blocco degli scatti, promozioni ed avanzamenti (la misura non tocca i docenti cantonali).
3. Effettivi del personale PPA e CPA: riduzione supplementare dell'1 % (OSC esclusa).
4. Contributo straordinario al risanamento delle finanze: 2.20 % dello stipendio, esenti i primi fr. 20'000.-. (la misura non tocca il personale ausiliario, per il quale già valgono altri provvedimenti).

Nel corso delle trattative con le Associazioni del personale, il Consiglio di Stato ha proposto pure una serie di misure "attive", che possono essere così sintetizzate:

1. Trasformazione in incarico delle supplenze dopo 6 mesi (docenti cantonali)
2. Rivalutazione parziale delle funzioni della Polizia cantonale
3. Precariato: consolidamento parziale delle funzioni degli "ausiliari"
4. Copertura a CP delle indennità per le funzioni manuali

L'effetto finanziario delle misure proposte può essere così riassunto:

- Rincaro (novembre 2004) al 50 %	ca. 2.25
- Blocco scatti, promozioni, avanzamenti	ca. 4.50
- Riduzione supplementare degli effettivi 1 %	ca. 3.60
- Contributo straordinario	ca. 11.03
- Trasformazione supplenze	ca. + 0.50

- Rivalutazione parziale funzioni Polca	ca. + 0.50
- Consolidamento parziale delle funzioni degli "ausiliari"	ca. + 0.30
- Copertura a CP delle indennità funzioni manuali	ca. +0.30
<b>Totale misure di contenimento della spesa</b>	<b>ca. 19.80</b>

La proposta del DSS di creazione della fondazione CARL, scorporando quest'ultimo dai conti dell'amministrazione cantonale, ha portato ad un'ulteriore riduzione delle spese del personale pari a 10.7 milioni di franchi. In considerazione di ciò, l'OSC ridurrà i propri effettivi per il periodo 2005-2007 limitatamente all'1.5 %. La riduzione del personale dello Stato non verrà applicata al CARL, poiché già attualmente finanziato interamente da terzi.

Analogamente agli scorsi anni, restano in vigore altri provvedimenti di risparmio e precisamente: la riduzione degli stipendi iniziali ai neo-assunti e la riduzione degli stipendi agli ausiliari supplenti (sostituzioni di titolari assenti per malattia, infortunio, congedo per gravidanza o altro).

#### **6.1.1.1. Rinvio dell'entrata in vigore della modifica della legge sulla cassa pensioni**

Con il Messaggio no. 5526 del 26 maggio 2004, il Consiglio di Stato ha proposto una modifica della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e della legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro. Questo Messaggio, tuttora all'esame del Parlamento, prevede delle misure di risanamento della Cassa pensioni con una simmetria di sacrifici tra i datori di lavoro e gli assicurati. Gli interventi proposti comportano sia un aumento dei contributi, sia una riduzione delle prestazioni. La data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche legislative è il 1.1.2005. Questa data era stata motivata nel Messaggio sia con le esigenze improrogabili di risanamento della Cassa pensioni, sia con argomentazioni di natura tecnica. Le motivazioni tecniche fanno riferimento all'obbligo di modificare alcune normative cantonali contrarie alla prima revisione della LPP e alla necessità di definire per il 1.1.2005 le modalità di calcolo dell'adeguamento delle rendite al rincaro, poiché l'attuale sistema è desueto.

Il progetto di Preventivo 2005 ha quindi considerato, nella sua prima versione, i maggiori impegni che derivavano al Cantone, conformemente al contenuto del Messaggio sul risanamento della Cassa pensioni e quantificati in 21'012'500 franchi. La situazione particolarmente grave delle finanze cantonali ha indotto questo Consiglio a decidere di posticipare di sei mesi l'entrata in vigore delle proposte legislative sul risanamento della Cassa pensioni, salvaguardate quelle modifiche d'ordine formale che devono necessariamente essere adottate per il 1.1.2005, ma che non hanno conseguenze finanziarie particolari per il Cantone. Questa decisione comporta una riduzione dell'onere a carico del Cantone, limitatamente al 2005, di 10'506'250 franchi per rapporto alla prima versione del Preventivo 2005.

Per dar seguito a questa decisione sarà presentato ancora prima della fine del corrente mese un messaggio aggiuntivo al Messaggio no. 5526 del 26 maggio 2004 con le nuove proposte circa i termini dell'entrata in vigore delle modifiche legislative riguardanti il risanamento della Cassa pensioni. Conformemente all'articolo 43 della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, su questo messaggio aggiuntivo sarà sentita la Commissione della Cassa.

### **6.1.2. (31) Spese per beni e servizi (+ 6.6 milioni di franchi)**

Le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2005 a 241.6 milioni di franchi, con un aumento rispetto al Preventivo 2004 di 6.6 milioni di franchi (+ 2.8 %).

L'incremento più importante è alla voce spese per emissione prestiti dovuta alla copertura del disavanzo d'esercizio e la restituzione di un prestito di 200 milioni di franchi a dicembre '05.

Le differenze più importanti fra Preventivo 2005 e Preventivo 2004 sono (in milioni di franchi):

Spese per affrancazione postale e tasse ccp	+ 1.5
Spese amministrative per sostegno rifugiati	- 0.3
Spese di cura per profilassi anticarie	-0.8
Formazione professionale: corsi per disoccupati	+1.4
Contratti con mense comunali	+ 0.4
Manutenzione ordinaria strade	+ 0.3
Acquisto veicoli	- 0.2
Spese per emissioni prestiti	+ 6.0
Spese per progetti informatici	+ 1.6
Acquisto apparecchiature informatiche	-0.6
Acquisto materiale d'ufficio	-0.5
Arredamento e mobili	- 0.3
Gestione fisconew	-0.8

### **6.1.3. (32) Interessi passivi (+ 7.0 milioni di franchi)**

Il risultato negativo previsto con il Preventivo 2005 e la restituzione di un prestito obbligazionario di 200 milioni di franchi prevista per dicembre 2005, rende necessario assumere nuovi capitali nel corso del 2005, che andranno ad aggiungersi a quelli assunti nel corso del 2004, 400 milioni di franchi, a tassi d'interesse comunque inferiori rispetto alle previsioni fatte nell'autunno 2003.

### **6.1.4. (33) Ammortamenti (- 5.8 milioni di franchi)**

Gli ammortamenti patrimoniali, che concernono soprattutto le perdite e i condoni su imposte e crediti, sono valutati a 17.7 milioni di franchi (Preventivo 2004: 20.5 milioni di franchi), quelli amministrativi a 209.0 milioni di franchi (Preventivo 2004: 212 milioni di franchi).

L'onere per ammortamenti amministrativi è stimato sulla base dei seguenti tassi percentuali calcolati sul valore delle singole categorie di beni amministrativi da ammortizzare:

Strade	12 %	sul valore residuo
Fabbricati	12 %	sul valore residuo
Demanio forestale	12 %	sul valore residuo
Mobilio	50 %	sul valore residuo
Investimenti A2000	33 $\frac{1}{3}$ %	sul valore iniziale
Contributi per investimenti	25 %	sul valore residuo

Il tasso d'ammortamento medio, calcolato sull'intero patrimonio amministrativo da ammortizzare, si fissa al 16 % circa e rimane invariato rispetto a quello deciso dal

Consiglio di Stato negli obiettivi di Piano finanziario 2000-2003. Il minor onere per ammortamenti amministrativi previsto a Preventivo 2005 rispetto al 2004 (-5.8 milioni di franchi) è dovuto ad un minor volume d'investimenti da ammortizzare per l'esercizio 2005.

**6.1.5. (34) Partecipazione a entrate e contributi senza precisa destinazione (- 5.1 milioni di franchi)**

Questo gruppo di spesa contiene le quote di partecipazione sulle entrate del Cantone a favore dei comuni e i contributi di compensazione diretta e di livellamento della capacità finanziaria dei comuni.

Nell'ambito della perequazione finanziaria intercomunale sono spariti i contributi per la compensazione diretta, mentre aumentano, come per il Preventivo 2004 i contributi per il livellamento della potenzialità fiscale.

Le differenze più importanti fra Preventivo 2005 e Preventivo 2004 sono (in milioni di franchi):

Contributi per la compensazione diretta	- 0.5
Contributi di livellamento potenzialità fiscale	+ 4.7
Contributo per aiuto transitorio	- 7.6

**6.1.6. (36) Contributi cantonali (+ 45.9 milioni di franchi)**

L'onere per contributi cantonali è stimato a Preventivo 2005 a 1'178.5 milioni di franchi, con un aumento rispetto al Preventivo 2004 di 45.9 milioni di franchi, pari ad un incremento del 4.1 %. Si tratta, come da alcuni anni a questa parte, della crescita più importante tra tutte le voci del Preventivo, registrata in particolare nel settore delle assicurazioni sociali.

In merito a singole posizioni che presentano un'importante variazione delle cifre di Preventivo 2005 rispetto al 2004 osserviamo quanto segue:

- Il contributo cantonale a Comuni per risanamenti finanziari (+ 6.8 milioni di franchi) è la conseguenza finanziaria delle aggregazioni comunali.
- La crescita dei contributi cantonali ai fondi AVS/AI (+ 6.6 milioni di franchi) è una stima fornita dalla Centrale di compensazione di Ginevra.
- Contributi per il pagamento dei premi di cassa malati: + 9.7 milioni di franchi. La crescita è dovuta all'incremento del numero dei beneficiari e all'aumento dei premi per il 2005.
- Contributo cantonale per assegni integrativi di prima infanzia e familiari: +4.0 milioni di franchi, dovuto all'incremento delle richieste.
- Contributo cantonale per assistiti a domicilio: il forte incremento rispetto al 2004 è dovuto alla sottostima dell'importo per il 2004 di questo contributo. A preconsuntivo infatti il superamento di credito per questa voce di spesa è stimato a 12.5 milioni di franchi.

Di seguito sono elencate le differenze più importanti fra il Preventivo 2005 e quello 2004 (in milioni di franchi):

Contributi cantonali a comuni per risanamenti finanziari	+ 6.8
Contributi cantonali al fondo centrale AVS/AI	+6.6
Contributi per i premi di cassa malati	+8.4
Contributo cantonale per assegno familiare integrativo e di prima infanzia	+5.5
Contributo cantonale per assistiti a domicilio	+10.0
Contributo agli istituti per casi sociali	+ 3.6
Contributo cantonale agli asili nido	+ 1.7
Contributi cantonali ai rifugiati	- 1.2
Contributo cantonale per anticipo alimenti	- 1.7
Contributi alle case per anziani	-1.7
Contributo SUPSI	+ 1.0
Contributo cantonale per spese di gestione USI	+1.7
Contributo cantonale alle imprese di trasporto	+ 3.1

L'evoluzione dei contributi per grandi gruppi (contributi sottoposti al DL allegato al Preventivo 2000, contributi versati direttamente alle persone e altri contributi) dal 2001 risulta essere la seguente (in migliaia franchi):

	<b>C. 2000</b>	<b>C. 2001</b>	<b>C. 2002</b>	<b>C. 2003</b>	<b>P. 2004</b>	<b>P. 2005</b>
Totale DL*	282'075	301'698	343'549	363'365	348'788	351'075
Totale 366**	270'815	259'717	276'507	298'571	308'845	326'479
Altri contributi	366'274	376'157	398'433	418'499	474'987	500'956
<b>Totale GR 36</b>	<b>919'164</b>	<b>937'572</b>	<b>1'018'489</b>	<b>1'080'435</b>	<b>1'132'620</b>	<b>1'178'510</b>

\*DL Contributi a Enti e Istituti

\*\*366 Contributi alle persone

Il totale DL tiene conto delle modifiche successive apportate alla lista dei contributi originariamente sottoposti al DL del 2000.

A partire dal P2004 dal contributo all'EOC sono stati scorporati i contributi per degenze camere private (24.7 mio). Questo importo nel 2004 figura sotto la voce "altri contributi", mentre fino al 2003 era incluso nei contributi del DL".


	<b>2001/2000</b>	<b>2002/2001</b>	<b>2003/2002</b>	<b>2004/2003</b>	<b>2005/2004</b>
Totale DL*	7.0%	13.9%	5.8%	-4.0%	0.7%
Totale 366**	-4.1%	6.5%	8.0%	3.4%	5.7%
Altri contributi	2.7%	5.9%	5.0%	13.5%	5.5%
<b>Totale GR 36</b>	<b>2.0%</b>	<b>8.6%</b>	<b>6.1%</b>	<b>4.8%</b>	<b>4.1%</b>

\*DL Contributi a Enti e Istituti

\*\*366 Contributi alle persone

**Grafico 19**

**Evoluzione dei contributi: contributi DL, contributi alle persone e altri contributi**



Dalla tabella e dal grafico si può notare come:

- a partire dal 2002 i contributi in generale hanno una crescita importante.
- i contributi sottoposti al DL del 2000 sono cresciuti in modo più sostenuto rispetto al resto dei contributi fino al 2003. Le misure adottate per la stesura del preventivo 2004 hanno permesso di diminuire la loro crescita; il dato 2005 conferma questa tendenza (+ 0.7 % rispetto al 2004).
- l'evoluzione dei contributi alle persone, compresi nel gruppo 366, risulta più marcata (+ 5.7 %) rispetto alla crescita segnata con il Preventivo 2004 (+ 3.4 %). In questo contesto va segnalato che la politica del Consiglio di Stato in materia di contenimento della spesa pubblica non ha penalizzato i sussidi alle persone;
- gli altri contributi, subiscono un aumento importante con il Preventivo 2004 (+ 13.1 % rispetto al 2003) in quanto dal contributo all'EOC sono stati scorporati i contributi per degenze camere private (24.7 mio). A partire dal P2004 Questo importo nel 2004 figura sotto la voce "altri contributi", mentre fino al 2003 era incluso nei contributi del DL". La tendenza al rialzo per questi contributi è confermata anche per il 2005 (+ 5.5 % rispetto al 2004).

## 6.2. Osservazioni ai singoli gruppi di ricavi

### 6.2.1. (40) Imposte (+64.2 milioni di franchi)

Il dettaglio di questo gruppo è il seguente (in milioni di franchi):

		P. 2005		P. 2004
Imposte persone fisiche	672.3		646.2	
Correzione neutralizzazione	13.0		22.0	
Imposte alla fonte	63.0		60.0	
Correzione neutralizzazione	1.4		2.3	
Adeguamento imposte alla fonte	4.0			
Imposte suppletorie e multe	12.0	<b>765.7</b>	12.0	<b>742.5</b>
Imposte persone giuridiche	263.5		248.5	
Supplemento aliquota utile	11.0			
Supplemento imposta immobiliare	26.0	<b>300.5</b>		<b>248.5</b>
Imposta maggior valore immobiliare	0.1		0.4	
Imposta sugli utili immobiliari	31.0	<b>31.1</b>	28.0	<b>28.4</b>
Tasse iscrizione registro fondiario	47.9		47.4	
Imposta sul bollo	26.6	<b>74.5</b>	36.5	<b>83.9</b>
Imposte di successione e donazione	31.0	<b>31.0</b>	38.0	<b>38.0</b>
Tombole e lotterie	4.3		3.0	
Imposta sui cani	1.1		1.0	
Imposte compagnie assicurazioni	6.7		6.4	
Imposte di circolazione e di navigazione	100.0	<b>112.1</b>	99.0	<b>109.4</b>
<b>Totale</b>		<b>1'314.9</b>		<b>1'250.7</b>

### Introduzione

Nell'elaborazione dei dati di preventivo si fa riferimento alle stime del PIL cantonale elaborate dal BAK di Basilea, dati che sono riportati al capitolo introduttivo riguardanti l'evoluzione economica. Occorre rilevare che le variazioni che questi dati subiscono da un anno all'altro hanno l'effetto di incidere sulle previsioni dei gettiti fiscali, che devono essere aggiornate di conseguenza.

### Persone fisiche

Per determinare le previsioni di gettito delle persone fisiche (PF) per l'anno 2005 ci si basa in primo luogo sugli ultimi dati consolidati a livello di tassazioni emesse. Per il biennio fiscale 2001/2002, le tassazioni emesse raggiungono il 99.3% di casi e circa il 98% del presunto gettito. Si può quindi ritenere i dati di questo biennio come ampiamente rappresentativi e quindi validi per essere considerati come base per una valutazione dei

gettiti dei periodi successivi. I gettiti PF del biennio 2001/2002 e più precisamente del secondo anno del biennio possono così essere riassunti.

Imposta sul reddito	593	milioni di franchi
Imposta sulla sostanza	72	milioni di franchi
Imposte speciali	16	milioni di franchi
<b>Totale</b>	<b>681</b>	<b>milioni di franchi</b>

Questi dati sono influenzati dal cambiamento del sistema d'imposizione, con il passaggio dal praenumerando biennale all'annuale postnumerando. Nel vuoto di tassazione, anni di computo 2001 e 2002, i casi straordinari sono stati considerati nel seguente modo:

- costi straordinari: i costi straordinari sostenuti nel 2001-2002 riconosciuti fiscalmente sono stati presi in considerazione quale rettifica delle tassazioni del biennio 2001-2002 (computo 1999-2000) e hanno avuto una incidenza (diminuzione) sul gettito dell'imposta sul reddito del biennio 2001-2002;
- i redditi straordinari conseguiti nel 2001-2002 sono invece stati oggetto di un'imposizione annua separata a titolo di imposta speciale; queste imposte speciali si sono aggiunte alle altre imposte speciali percepite nel 2001 e nel 2002;
- le due posizioni si neutralizzano sostanzialmente: a fronte di una diminuzione di circa 10 milioni di franchi di gettito dell'imposta sul reddito si sono ottenuti circa 10 milioni di franchi di gettito derivante dalla tassazione di redditi straordinari (imposte speciali). Il gettito complessivo 2001-2002 non muta.

Su questa base e alla luce delle nuove indicazioni circa l'evoluzione del PIL cantonale (dati BAK dell'ottobre 2004) si possono formulare le seguenti previsioni.

Per il 2003 il gettito di competenza delle PF, in particolare per quanto attiene all'imposta sui redditi, è stato adattato in funzione dell'evoluzione del PIL cantonale. Alla luce delle prime indicazioni che riguardano le tassazioni 2003 non vi sono motivi per modificare la valutazione iniziale; nonostante la concomitanza del cambiamento del sistema impositivo, del IV pacchetto fiscale e dell'effetto della neutralizzazione, la valutazione del gettito 2003 di 640 milioni di franchi resta una valutazione attendibile.

Evidentemente un'errata valutazione dei dati riguardanti il primo anno del sistema d'imposizione annuale, oltretutto influenzati da eventi nuovi (IV pacchetto, neutralizzazione e congiuntura), avrebbe importanti conseguenze sul rispetto delle previsioni riguardanti il 2004 e il 2005. Infatti solo verso metà del 2005 si potrà avere un quadro quasi definitivo dell'effettivo gettito del 2003.

Per la valutazione del gettito 2005 è stata utilizzata la base di riferimento 2001/2002, rispettivamente quella 2003, alle quali sono state applicate le più recenti previsioni di crescita del PIL cantonale (dati BAK dell'ottobre 2004).

La misura straordinaria adottata dal Consiglio di Stato per il 2005, che consiste nel prevedere un aggravio un tantum del 2.215% sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, permette di aumentare il gettito 2005 di 13 milioni di franchi. Pertanto il gettito 2005 delle persone fisiche raggiunge complessivamente 685 milioni di franchi, così ripartiti:

Imposta sul reddito	588	milioni di franchi
Imposta sulla sostanza	74	milioni di franchi
Imposte speciali	10	milioni di franchi
<b>Totale intermedio</b>	<b>672</b>	<b>milioni di franchi</b>
Correzione neutralizzazione	13	milioni di franchi
<b>Totale</b>	<b>685</b>	<b>milioni di franchi</b>

## Persone giuridiche

Come base per la valutazione dei gettiti delle persone giuridiche (PG) è preso in considerazione l'esercizio 2001, che può essere ritenuto significativo dal punto di vista dell'accertamento fatto a tutt'oggi.

Il gettito fiscale delle persone giuridiche è stato suddiviso in categorie per settore di attività e genere d'imposta. Questa suddivisione conferma una volta ancora il ruolo fondamentale del settore bancario e parabancario, settore che è all'origine degli importanti incrementi di gettito riscontrati per i periodi 1999 e 2000 ma anche delle importanti flessioni riscontrate nel 2001 e, seppure alla luce di dati parziali, confermato anche per il 2002. Per quanto riguarda gli altri settori, vi è una sostanziale stagnazione dei gettiti.

Seguendo il modello suggerito dallo studio IRE si è proceduto alla scomposizione del gettito delle persone giuridiche per settori economici; nel settore bancario sono state apportate correzioni mirate, in base alle informazioni conosciute attualmente. Il settore bancario e parabancario ha vissuto un momento particolarmente delicato: l'adozione di normative antielusive in paesi a noi vicini, l'andamento delle borse finanziarie, una politica di pressione e di nuova concorrenza internazionale, sono da citare fra i fattori più importanti. Vi sono comunque stati nei primi tre trimestri 2004 segnali incoraggianti sulla ripresa del settore. Questi elementi fanno ipotizzare che nel 2004 il settore bancario ritorni a livelli di utili superiori a quelli riscontrati negli anni 2001-2003 senza però avvicinarsi ai dati riscontrati nel 1999 e soprattutto nel 2000.

Per gli altri rami di attività continuano le operazioni di ristrutturazione che concernono grossi gruppi che potrebbero avere importanti conseguenze sul gettito per il nostro Cantone.

Le previsioni, esclusi gli effetti degli aumenti di imposte, sono le seguenti (in mio di franchi):

Imposta sull'utile	208	milioni di franchi
Imposta sul capitale	29	milioni di franchi
Imposta immobiliare	26	milioni di franchi
<b>Totale</b>	<b>263</b>	<b>milioni di franchi</b>

L'aumento dell'aliquota d'imposta sugli utili e il raddoppio delle aliquote dell'imposta immobiliare danno un gettito supplementare di 11 rispettivamente 26 milioni di franchi, ciò che porta il gettito complessivo delle persone giuridiche stimato per il 2005 a 300 milioni di franchi.

La misura relativa all'imposta sugli utili delle persone giuridiche viene applicata anche alle imposte comunali, con un maggior gettito di 9.1 milioni di franchi, considerato un moltiplicatore medio d'imposta del 83 %.

## Imposte alla fonte

Le previsioni di gettito 2005 per l'imposta alla fonte sono basate sui dati evolutivi del 2004 che confermano le previsioni inserite a P2004. Il normale fattore di crescita del PIL (previsioni BAK ottobre 2004) è stato aumentato del 50% in considerazione del previsto incremento dovuto alla recente entrata in vigore della seconda fase degli accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone. In altre parole, si prevede che il gettito delle imposte alla fonte reagirà in misura più marcata alla crescita economica, essendo probabilmente influenzato positivamente dall'afflusso di lavoratori stranieri, facilitato dai bilaterali. Difficile per contro fare previsioni sul gettito di quei contribuenti che passeranno a regime di tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT). Una eventuale minor entrata nel

contesto delle imposte alla fonte andrebbe in ogni caso a favore del gettito ordinario delle persone fisiche. L'aggravio deciso dal Consiglio di Stato, a titolo di correzione del meccanismo di neutralizzazione, comporta un supplemento d'imposte, a solo favore del Cantone, di 1.4 milioni di franchi.

Nell'ambito delle misure di aumento delle entrate decise dal Governo, saranno adottati correttivi per quanto attiene al riconoscimento di figli a carico e agli studi all'estero. Queste misure danno un maggior gettito di 4 milioni di franchi.

### **Altre imposte**

È intenzione del Consiglio di Stato reintrodurre l'imposta sul bollo cantonale nella sua globalità. La decisione di reintrodurre la legge dal 1° gennaio 2005 non ha effetti immediati sul P2005. L'imposta toccata riguarda infatti il bollo per scritturazioni private, imposta che è generalmente determinata da tassazioni globali e per la quasi totalità è incassata l'anno successivo e contabilizzata per cassa e non per competenza. Nel P2005 sono di conseguenza considerate unicamente le imposte di bollo su documenti bancari che riflettono una leggera diminuzione quale diretta conseguenza degli scudi fiscali italiani, atti notarili e cartelle ipotecarie.

Il settore immobiliare, segnatamente quello delle transazioni, dà segnali contrastanti. Da una parte il numero delle transazioni è in leggero regresso, come attesta anche la leggera contrazione delle tasse di registro fondiario; d'altra parte gli oggetti transati generano maggiori utili imponibili. Considerato che anche il gettito degli utili immobiliari è contabilizzato per cassa, l'effetto della crescita è dilazionato nel tempo in funzione dell'allestimento delle tassazioni, ma soprattutto in funzione degli incassi.

La contrazione del gettito delle imposte di successione e donazione è data da due fattori. Innanzitutto i vecchi casi di successione e donazione relativi a discendenti e ascendenti in linea diretta e fra coniugi, che ancora sottostavano ad imposizione, sono praticante evasi. In secondo luogo si registra una leggera diminuzione dei casi di successione e donazione. Uno dei motivi potrebbe essere ricercato nel fatto che non essendo più imponibili le donazioni fra ascendenti e discendenti diretti, spesso accade che questo tipo di donazioni non è più segnalato all'Ufficio competente (ad eccezione degli immobili). Le aspettative sono quindi di un consolidamento del gettito attorno ai 30 milioni di franchi all'anno. Evidentemente non possono essere previsti eventuali importanti isolati casi di successioni o donazioni imponibili.

#### **6.2.2. (41) Regalie, monopoli, patenti e concessioni (+ 5.7 milioni di franchi)**

L'incremento rispetto al Preventivo 2004 è dovuto in particolare all'aumento della quota sull'utile della Banca nazionale di 3.5 milioni di franchi e delle tasse sui Kursaal di 3.5 milioni di franchi. Tra le diminuzioni di questo gruppo di entrate si segnalano le concessioni aree di servizio (- 1.5 milioni di franchi)

#### **6.2.3. (42) Redditi della sostanza (+ 1.5 milioni di franchi)**

Tra gli aumenti si segnalano in particolare gli introiti dall'affitto posteggi (+0.7 milioni di franchi), gli interessi attivi su conti correnti (+ 0.2 milioni di franchi) e sul collocamento a termine di capitali (+0.3 milioni di franchi) dovuti ad una stima in leggero rialzo dei tassi d'interesse. Rimangono invece ai valori del preventivo 2004 l'utile AET (20 milioni di franchi) e quello di Banca Stato (9.56 milioni di franchi).

**6.2.4. (43) Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi (- 4.0 milioni di franchi)**

L'importo complessivo di questo gruppo ha subito una leggera diminuzione, - 2.0 % rispetto al Preventivo 2004, in particolare dovuta al trasferimento delle tasse di ospedalizzazione alla fondazione CARL (- 5.9 milioni di franchi). Le diminuzioni su determinate voci di ricavo sono state compensate dall'aumento degli introiti previsti su altre posizioni; non si segnalano importanti variazioni sulle singole voci di spesa.

**6.2.5. (44) Partecipazione a entrate e contributi senza precisa destinazione (+ 9.1 milioni di franchi)**

Le quote parte della Confederazione segnano una ripresa dopo la diminuzione stimata per il Preventivo 2004; in particolare sono in crescita: quota sull'imposta preventiva + 0.9 milioni di franchi, quota del 30 % spettante al Cantone sul ricavo dell'imposta federale diretta + 3.0 milioni di franchi (Preventivo 2005 123 milioni di franchi), quota per perequazione finanziaria sull'imposta federale diretta + 5.0 milioni di franchi (Preventivo 2005 10.0 milioni di franchi). Stabile invece al livello del Preventivo 2004 la quota dell'imposta federale diretta incassata dai Cantoni (Preventivo 2005 3 milioni di franchi).

**6.2.6. (45) Rimborsi da enti pubblici (- 2.3 milioni di franchi)**

Questo gruppo comprende i rimborsi da altri enti pubblici, in particolare dalla Confederazione, per le spese sostenute dal Cantone nell'esecuzione di compiti di competenza di questi enti. Il più importante concerne il rimborso della Confederazione per gli asilanti e l'ammissione provvisoria dei rifugiati (24.1 milioni di franchi), seguito per ordine di importanza dal rimborso alla Polizia per compiti di sicurezza (2.6 milioni di franchi).

**6.2.7. (46) Contributi per spese correnti (+ 7.3 milioni di franchi)**

I contributi da terzi per spese proprie del Cantone, stimati a Preventivo 2005 a 423.0 milioni di franchi, rappresentano nei conti di gestione corrente del Cantone il secondo gruppo di ricavi più importante dopo quello delle imposte. Essi provengono per 270.3 milioni di franchi dalla Confederazione (Preventivo 2004 276.8 milioni di franchi) con una variazione di -6.5 milioni di franchi, per 148.9 milioni di franchi da comuni e consorzi comunali (Preventivo 2004 133.8 milioni di franchi) e per 3.7 milioni di franchi da altri fondi (Preventivo 2004: 5.1 milioni di franchi).

L'incremento dei contributi provenienti dai comuni rispetto al 2004 (+ 15.0 milioni di franchi) è dovuto in particolare al prelevamento dai Comuni per contributi di livellamento nonché dall'incremento a carico dei Comuni di un ulteriore 10 % dei contributi in base all'assistenza sociale e ad una maggiore partecipazione dei comuni al finanziamento per spese sociali (Assicurazione malattia, AVS, AI , PC AVS / AI).

Segnalano un incremento rispetto al preventivo 2004 i contributi per le prestazioni complementari AVS e AI (+ 1.7 milioni di franchi), i contributi comunali per le assicurazioni sociali (+ 6.3 milioni di franchi) la partecipazione alla tassa federale sul traffico pesante (+ 6.0 milioni di franchi). In diminuzione sono invece: la partecipazione al dazio federale sui carburanti (- 2.1 milioni di franchi), il contributo federale alle casse malati (-6.0 milioni di franchi) il contributo AI per occupazione invalidi (- 6.0 milioni di franchi trasferiti alla fondazione CARL) e il contributo del comune di Campione d'Italia (-1.2 milioni di franchi) in

seguito all'entrata in vigore del nuovo assetto giuridico concernente la protezione assicurativo-sanitaria della popolazione di Campione d'Italia, che estingue il contributo del Cantone per le ospedalizzazioni dei cittadini campionesi e conseguente adeguamento dell'importo versato dal comune.

Di seguito vengono elencate le variazioni più importanti tra il Preventivo 2005 e il Preventivo 2004

Prelevamento dai comuni per contributi di livellamento	+4.3
Contributi di perequazione dai Comuni	-0.9
Contributi federali per prestazioni complementari AVS e AI	+ 1.7
Contributi federali per le Casse malati	-6.0
Contributi comunali per le assicurazioni sociali	+ 6.3
Contributi comunali per assistenza	+ 5.7
Contributo AI per occupazione invalidi	-6.0
Partecipazione dazio federale sui carburanti	- 2.1
Partecipazione tassa federale sul traffico pesante	+ 6.0
Contributo federale per manutenzione strade alpine	-1.3
Contributo del comune di campione d'Italia	- 1.2

## **7. CONTO DEGLI INVESTIMENTI**

Il Preventivo 2005 prevede un volume d'investimenti lordi di 422.3 milioni di franchi ed è inferiore di 41.6 milioni di franchi, pari al - 9.0 %, rispetto a quello inserito a Preventivo 2004 (463.9 milioni di franchi).

L'onere netto si riduce anch'esso di 40.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2004 (- 15.5 %) passando da 261.5 milioni di franchi a 221.0 milioni di franchi nel 2005.

Le variazioni rispetto al preventivo 2004 sono da attribuire principalmente ai minori investimenti in beni amministrativi (- 17.9 milioni di franchi), in particolare nelle opere del genio civile (- 15.3 milioni di franchi) e ai contributi per investimenti (- 11.0 milioni di franchi). La minor uscita di riversamenti di contributi per investimenti di 8.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2004 è compensata, con pari importo, dalle entrate.

Per più ampie considerazioni rimandiamo al commento che sarà presentato nel Rapporto al Gran Consiglio sul primo aggiornamento delle LD/PF 2004-07. Qui di seguito evidenziamo il confronto degli investimenti lordi e netti per settore fra preventivo 2005 e quello del 2004.

**Confronto degli oneri cantonali lordi per investimenti fra il Preventivo 2005 e il Preventivo 2004, in milioni di franchi**

<b>Settore</b>	<b>Preventivo 2005 1)</b>	<b>Preventivo 2004 2)</b>	<b>Differenza 1) - 2)</b>
<b>1 Amministrazione</b>	<b>29.48</b>	<b>38.90</b>	
11 Amministrazione generale	26.19	35.10	-8.91
12 Amministrazione 2000	3.29	3.80	-0.51
<b>2 Sicurezza pubblica</b>	<b>11.93</b>	<b>16.60</b>	<b>-4.67</b>
21 Polizia	3.58	3.10	+0.48
22 Giustizia	4.86	9.90	-5.04
23 Pompieri	2.87	2.94	
24 Militare e PC	0.62	0.66	-0.04
<b>3 Salute pubblica</b>	<b>14.41</b>	<b>18.18</b>	<b>-3.77</b>
31 Ospedali e altre istituzioni sanitarie	7.84	7.51	+0.33
32 Istituti di reintegrazione	2.10	1.60	+0.50
33 Istituti per anziani	3.03	8.08	-5.05
34 Istituti e colonie per bambini	1.44	0.99	+0.45
<b>4 Insegnamento</b>	<b>38.58</b>	<b>41.57</b>	<b>-2.99</b>
<b>5 Ambiente e paesaggio</b>	<b>38.23</b>	<b>47.67</b>	<b>-9.44</b>
51 Protezione del territorio	6.85	6.02	+0.83
52 Depurazione delle acque	10.06	14.50	-4.44
53 Raccolta ed eliminazioni rifiuti	0.62	1.78	-1.16
54 Economia delle acque	5.19	6.12	-0.93
55 Economia forestale	8.59	10.86	-2.27
56 Economia fondiaria e agricoltura	6.92	8.39	-1.47
<b>6 Mobilità</b>	<b>226.36</b>	<b>224.01</b>	<b>+2.35</b>
61 Strade nazionali	115.50	120.00	-4.50
62 Strade cantonali	101.85	95.70	+6.15
63 Trasporti	9.01	8.31	+0.70
<b>7 Economia e alloggio</b>	<b>25.03</b>	<b>33.72</b>	<b>-8.69</b>
71 Promovimento economico	24.88	33.53	-8.65
72 Alloggi	0.15	0.19	-0.04
<b>8 Capitali di dotazione e diversi</b>	<b>13.03</b>	<b>9.70</b>	<b>+3.33</b>
A Rivers.contributi per investimenti	25.29	33.58	
Differenze per arrotondamenti	-0.01	-0.01	
<b>Totale</b>	<b>422.33</b>	<b>463.92</b>	<b>-41.60</b>

**Confronto degli oneri cantonali netti per investimenti fra il Preventivo 2005 e il Preventivo 2004, in milioni di franchi**

<b>Settore</b>	<b>Preventivo 2005 1)</b>	<b>Preventivo 2004 2)</b>	<b>Differenza 1) - 2)</b>
<b>1 Amministrazione</b>	<b>29.48</b>	<b>38.89</b>	
11 Amministrazione generale	26.19	35.09	-8.90
12 Amministrazione 2000	3.29	3.80	-0.51
<b>2 Sicurezza pubblica</b>	<b>9.06</b>	<b>13.66</b>	<b>-4.60</b>
21 Polizia	3.58	3.10	+0.48
22 Giustizia	4.86	9.90	-5.04
24 Militare e PC	0.62	0.66	-0.04
<b>3 Salute pubblica</b>	<b>12.91</b>	<b>16.68</b>	<b>-3.77</b>
31 Ospedali e altre istituzioni sanitarie	6.34	6.01	+0.33
32 Istituti di reintegrazione	2.10	1.60	+0.50
33 Istituti per anziani	3.03	8.08	-5.05
34 Istituti e colonie per bambini	1.44	0.99	+0.45
<b>4 Insegnamento</b>	<b>30.40</b>	<b>31.53</b>	<b>-1.13</b>
<b>5 Ambiente e paesaggio</b>	<b>34.03</b>	<b>42.73</b>	<b>-8.70</b>
51 Protezione del territorio	6.34	5.51	+0.83
52 Depurazione delle acque	9.86	13.65	-3.79
53 Raccolta ed eliminazioni rifiuti	0.62	1.78	-1.16
54 Economia delle acque	4.61	5.77	-1.16
55 Economia forestale	6.94	9.33	-2.39
56 Economia fondiaria e agricoltura	5.66	6.69	-1.03
<b>6 Mobilità</b>	<b>81.85</b>	<b>84.68</b>	<b>-2.83</b>
61 Strade nazionali	10.60	10.60	
62 Strade cantonali	62.75	65.90	-3.15
63 Trasporti	8.50	8.18	+0.32
<b>7 Economia e alloggio</b>	<b>21.68</b>	<b>30.36</b>	<b>-8.68</b>
71 Promovimento economico	21.58	30.23	-8.65
72 Alloggi	0.10	0.13	-0.03
<b>8 Capitali di dotazione e diversi</b>	<b>1.63</b>	<b>3.00</b>	<b>-1.37</b>
Differenze per arrotondamenti	-0.01	-0.01	
<b>Totale</b>	<b>221.03</b>	<b>261.52</b>	<b>-40.49</b>

## **8. LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE**

Con il 2004 sono terminati 13 dei 18 progetti d'Amministrazione 2000. Tutti progetti per lo più tecnici e riorganizzativi, che si sono conclusi nel rispetto del credito preventivato e generando il contenimento dei costi evidenziato nel preventivo 2004.

Rimangono i progetti "politici", in parte previsti nelle linee direttive, primi fra tutti la Gestione risorse umane 2000, e due progetti tecnici "Istituti scolastici e professionali" e "Rete sanitaria".

Nel dettaglio i progetti ancora in corso:

1. Sicurezza (Riforma della Polizia Cantonale): terminata la fase di riorganizzazione di compiti e responsabilità, il progetto si appresta ad affrontare importanti temi quali lo sviluppo della Polizia di prossimità;
2. Istituti scolastici e professionali: il progetto ha ricevuto il via con il messaggio n. 5194 del 15 gennaio 2002. La conclusione è prevista per la fine del 2004, inizio 2005;
3. Rete sanitaria: nella primavera del 2003 il Gran Consiglio ha approvato l'inizio della seconda fase, che porterà alla conclusione del progetto nel corso del 2005;
4. Autonomia: il messaggio è attualmente sui banchi del Gran Consiglio;
5. Gestione risorse umane 2000: terminata la fase tecnica, che ha tra l'altro condotto all'integrazione della gestione salari nell'applicativo SAP, l'avamprogetto di messaggio è davanti al Consiglio di Stato relativamente agli aspetti normativi (revisione LORD e Lstip), dopo la procedura di consultazione.

Il credito d'investimento residuo per i 5 progetti ancora in corso, al 30 agosto 2004, ammonta a franchi 3'672'329.

## 9. MISURE DI CORREZIONE E MODIFICHE DELLE BASI LEGALI

Nell'ambito delle misure di contenimento delle uscite correnti e del disavanzo d'esercizio decise dal Consiglio di Stato, ve ne sono alcune che richiedono la modifica delle rispettive basi legali.

Come per il Preventivo 2004 il Consiglio di Stato formula le proposte con decreti separati per ciascuna legge toccata.

### 9.1. Indennità di seduta per i Deputati in Gran Consiglio: revisione

Il 1° aprile 2003 è entrata in vigore la nuova legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. Accanto ai provvedimenti adottati nell'ambito della riorganizzazione del funzionamento del Parlamento, del miglioramento dei supporti tecnici e logistici, del potenziamento delle risorse umane presso la segreteria del Gran Consiglio, si è pure proceduto ad un importante adeguamento delle diverse indennità, quale giusto riconoscimento per l'attività svolta da un Parlamento di milizia.

1. Con detta novella legislativa si è voluto, tra l'altro, unificare in un'unica normativa il nostro diritto parlamentare, integrandovi il decreto legislativo del 25 marzo 1985 concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari ed il decreto legislativo del 17 dicembre 1985 concernente le indennità dovute ai deputati al Gran Consiglio. Questa unificazione di leggi ha comportato non soltanto l'abrogazione dei suddetti decreti legislativi, ma è stata pure l'occasione, con l'introduzione dei relativi disposti sostitutivi nella legge sul Gran Consiglio, di modificare le prestazioni finanziarie fissatevi, d'un canto per tenere conto dell'evoluzione avvenuta, nel corso degli anni, del costo della vita e d'altro canto per maggiormente sostenere l'attività dei gruppi parlamentari, garantendo loro una certa somma per finanziare attività di segreteria o per altre necessità.

Così, per quanto concerne il finanziamento dei gruppi, l'art. 170 LGC/CdS prevede ora il versamento di un contributo annuo di fr. 40'000.00 per ogni gruppo parlamentare ed un supplemento di fr. 3'000.00 per ogni deputato, anziché di fr. 5'000.00 per gruppo e rispettivamente di fr. 1'500.00 per deputato.

Con l'art. 171 LGC/CdS, l'indennità versata ai deputati per le sedute del plenum, delle commissioni e dei gruppi parlamentari è stata portata da fr. 100.00 a fr. 200.00, con la precisazione al cpv. 2 di detto articolo che *per le riunioni di durata superiore a due ore è dovuta un'indennità aggiuntiva pro rata.*

Circa le indennità a favore dei presidenti (art. 173 LGC/CdS), il presidente del Gran Consiglio riceve ora un'indennità annua di fr. 5'000.00, al posto dei precedenti fr. 3'000.00, mentre che ai presidenti delle commissioni è corrisposta una somma annua di fr. 1'000.00, aumentata a fr. 2'000.00 se il numero delle riunioni è superiore alle venti all'anno. Vigente il DL del 1985, l'indennità era di fr. 3'000.00 per il presidente del Gran Consiglio, di fr. 1'000.00 per i presidenti delle tre commissioni permanenti e di fr. 500.00 per i presidenti delle commissioni speciali.

Per gli spostamenti in auto è corrisposta ai deputati un'indennità di viaggio (art. 171 cpv. 3) pari a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale. L'importo versato attualmente è di cts. 65 per km, sino al 2003 lo stesso era di cts. 50.

2. L'Ufficio presidenziale ha, sin dall'entrata in vigore del nuovo diritto parlamentare, emanato alcune direttive circa il pagamento delle indennità ai deputati.

Così è stato stabilito che l'indennità supplementare, di cui all'art. 171 cpv. 2 LGC/CdS, per sedute superiori alle due ore, è corrisposta (per un ammontare pari a fr. 100.00) solo per le sedute che superano le due ore e mezza.

Per le indennità date ai relatori (per i rapporti), si è stabilito, per l'anno parlamentare 2003-2004 e sino a nuovo avviso, un'indennità oraria, come nel passato, di fr. 50.00. Una decisione, quest'ultima, presa dall'Ufficio presidenziale nel chiaro intento di contenere le spese; difatti, alla luce del cpv. 1 dell'art. 171 LGC/CdS (v. discorso dell'indennità aggiuntiva pro rata), l'indennità oraria del deputato può essere intesa come ammontante a fr. 100.00.

3. Circa ora la necessità di valutare la possibilità e la modalità di un ulteriore contenimento delle spese concernenti il funzionamento del Parlamento, nell'ottica dello sforzo in genere di diminuzione delle spese di funzionamento dello Stato, va detto che, con la riforma del diritto parlamentare, accanto ad un rafforzamento dei mezzi del parlamento per esercitare il suo compito di alta vigilanza e degli effettivi dei suoi servizi alla luce del principio della separazione dei poteri, si erano volute adattare le diarie dei deputati in particolare all'evoluzione del costo della vita, raddoppiandole nella loro entità (era questo l'intendimento della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio). L'indennità aggiuntiva pro rata dell'art. 171 cpv. 2, di cui si è detto, ha però fatto sì che le diarie sono più che raddoppiate, quasi triplicate, contribuendo (v. anche aumento del contributo ai gruppi) in modo incisivo all'importante aumento delle spese di funzionamento del Gran Consiglio. Orbene, se la corresponsione di questa indennità aggiuntiva è una delle principali cause dell'aumento di queste spese è limitandone il campo di applicazione che può essere apportato un correttivo.

A tal fine può essere utile accennare alla ratio legis dell'art 171 cpv. 2 LGC/CdS ravvisabile nella volontà di meglio indennizzare le sedute commissionali. Difatti l'indennità aggiuntiva è stata ipotizzata ed introdotta per tenere conto del fatto che, a differenza di quanto avviene per il plenum, i lavori commissionali, anche se della durata di una mattinata o di un pomeriggio interi non vengono suddivisi in più sedute, con la seguente possibile insufficiente retribuzione del lavoro commissionale.

Alla luce di quanto detto, si propone un correttivo che consiste nel limitare il meccanismo dell'art. 171 cpv. 2 LGC/CdS alle sole commissioni parlamentari. Questa rettifica consente una minore uscita rispetto al P2004 stimata attorno a 0.5 milioni di franchi

## **9.2. Modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999**

L'8 marzo 1999, approvando la Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (in seguito: LTut; RL 4.1.2.2.), è stata concretizzata un'importante riorganizzazione in tale ambito in quanto sono state costituite le Commissioni tutorie regionali che hanno di fatto sostituito le Delegazioni tutorie presenti in ognuno dei Comuni ticinesi (per maggiori dettagli si rinvia ai contenuti del messaggio n° 4775 del 1° luglio 1998).

Limitandoci in questa sede al tema del finanziamento, nel messaggio già citato avevamo sostanzialmente affermato che, siccome la riorganizzazione era promossa e sostenuta dal

Cantone, una sua partecipazione finanziaria si imponeva. Infatti, l'art. 16 cpv. 1 della LTut, testualmente recita:

*“Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento della Commissione tutoria con un contributo pari al 20 % dei costi del personale.”*

Il 26 gennaio di quest'anno, votando la modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, sono state posate le basi per riorganizzare tutto il settore dello Stato civile (cfr. messaggio n° 5306 del 25 settembre 2002).

Tenuto conto che la Commissione della legislazione aveva modificato l'impostazione da noi data (regionalizzazione del Servizio dello Stato civile), prevedendo per contro la cantonalizzazione completa dello stesso, nel suo rapporto aggiuntivo del 21 gennaio 2004 emerge l'accordo della stessa a compensare integralmente, presso i Comuni, i maggiori oneri finanziari legati alla gestione del personale operativo negli uffici circondariali dello Stato civile (circa 1.5 milioni di franchi all'anno).

Con il presente messaggio intendiamo procedere alla concretizzazione, per ora parziale, di questo obiettivo politico abrogando la nostra partecipazione finanziaria alle spese del personale attribuito alle Commissioni tutorie regionali; commissioni che tra l'altro vengono gestite dal Comune sede comprese le nomine (cfr. artt. 8, 14 e 15 LTut). L'abrogazione dell'art. 16 LTut permette al Cantone di compensare parzialmente i costi del personale adibito allo Stato civile per un importo di fr. 477'000.00 (Consuntivo 2003) rispettivamente fr. 450'000.00 (Preventivo 2004).

L'importo mancante per equilibrare gli oneri derivanti dalla cantonalizzazione dello Stato civile dovrebbero essere recuperati nell'ambito della riorganizzazione della protezione civile, la cui legge è in fase di allestimento.

Con l'abrogazione dell'art. 16 si renderà pure necessario modificare il Regolamento d'applicazione della LTut abrogando gli artt. 2 e 4. Ciò comporterà un indiscutibile vantaggio per i Comuni che non saranno più legati da queste percentuali e potranno, se del caso, adattare il grado di occupazione dei segretari alle effettive e mutate esigenze nel frattempo intervenute.

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo ad accogliere l'annessa modifica della LTut, che determinerà la cessazione del versamento del contributo cantonale con effetto al 2005.

### **9.3. Modifica degli artt. 11 cpv. 1 e 12 cpv. 2 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931**

Con il presente messaggio vi illustriamo le motivazioni che ci inducono a chiedervi di approvare la modifica degli artt. 11 cpv. 1 rispettivamente 12 cpv. 2 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931.

Gli articoli summenzionati disciplinano, in modo particolare, la riscossione di una tassa per l'organizzazione di lotterie, pesche di beneficenza, ruote della fortuna, tombole e altri giochi analoghi.

Gli articoli oggetto del presente messaggio sono stati modificati nel 1986 a seguito di un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica dal deputato Giancarlo Pedotti ed approvata, da parte del Parlamento cantonale, il 18 marzo 1986 (per più ampie considerazioni si confronti il nostro messaggio n. 3035 dell'8 aprile 1986 rispettivamente il rapporto commissionale del 12 settembre 1986).

Il 22 settembre 1986 il Gran Consiglio, approvando le proposte del Consiglio di Stato preavvisate favorevolmente dalla Commissione della legislazione, ha, in modo particolare, attenuato gli importi delle tasse allora vigenti diminuendoli dal 22 % al 10 % e prevedendo la totale esenzione qualora il ricavato del gioco venisse destinato ad un'opera di pubblica beneficenza (antecedentemente: 17 %).

Già a quel momento facevamo notare che *“al di là di ogni altra considerazione, è incontestabile che allo Stato verrà a mancare un importante introito finanziario”* (cfr. messaggio già citato, pag. 2).

In relazione alla difficile situazione finanziaria dello Stato, nell'ambito delle misure per incrementare le entrate, riteniamo possibile accrescere la tassa portandola al 15 % mantenendo per contro inalterata l'esenzione per quanto riguarda i ricavi delle lotterie destinate ad opere di pubblica beneficenza. La modifica dell'aliquota dovrebbe permettere di aumentare le entrate di fr. 1'450'000.00 (consuntivo 2003: fr. 2'927'953.00).

Sulla base delle considerazioni che precedono, vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di legge.

#### **9.4. Modifica del Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modifiche)**

Con la presente proposta sottoponiamo alla vostra attenzione l'introduzione di un nuovo articolo nel Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modificazioni) testo unico del 21 luglio 1966, disciplinante la prassi, già attualmente applicata in vari Cantoni e anche parzialmente in Ticino, del computo complessivo. A questo correttivo farà seguito nella prima metà del 2005 la presentazione di un messaggio specifico per la revisione totale del DL in questione.

##### **9.4.1. Computo complessivo**

L'art. 5 del Decreto legislativo, prevede che la tassa proporzionale, applicabile alle operazioni a registro fondiario, è calcolata in base al valore di contrattazione di cui è chiesta l'iscrizione.

Specificatamente nella determinazione del valore di contrattazione, la prassi del computo complessivo prevede che, determinante per la tassazione dell'operazione a registro fondiario, (nel caso di compravendite del nudo terreno con relativa stipulazione di un contratto d'appalto separato tra l'acquirente e l'alienante stesso o con una impresa di costruzione controllata economicamente da quest'ultimo), il valore dell'alienazione tassabile corrisponde alla somma del valore del terreno e della mercede pattuita nel contratto d'appalto, nella misura in cui i contratti sono interdipendenti, in tal modo che non si sarebbe giunti alla conclusione dell'uno senza la conclusione dell'altro, e l'operazione complessiva equivale all'alienazione di una costruzione finita.

Per maggiore chiarezza riportiamo un estratto del Complemento al Commentario di Alessandro Soldini/Andrea Pedrolì, *“L'imposizione degli utili immobiliari”*, Bellinzona 2003, pag. 134 e seguenti che spiega nel dettaglio il computo complessivo.

“Secondo la prassi del computo complessivo il prezzo rogato dal notaio non è determinante, ma entrano in considerazione, accanto al prezzo risultante dall'atto pubblico, tutte le altre prestazioni causalmente connesse, tuttavia senza che sia rilevante la forma e con quali modalità siano effettuate. Se le condizioni per procedere al computo

complessivo siano date o meno è una questione che va valutata sulla base di tutte le circostanze nel momento in cui sono state concluse le stipulazioni.

I presupposti (cumulativi) per l'applicazione del computo complessivo sono i seguenti:

- L'interdipendenza tra alienazione del fondo e contratto d'appalto;
- L'alienazione di un'abitazione chiavi in mano mediante un contratto di appalto generale;
- L'identità tra alienante del fondo e appaltatore generale.

Per la prima condizione (interdipendenza tra alienazione dell'immobile e contratto d'appalto) determinante non è tanto la forma della conclusione del contratto d'appalto, quanto piuttosto la sostanza e, meglio, che dall'insieme delle circostanze concrete appaia che un contratto non sarebbe stato concluso senza l'altro. Non occorre tuttavia che il contratto di appalto venga stipulato nella forma dell'atto pubblico assieme al contratto di compravendita immobiliare, anche se i due contratti costituiscono un tutt'uno.

Per la seconda si richiede che la costruzione contrattuale (compravendita immobiliare, contratto d'appalto o di appalto generale) si configuri come una compravendita del tipo "chiavi in mano". Un semplice contratto d'architetto non appare sufficiente a giustificare l'applicazione della prassi del computo complessivo, a meno che il contratto non contenga clausole che di fatto esplicano per l'acquirente gli stessi effetti di un contratto generale di appalto, impedendogli per esempio di incaricare professionisti e artigiani di sua scelta.

Per la condizione dell'identità non occorre che vi sia necessariamente identità effettiva tra alienante e imprenditore; basta l'identità economica, di regola sotto forma di società semplice tra alienante e appaltatore o la detenzione da parte dell'alienante di una partecipazione maggioritaria nell'impresa.

In particolare si tratta di alienazioni di proprietà per piani intavolate prima della costruzione, rispettivamente di particelle destinate ad ospitare villette a schiera, sulla cui edificazione al momento del trapasso possono sorgere fondati dubbi. Sebbene dal profilo della tecnica del registro fondiario il Tribunale federale abbia stabilito che sia in principio possibile stipulare anche prima o contestualmente alla vendita in modo separato un contratto d'appalto, per l'applicazione dell'imposta di mutazioni (il cui prelievo è distinto dalla tassa amministrativa), è consolidata giurisprudenza in numerosi Cantoni includere nel valore imponibile oltre al prezzo del terreno anche quello del contratto d'appalto qualora l'alienante rispettivamente l'appaltatore si identifichino, anche solo dal profilo economico. Sotto questo profilo sarebbe irrilevante che la costruzione al momento del trapasso risulti più o meno materialmente realizzata". (cfr. "*L'imposizione degli utili immobiliari*", Complemento al Commentario di Alessandro Soldini/Andrea Pedrolì, Bellinzona 2003, pag. 134 e seguenti).

L'introduzione di questo articolo ristabilirebbe l'equità in materia di imposizione delle compravendite immobiliari, riassegnando pienamente all'espressione "valore della contrattazione" prevista attualmente all'art. 5, il suo senso originario. La tassazione secondo il valore dell'alienazione nel senso inteso dalla prassi del computo complessivo risulta tuttora nel nostro Cantone difficoltosa, a causa della lacunosità della legge.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si può cautamente quantificare l'operazione in fr. 500'000.00 di maggiore introito complessivo.

## **9.5. Decreto legislativo concernente la modifica della ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni**

Con questo decreto legislativo si modificano le seguenti 5 basi legali:

**Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) del 16 dicembre 1997**

**Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997**

**Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993**

**Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e si superstiti del 28 gennaio 1948;**

**Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971**

A partire dal 2000, per i settori della socialità e della sanità, sono stati operati 3 importanti trasferimenti di oneri **dai Comuni al Cantone**. Si tratta in particolare delle seguenti misure:

1. Modifica partecipazione alle spese degli ospedali, delle case per anziani e dell'assistenza e cura a domicilio (Legge ospedali pubblici, Legge anziani e Legge assistenza e cura a domicilio) a partire dal 2000. Il beneficio annuo per i Comuni nei primi 4 anni (Consuntivi disponibili) è stato mediamente superiore ai 30 mio di franchi.
2. Modifica partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali (Legge sull'assistenza sociale). La partecipazione dei Comuni del 30 % abrogata nel 2001 e poi ripristinata al 20 % nel 2004. Il beneficio annuo dei Comuni nei primi 3 anni (abrogazione completa) è stato mediamente di circa 9 mio di franchi. Mentre nel 2004 è stato di 3 mio di franchi.
3. Modifica partecipazione dei Comuni alle assicurazioni sociali (modifica Legge di applicazione della Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) nel 2003. La diminuzione del limite massimo di partecipazione del 10 %, valido per tutti i Comuni, in modo differenziato (9 %, 8.5 %, 7.5 %) a dipendenza della forza finanziaria ha comportato nel 2003 un beneficio per i Comuni stimato a 8.5 mio di franchi.

D'altra parte i Comuni con il Preventivo 2005, nell'ambito del settore sanitario e sociale, potranno beneficiare di un ulteriore miglioramento di 9.0 mio di franchi: - 8.0 mio di franchi sul finanziamento delle case per anziani e - 1.0 mio di franchi sul finanziamento dei servizi autoambulanze.

Tenuto conto di quanto precede e della situazione finanziaria del Cantone, si ritiene commisurato proporre 2 misure di trasferimento di oneri dal Cantone ai Comuni.

Con la prima, tramite tramite la modifica Legge sull'assistenza sociale, si **ripristina la quota di partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali al 30 %**, come prima del 2001.

L'aumento dell'aliquota dal 20 % al 30 % comporta **un maggior ricavo per il Cantone stimato a 3.7 mio di franchi.**

Con la seconda, tramite la modifica della Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) del 16 dicembre 1997, della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e si superstiti del 28 gennaio 1948, si introduce nuovamente il limite massimo di partecipazione del 10 % valido per tutti i Comuni.

L'aumento conseguente della partecipazione comunale, che tiene tuttavia conto dello sgravio a Lugano per l'aggregazione comunale, **comporta per il Cantone un maggior ricavo stimato a 3.8 milioni di franchi.**

#### **9.6. Decreto legislativo per il blocco limiti di reddito LAPS e LAF**

Con questo DL si modificano le seguenti basi legali:

##### **Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000**

##### **Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996**

Per ambedue le leggi si propone il blocco, per l'anno 2005, dell'adeguamento automatico dei limiti di reddito.

Per quanto riguarda la LAF, gli artt. 27 (per l'assegno integrativo) e 35 LAF (per l'assegno di prima infanzia) determinano l'importo massimo della prestazione, che è fissata prendendo in considerazione i limiti (minimi) della LPC. L'art. 10 Laps stabilisce invece soltanto la soglia di reddito per poter accedere alla prestazione. Se si vuole che anche per l'importo massimo della prestazione vengano applicati, temporaneamente per il 2005, i limiti della LPC applicabili per gli anni 2003 e 2004, occorre prevedere una norma transitoria non soltanto nella Laps ma anche nella LAF.

Stesso ragionamento per gli artt. 30d cpv. 2 (assegno integrativo) e 37d cpv.2 (assegno di prima infanzia), che stabiliscono l'importo della pensione alimentare ipotetica per il figlio e per l'art. 32 cpv. 3 che determina l'importo del reddito ipotetico minimo computato al genitore di una famiglia biparentale che, senza giustificati motivi, non esercita una attività lucrativa o ne esercita soltanto una a tempo parziale.

#### **9.7. Modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997**

I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).

Il Regolamento menziona infine i “casi particolari” per i quali, “per ragioni comprovate”, appare giustificato considerare un’istanza avanzata oltre i termini stabiliti.

## **9.8. Decreto legislativo concernente la costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana" del 5 novembre 1990**

La modifica del DL ha come conseguenza il blocco del carovita per il quadriennio 2005-2008. Il Contributo versato nel 2004 alla FOSI è stato di fr. 3'500'000.00, importo che non subirà variazioni fino al 31.12.2008.

A decorrere dall'1.1.2009 questo importo sarà di nuovo adeguato al carovita, riconoscendo l'aumento maturato rispetto all'indice del corso della vita del 2007 (l'indice verrà calcolato con base settembre 2007).

La misura di contenimento determina un minor onere complessivo di fr. 140'000.00 (fr. 35'000.00 annui).

## **9.9. Sospensione della Laps al settore delle borse di studio**

Dal 1.2.2003 è in vigore la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (in seguito: Laps); con Decreto esecutivo del 17 dicembre 2002, il Consiglio di Stato aveva deciso l'applicazione della Laps anche per gli assegni di riqualificazione professionale, in particolare perché il loro ammontare in pratica è destinato a coprire le spese generali di un richiedente, oltre alle spese della formazione.

Per l'aiuto allo studio e gli assegni di studio, invece, non è ancora stata decisa l'applicazione della Laps.

Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del preventivo 2004, di fronte al preventivato aumento delle spese per le borse di studio, di ca. 5 mio di franchi all'anno, determinato dall'applicazione dei criteri Laps, nonché alla necessità di aumentare l'effettivo dell'Ufficio delle borse di studio per poter gestire le domande secondo le esigenze della nuova legge (il Consiglio di Stato nel Regolamento di applicazione della Laps aveva deciso che lo sportello per l'inoltro delle domande di borsa di studio era l'Ufficio delle borse di studio e non gli sportelli periferici Laps), oppure alla necessità di una spesa rilevante (valutata in almeno fr. 800 mila annui) per la raccolta delle domande presso gli sportelli periferici Laps (o l'una o l'altra misura è in ogni caso necessaria), il Consiglio di Stato decise di sospendere l'applicazione della Laps all'intero settore delle borse di studio con effetto dal 1. gennaio 2004. Quindi anche per gli interventi nell'ambito della riqualificazione professionale: questa decisione ha comportato la necessità di modificare il Regolamento delle borse di studio dell'8.3.1995 (vedi modifica del 2.12.2003 (BU 2003, 414).

La decisione del Consiglio di Stato di sospensione della Laps al settore delle borse di studio è stata chiaramente menzionata nel Messaggio 5432 del 17 ottobre 2003 sul Preventivo 2004 (punto 12); nel Rapporto di maggioranza del 2 dicembre 2003 (pag. 26) l'argomento è nuovamente menzionato in modo esplicito. Nella discussione parlamentare sul Preventivo 2004 non risulta che siano state sollevate obiezioni, tantomeno sono stati presentati emendamenti sulla decisione. Il Preventivo 2004 è stato approvato dal Gran Consiglio il 18 dicembre 2003.

La decisione del Consiglio di Stato di sospendere l'applicazione della Laps per le richieste di un assegno per la riqualificazione professionale, dopo che nel dicembre 2002 ne aveva invece decretato l'entrata in vigore con effetto dall'anno scolastico 2003-04, secondo il parere del Consulente giuridico del Consiglio di Stato violerebbe il principio della competenza decisionale. La Laps, all'art. 38, cpv. 2, affida al Consiglio di Stato la

decisione sull'entrata in vigore delle nuove norme: una volta decretata l'entrata in vigore, sia pure parziale della Laps, il Consiglio di Stato non avrebbe la competenza di deciderne la sospensione, decisione che sarebbe di competenza esclusiva del Gran Consiglio.

Di per sé la modifica del Regolamento 8.3.1995 delle borse di studio non ha comportato contestazioni particolari né da parte degli interessati, né da altre istanze: il Consiglio di Stato ritiene tuttavia di proporre al Gran Consiglio di decidere formalmente la sospensione della Laps al settore delle borse di studio, visto che la misura ha nuovamente effetto anche sul preventivo 2005, oggetto di questo Messaggio.

## **9.10. Modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994**

La Legge sui trasporti pubblici (LTP) è entrata in vigore nel marzo del 1995. Il 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento una proposta di revisione della LTP (cfr. Messaggio n. 5308) per precisarne alcuni principi operativi e adattarla all'evoluzione riscontrata dopo la sua messa in vigore. Con il DL del 25 febbraio 2003, il Gran Consiglio ha approvato gli obiettivi presentati da questo Consiglio volti a:

- semplificare alcuni elementi della Legge per renderli più chiari rispettivamente abrogarne altri poiché sono risultati inefficaci o non hanno trovato applicazione concreta;
- precisare l'interpretazione di alcuni concetti e principi che, sulla base dell'esperienza accumulata in questi anni, non soddisfacevano le esigenze di un'un'applicazione chiara e mirata;
- definire alcuni compiti, competenze e responsabilità relativi all'uso delle strade in rapporto allo svolgimento dei servizi pubblici su gomma.

La revisione non ha modificato le modalità di finanziamento del trasporto pubblico e neppure i tassi di partecipazione del Cantone e dei Comuni.

### **9.10.1. La politica cantonale della mobilità, i principali progetti cantonali dal 1995 e i progetti per il prossimo futuro**

Alla fine degli anni '80 il Cantone ha proposto un nuovo indirizzo pianificatorio in ambito di politica dei trasporti, basato su tre principi di fondo:

- a) l'elaborazione di piani regionali dei trasporti, con l'obiettivo di determinare, entro uno specifico comprensorio territoriale, i problemi e gli interventi volti a soddisfare i bisogni di mobilità, compatibilmente con l'organizzazione territoriale e la protezione dell'ambiente;
- b) l'integrazione dei diversi mezzi di trasporto, ispirata al concetto di complementarità;
- c) la costituzione delle commissioni regionali dei trasporti (CRT), incaricate della pianificazione regionale dei trasporti e della messa a punto di proposte per l'offerta dei servizi di trasporto pubblico.

Con la progressiva elaborazione dei Piani regionali dei trasporti e grazie alla messa in vigore della LTP, hanno potuto essere realizzati, o lo potranno essere entro breve, importanti interventi a sostegno di un sistema di trasporti pubblici più attrattivo e competitivo. Ricordiamo i principali progetti attuati dal 1995:

- la riorganizzazione dei servizi urbani negli agglomerati di Locarno (1996), Lugano (2002) e Chiasso-Mendrisio (2004);
- la creazione della Comunità tariffale Ticino e Moesano (1997);

- l'integrazione dei trasporti scolastici speciali nei servizi di linea (dal 1998 a tappe);
- l'introduzione dell'orario cadenzato ogni 30' per i collegamenti Locarno-Lugano (1997);
- la ristrutturazione e il potenziamento mirato dei servizi regionali su gomma in diverse regioni del Cantone;
- il sostegno alla trasformazione dell'Azienda comunale dei trasporti della Città di Lugano in società anonima (1999);
- una serie di investimenti per la creazione di corsie e semaforizzazioni preferenziali per i servizi pubblici;
- nel campo dei servizi ferroviari e di interscambio sono stati attuati diversi interventi per conferire più attrattività ai servizi (sistemazione dell'area della stazione di Bellinzona nel 1999 e Lugano nel 2001, realizzazione del nodo di interscambio di Lamone nel 2001);
- una serie di miglioramenti sull'infrastruttura FLP e FART.

Per quanto riguarda il futuro, gli aspetti centrali dei Piani regionali dei trasporti e i progetti interregionali saranno:

- adattamento mirato dei servizi urbani fino a Mappo/Tenero (autunno 2004);
- potenziamento mirato dei servizi regionali nelle zone ad elevata domanda e secondo i principi stabiliti nei diversi PRT (area Pian Scairolo e Vedeggio);
- potenziamento delle prestazioni della FLP (orario cadenzato ogni 15' dal 2007);
- riorganizzazione dei servizi urbani del Bellinzonese;
- seconda tappa della riorganizzazione dei servizi urbani del Luganese in relazione alla messa in esercizio della galleria Vedeggio-Cassarate e ai relativi P+R;
- realizzazione a tappe del sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (servizio semiorario tra gli agglomerati del Cantone dal 2005, collegamento Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa dal 2010, messa in esercizio di nuove materiale rotabile, realizzazione del collegamento diretto Locarno-Lugano nel 2015/16);
- estensione della Comunità tariffale ai biglietti singoli e alle carte per più corse dal 2006.

Per poter concretizzare i progetti summenzionati a favore di una politica sostenibile della mobilità tenuto conto dell'attuale situazione finanziaria del Cantone, s'impone una ridefinizione della partecipazione degli enti pubblici al finanziamento del trasporto pubblico su territorio ticinese.

## **9.10.2. Le competenze ed il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico su territorio ticinese**

### **9.10.2.1. Le competenze attuali in materia d'allestimento dell'offerta di trasporto pubblico**

L'allestimento dell'offerta per le linee del traffico regionale conformemente alle disposizioni della legislazione federale (Legge federale sulle ferrovie e Ordinanza concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari del 18 dicembre 1995) sono di competenza del Cantone e della Confederazione.

L'allestimento dell'offerta di trasporto nei comprensori regionali per le linee d'importanza cantonale secondo la Legge sui trasporti pubblici (LTP) è di competenza del Cantone (Consiglio di Stato), su proposta delle Commissioni regionali dei trasporti ed in collaborazione con i Municipi e le imprese interessate. I Comuni, tramite le commissioni

regionali dei trasporti, hanno dunque a disposizione un valido strumento per interagire, esprimere le proprie valutazioni e formulare le proprie richieste per l'allestimento dell'offerta di trasporto pubblico.

I Comuni sono competenti per l'allestimento dell'offerta di trasporto per le linee d'importanza locale.

### 9.10.2.2. Le modalità di finanziamento attuali


Le basi legali che regolano il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico su territorio ticinese sono:

- la Legge federale sulle ferrovie (Lferr);
- la Legge sui trasporti pubblici (LTP).

Lo strumento d'applicazione della Legge federale sulle ferrovie è l'Ordinanza concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari del 18 dicembre 1995, la quale disciplina l'indennizzo dei costi non coperti delle prestazioni di trasporto ordinate congiuntamente dalla Confederazione, oppure dalla sola Confederazione o dal solo Cantone.

L'Ordinanza federale sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennizzo dei costi non coperti e per i contributi d'investimento nel traffico regionale. I Cantoni hanno la facoltà o meno di chiedere ai Comuni di partecipare alla quota di loro competenza.

Lo schema che segue illustra le attuali modalità di finanziamento del trasporto pubblico secondo le sue tipologie.



In sintesi:

- al finanziamento del traffico regionale partecipano la Confederazione e il Cantone;
- i Comuni partecipano unicamente al finanziamento del traffico urbano d'importanza cantonale e tale partecipazione è limitata ai Comuni serviti da questo tipo di offerta.

### 9.10.2.3. La proposta del Consiglio di Stato

#### 9.10.2.3.1. *Le competenze in materia d'allestimento dell'offerta di trasporto pubblico*

L'ordinamento attuale delle competenze per l'allestimento dell'offerta di trasporto pubblico (cfr. capitolo 9.9.2.1) si è dimostrato valido; esso non è oggetto di nessun tipo di modifica.

9.10.2.4. La ridefinizione della partecipazione degli enti pubblici al finanziamento del trasporto pubblico su territorio ticinese


Il Consiglio di Stato propone di ridefinire le modalità di finanziamento del trasporto pubblico su territorio ticinese.

Analogamente a quanto avviene già da diversi anni nella maggior parte dei cantoni svizzeri ma non in Ticino, questo Consiglio propone in particolare di coinvolgere i Comuni ticinesi nel finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico regionale ai sensi della Legge federale sulle ferrovie e della LTP.


La quota di partecipazione proposta per tutti i Comuni, fissata annualmente con il preventivo del Cantone, può ammontare al massimo al 25 % della quota netta restante a carico del Cantone dopo deduzione della partecipazione federale. Attualmente la partecipazione della Confederazione è del 70 %; la quota restante a carico del Cantone risulta così del 30 %. Quanto maggiore sarà la partecipazione della Confederazione, quanto minore sarà la partecipazione del Cantone e dei Comuni. Si rileva che la suddetta quota massima del 25 % rimane inferiore alla partecipazione prevista dagli altri cantoni svizzeri nei quali il contributo richiesto ai comuni si situa generalmente fra il 33 % ed il 50 %.

Questa proposta permette di consolidare il finanziamento dei futuri progetti (cfr. capitolo 9.9.1) e tiene conto del fatto che gran parte delle riorganizzazioni e dei potenziamenti dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico risponde a precise richieste dei Comuni, a cui le Commissioni regionali dei trasporti (CRT) danno seguito nell'ambito dei Piani regionali dei trasporti.

Lo schema che segue illustra la proposta elaborata da questo Consiglio, considerato che per il 2005 la quota di partecipazione richiesta ai Comuni è fissata al 14.25 %.



Sulla base della proposta del Consiglio di Stato, la tabella che segue illustra la partecipazione dei diversi enti nel 2005 (in milioni di franchi).



Il costo non coperto a carico dei Comuni sarà imputato agli stessi sulla base della chiave di riparto attualmente in vigore per la Comunità tariffale, chiave che era stata intimata ai Comuni ticinesi nel luglio 1996 e che il Gran Consiglio aveva approvato con DL del 17 dicembre 1996.

La ripartizione dei costi a carico dei Comuni è stata determinata secondo i seguenti criteri:

- la popolazione, in quanto indicatore del volume dell'utenza nei singoli Comuni;
- la qualità dell'offerta, in quanto indicatore del tipo e dell'intensità del servizio di trasporto disponibile nei singoli Comuni;
- la forza finanziaria, in quanto indicatore della "ricchezza" dei singoli Comuni.

I Comuni saranno preventivamente informati dal Cantone del costo non coperto a loro carico.

La proposta di finanziamento del trasporto pubblico su territorio ticinese di questo Consiglio necessita della modifica dei seguenti articoli della LTP:

- art. 29, cpv. 1-4;
- art. 30, cpv. 1-2.

L'articolo 35a è abrogato.

### **9.11. Adeguamento degli stipendi al rincaro**

La situazione finanziaria del Cantone, ma soprattutto il preoccupante scenario che viene proiettato nel futuro, impongono l'adozione di provvedimenti strutturali o perlomeno ripetitivi negli anni a venire.

In questo senso viene proposto un adeguamento solo parziale degli stipendi al rincaro, ossia riconoscendo il rincaro annuale (base novembre) nella misura del 50 % di quello effettivo risultante dal calcolo.

Il provvedimento, di evidente carattere strutturale, viene deciso per gli anni 2005, 2006 e 2007; avrà un'immediata ripercussione sui conti del 2005 e si amplificherà poi nell'impatto finanziario nel corso dei due anni seguenti. Questa misura rientra tra quelle applicate, seppure con modalità differenziate, sia dalla Confederazione sia da un certo numero di Cantoni.

In base all'accordo intervenuto con le Associazioni del personale, tale provvedimento verrà rimesso in discussione al momento in cui il rincaro annuo dovesse essere superiore al 2 %.

Per quanto concerne le pensioni è tuttora vigente la norma transitoria generale che sospende l'adeguamento al rincaro delle rendite in corso e future sino al limite cumulato del 5 %. Ricordiamo che dall'entrata in vigore di questa norma (1.1.1999) il rincaro cumulato ha raggiunto il 4.85 %. Quindi sui primi 0.15 % di rincaro non ci sarà adeguamento alcuno delle rendite, mentre che sulla quota di rincaro che supererà i 0.15 punti percentuali l'adeguamento sarà pari al 50 %. L'adeguamento delle pensioni al rincaro avverrà sulle rendite acquisite al 31.12.2004.

Il provvedimento richiede l'adozione di un Decreto legislativo di durata limitata agli anni 2005, 2006 e 2007.

### **9.12. Blocco degli scatti, degli avanzamenti e delle promozioni**

La misura è già stata applicata negli anni 1997 e 1999. Nuovamente riproposta in occasione della presentazione del Preventivo 2003, essa venne respinta dal Gran Consiglio nel dicembre 2002.

Il Consiglio di Stato, pur cosciente del fatto che tale provvedimento colpirà soltanto i collaboratori in "carriera", ossia coloro che non hanno ancora raggiunto il massimo dello stipendio di funzione, ritiene di dovere riformulare la proposta di sospensione dell'applicazione dell'art. 8 Lstip, in considerazione del fatto che la precaria situazione finanziaria, alla quale già si è fatto accenno in precedenza, impone misure incisive ed immediate.

Il provvedimento richiede l'adozione di un Decreto legislativo, limitato al solo 2005.

### **9.13. Contributo straordinario al risanamento delle finanze cantonali**

Sotto altra denominazione rispetto a quella precedente (contributo di solidarietà), viene riproposto per gli anni 2005, 2006 e 2007 un contributo già richiesto agli impiegati, ai docenti ed ai Magistrati negli anni 1998, 1999 e 2000. Va rilevato il fatto che tale contributo venne applicato nella totalità per il solo 1998; esso fu in seguito rimborsato nella misura del 50 % alla fine del 1999 e integralmente alla fine del 2000.

Tale misura è applicata quale fattore di riduzione degli stipendi; essa non ha però effetto sulla Cassa pensioni, essendo lo stipendio assicurato calcolato sullo stipendio base, non decurtato dal contributo straordinario.

Inizialmente previsto nella percentuale dell'1.5 %, il contributo straordinario è stato modificato a seguito delle trattative intercorse con le Associazioni del personale e viene proposto ora al 2.20 % con una quota esente corrispondente ai primi fr. 20'000.00 di stipendio. Esso non sarà applicato al personale ausiliario, per il quale già sono state adottate altre misure di contenimento della spesa.

Nel caso dei Consiglieri di Stato, il contributo previsto sarà maggiorato, per loro libera scelta, di un ulteriore 1 %.

Per quanto attiene all'eventuale restituzione, si propone di accogliere il seguente principio:

- a) il contributo straordinario sarà restituito annualmente nella misura del 50 %, nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero dopo la restituzione;
- b) esso lo sarà per intero se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo la restituzione.

Il contributo straordinario viene applicato anche ai docenti comunali.

Il provvedimento richiede l'adozione di un Decreto legislativo di durata limitata agli anni 2005, 2006 e 2007.

#### **9.14. Copertura alla Cassa pensioni delle indennità per le funzioni manuali**

Con l'adozione della Legge sulla rivalutazione reale degli stipendi e delle pensioni del 17 dicembre 1990 (Art. 3 Norma transitoria) venne riconosciuto "agli impiegati che svolgono delle funzioni manuali per le quali la pianta e classificazione degli stipendi dello Stato prevede l'attribuzione ad una classe inferiore o uguale alla 21a" un'indennità fissa, non assicurabile a Cassa pensioni dell'importo di fr. 2'000.00. Tale indennità venne in seguito aumentata a fr. 3'000.00 per quei collaboratori dell'OSC che svolgevano delle attività manuali a "stretto contatto con i pazienti".

La richiesta di assicurare questa indennità alla Cassa pensioni era già stata prospettata dalle Associazioni del personale da alcuni anni. Il Consiglio di Stato non aveva sin qui ritenuto di potervi aderire.

La proposta viene ora accolta e presentata come tale per approvazione al Gran Consiglio, quale parziale contropartita dei sacrifici finanziari richiesti al personale dello Stato negli ultimi anni.

Le indennità vengono adeguate a fr. 1'120.00 rispettivamente a fr. 2'240.00 in modo tale da neutralizzare l'impatto dell'assoggettamento alla Cassa pensioni.

Il provvedimento richiede la modifica dell'art. 4 della Legge sugli stipendi dello Stato e dei docenti.

#### **9.15. Modifica Legge tributaria del 21 giugno 1994**

La misura straordinaria proposta dal Consiglio di Stato per il 2005, che consiste nel prevedere un supplemento una tantum del 2.215 % sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, permette di aumentare il gettito 2005 di 13 milioni di franchi. Pertanto, il gettito 2005 delle persone fisiche raggiunge complessivamente 685.3 milioni di franchi.

Per quanto attiene le imposte alla fonte il supplemento straordinario del 2.215 % proposto dal Consiglio di Stato permette di aumentare il gettito 2005 di 1.4 milioni di franchi, portandolo a complessivi 64.4 milioni di franchi.

#### **9.16. Modifica Legge tributaria del 21 giugno 1994**

La misura straordinaria proposta dal Consiglio di Stato per il 2005 e per i due anni successivi, che consiste nel prevedere un supplemento d'imposta di 0.5 punti percentuali dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche, permette di aumentare il gettito 2005 di 11 milioni di franchi. Pertanto, il gettito 2005 delle persone giuridiche raggiunge complessivamente 300.5 milioni di franchi (gettito ordinario + supplementi, misure 9.15 e 9.16).

Sul piano comunale, la misura comporta un maggior gettito stimato in 9.1 milioni di franchi, tenuto conto di un moltiplicatore medio del 83 %.

La misura è condizionata dall'andamento del conto dello stato a consuntivo, e potrebbe decadere parzialmente (autofinanziamento superiore a zero) o totalmente (conto consuntivo in pareggio).

### **9.17. Modifica Legge tributaria del 21 giugno 1994**

La misura straordinaria proposta dal Consiglio di Stato per il 2005 (e per i due anni successivi), che consiste nel prevedere un supplemento dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche, permette di aumentare il gettito 2005 di 26 milioni di franchi. Pertanto, il gettito 2005 delle persone giuridiche raggiunge complessivamente 300.5 milioni di franchi (gettito ordinario + supplementi, misure 9.15 e 9.16).

La misura è condizionata dall'andamento del conto dello stato a consuntivo, e potrebbe decadere parzialmente (autofinanziamento superiore a zero) o totalmente (conto consuntivo in pareggio).

### **9.18. Modifica Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986**

La misura prevede l'abrogazione dell'articolo 55a che sanciva l'abolizione dell'imposta. La sua reintroduzione ha l'effetto di assoggettare all'imposta a partire dal 2005 i contratti per scrittura privata. Il gettito che ne deriva, contabilizzato per cassa, avrà effetto soltanto nel 2006. Con questa modifica si rinuncia anche all'abolizione dell'imposta per le altre categorie prevista nel 2006 (atti notarili e cartelle ipotecarie) e nel 2008 (documenti bancari).

### **9.19. Conclusione**

Il Consiglio di Stato, per le motivazioni esposte, chiede al Gran Consiglio di approvare i Decreti legislativi.

Si evidenzia che nel caso i Disegni di Decreti legislativi non venissero approvati dal Parlamento, le attuali basi legali resterebbero in vigore, per cui bisognerà procedere al ripristino nel Preventivo 2005 dei relativi crediti.

## 10. ELENCO MISURE DI CONTENIMENTO

### 10.1. DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Misure messe in atto per bloccare o ridurre le spese rispetto al Preventivo 2004 (in mio di franchi).

#### 10.1.1. Direzione del Dipartimento (CRB 100)

Gruppo 30: riorganizzazione interna fr. - 0.23  
Gruppo 31: riduzione spese di rappresentanza fr. - 0.02

##### 10.1.1.1. Divisione Interni (CRB 110-126)

###### CRB 110

Gruppo 31: riduzione spese di rappresentanza fr. - 0.01  
riduzione spese per studi per aggregazioni fr. - 0.07

###### CRB 112

Gruppo 30: riduzione spese per nominati e aiuti straordinari fr. - 0.48  
Gruppo 31: compensazione interna e blocco importo globale ai livelli di P.2004  
Gruppo 36: soppressione del Contributo ai Comuni per Com. tutorie fr. - 0.45

###### CRB 113

Spese: Totale fr. - 2.00  
- tetto contributo localizzazione geografica  
- riduzione necessità per contributi agli investimenti  
- evoluzione dei vari strumenti della perequazione

###### CRB 116

Gruppo 31: compensazione interna e blocco importo globale ai livelli di P.2004  
Gruppo 36: compensazione interna e blocco importo globale ai livelli di P.2004

###### CRB 125

Gruppo 31: riduzione degli oneri per beni e servizi fr. - 0.02  
Gruppo 36: blocco importo globale ai livelli di P.2004  
Misto: Totale fr. - 0.10  
- futura riunificazione URS Mendrisiotto  
- centralizzazione sedi SPI di Bellinzona

###### CRB 126

Gruppo 31: riduzione degli oneri per beni e servizi fr. - 0.05

### **10.1.2. Divisione Giustizia (CRB 130-179)**

#### CRB 130

Gruppo 30: riduzione delle spese per aiuti straordinari fr. - 0.14  
Gruppo 36: blocco degli importi a P'04.

#### CRB 132

Gruppo 30: Totale fr. - 0.50  
- riduzione delle spese per il personale  
- moratoria nell'impianto Registro fondiario  
Gruppo 31: riduzione degli oneri per beni e servizi fr. - 0.01

#### CRB 137

Gruppo 30: riduzione aiuti straordinari fr. - 0.10

#### CRB 151

Gruppo 31: riduzione degli oneri per beni e servizi fr. - 0.06  
Gruppo 36: ridimensionamento progetti di sostegno fr. - 0.10

#### CRB 152

Gruppo 30: differimento formazione agenti di custodia fr. - 0.39

#### CRB 153

Gruppo 30: riduzione delle spese per il personale fr. - 0.04  
Gruppo 31: riduzione degli oneri per beni e servizi fr. - 0.02

#### CRB 154

Gruppo 30: azzeramento credito per aiuti straordinari fr. - 0.05

#### CRB 165

Gruppo 30: riduzione delle spese per nominati, ausiliari e stagiaires fr. - 0.18

#### CRB 167

Gruppo 31: riduzione del 10 % degli oneri per beni e servizi fr. - 0.08

#### CRB 168

Gruppo 30: soppressione aiuti straordinari fr. - 0.22

#### CRB 171

Gruppo 30: riduzione delle spese per il personale fr. - 0.28

## CRB 172

Gruppo 31: riduzione del 30 % delle spese per beni e servizi fr. - 0.02

### **10.1.3. Sez. Militare e Protezione Popolazione (CRB 180-185)**

## CRB 180

Gruppo 30: soppressione personale straordinario fr. - 0.05

Gruppo 31: - modifica preparazioni specifiche fr. - 0.02

- riforma funzionamento capi sezione militari fr. - 0.03

- riforma sistema di liberazione dal servizio militare fr. - 0.02

Gruppo 36: blocco importo globale ai livelli di P.2004

## CRB 185

Dal 1.09.2004 l'attività dell'Arsenale è stata ceduta completamente alla Confederazione. Il personale manterrà il proprio statuto di funzionario cantonale sino al massimo al 31.12.2006; la Confederazione riversa al Cantone il 100 % del costo di questo personale. fr. - 0.40

## V. Polizia Cantonale (CRB 190-191)

## CRB 190

Gruppo 30: riduzione 20 % personale ausiliario fr. - 0.05

Gruppo 31: riduzione del 1 % dell'importo globale per beni e servizi fr. - 0.09

Misto: riorganizzazione settore mense fr. - 0.05

## CRB 191

Annullamento Scuola Cantonale di Polizia 2005. fr. - 3.00

## **10.2. Dipartimento della sanità e della socialità**

### **10.2.1. Assicurazioni sociali**

Le misure di miglioramento, per un importo totale di 15.32 mio. di franchi (di cui 14.82 di minori spese e 0.5 di maggiori ricavi), interessano l'assicurazione malattia, gli assicurati insolventi, le prestazioni complementari, gli assegni familiari di complemento e la partecipazione dei Comuni alle assicurazioni sociali.

#### 10.2.1.1. Assicurazione malattia (210 365017, 210 366001, 210 366002, 210 366003, 210 460006 e 210 460007)

Misure di miglioramento per un importo totale di 9 mio di franchi (di cui 8.5 di minori spese e 0.5 di maggiori ricavi)

### **Termine perentorio per le richieste**

Misura: Non concessione dei sussidi individuali richiesti dopo il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento.

Commento: Si tratta di una misura che richiede la modifica dell'art. 28 LCAMal.

Il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).

Il Regolamento menziona infine i "casi particolari" per i quali, "per ragioni comprovate", appare possibile considerare un'istanza avanzata oltre i termini stabiliti.

Importo: Risparmio di 3 mio sulla voce principale AM.

Modifica: LCAMal (vedi allegato).

### **Diversa ripartizione finanziaria tra i conti AM e PC**

Misura: Aumento della quota parte a carico delle PC.

Commento: La misura costituisce un trasferimento di costi dall'AM alle PC; in questo modo il Cantone usufruisce di un incremento della partecipazione federale.

Importo: maggiore entrata di 0.5 mio dei contributi della Confederazione (- 2 mio AM, + 1.2 mio PC AVS, + 0.8 mio PC AI, + 0.3 mio contributi CH alle PC AVS e + 0.2 mio contributi CH alle PC AI).  
Si tratta di una misura il cui effetto verrà notevolmente maggiorato in modo strutturale con l'entrata in vigore prevista per il 1.01.2008 della nuova perequazione finanziaria intercantonale.

### **Assicurati insolventi**

Misura: Modifica dei criteri relativi alla prolungata morosità.

Commento: Si propone di modificare i criteri (nell'ambito del quadro legislativo attuale), in particolare quelli temporali, che conferiscono il diritto alla presa a carico del premio di cassa malattia non pagato in caso di insolvenza.

In concreto si tratta della sospensione del rimborso dei crediti scoperti all'assicuratore malattie per gli assicurati insolventi di lunga data, previo avvertimento scritto all'assicurato.

La normativa non è in contrasto con la LCAMal, in quanto prevede la sospensione del rimborso, ossia il "congelamento", e non il rifiuto del rimborso. La misura viene applicata previo avviso scritto all'assicurato, che dunque ha la possibilità di:

- rendere manifesti eventuali motivi di ordine particolare per i quali una prolungata morosità potrebbe apparire comprensibile;
- riprendere il pagamento autonomo dei premi e delle partecipazioni;
- eventualmente iniziare le pratiche per la richiesta di un sussidio sociale (LAPS).

La misura non toccherà i figli minorenni di genitori insolventi.

L'assicuratore malattie sarà avvertito in forma scritta di questa situazione, che corrisponderà alla sospensione della remunerazione delle prestazioni in forza dell'art. 90 OAMal. In ogni caso l'assicuratore malattie non potrà procedere autonomamente alla sospensione della remunerazione delle prestazioni, ma solo dopo l'indicazione di congelamento dei rimborsi da parte dell'Autorità cantonale.

Importo: Il risparmio ammonta a 1.7 mio, ripartiti nella misura di 1.5 mio sulla voce contabile principale AM e di 0.2 mio sulla voce contabile degli assicurati insolventi.

Modifica: È necessaria una modifica del regolamento. Si tratta di una misura strutturale

### **Premi AM agli assistiti**

Misura: Pagamento del premio di cassa malattia direttamente agli assicuratori.

Commento: Il pagamento del premio di cassa malattia dei beneficiari di assistenza sociale viene pagato direttamente agli assicuratori ad eccezione dei casi in cui il pagamento regolare è comprovato. Il risparmio è strutturale.

Importo: Risparmio di 1 mio. sulla voce principale AM.

Modifica: Regolamento LAS e direttive interne ufficio.

### **Premio 2005**

Misura: Aumento inferiore del premio 2005 (definitivamente comunicato dall'UFAS) a quanto inizialmente previsto.

Commento: I dati definitivi dell'UFAS attestano un incremento del premio medio ponderato tra il 2004 e il 2005 del 3.4 %. L'aumento effettivo della quota media cantonale ponderata utilizzata per il calcolo dei sussidi nel Preventivo 2005 è del 3.3 %.

Importo: Aggiustamento stima di -2.8 mio sulla voce principale AM.

### **10.2.1.2. Prestazioni complementari AVS e AI (210 366001 e 002)**

#### **Riduzione spillatico**

Misura: Riduzione spillatico.

Commento: Gli anziani e gli invalidi in istituto ricevono un importo per le spese personali quotidiane (argent de poche) da parte delle PC per un importo attualmente di 300 fr. (anziani) e di 350 fr. (invalidi). Si propone la riduzione dell'importo per le spese personali (spillatico) di fr. 100 mensili ai beneficiari di prestazioni complementari AVS (da 300 a 200) e AI (da 350 a 250), poiché in generale tale importo è utilizzato parzialmente.

Importo: Risparmio di 2.7 mio (2.2 mio PC AVS, 0.5 mio PC AI). Misura strutturale.

Modifica: Decreto esecutivo del Consiglio di Stato.

### **Casistica AI**

Misura: Contenimento della casistica AI.

Commento: Considerato il forte aumento della casistica AI per il 2005 si creerà un centro di competenza per la valutazione delle patologie invalidanti dal profilo psichiatrico. Tale misura ha l'obiettivo di contenere l'evoluzione della casistica AI e di conseguenza la limitazione dell'aumento dei beneficiari di prestazioni complementari AI.

Importo: Risparmio di 1.17 mio sulle PC AI.

### **Adeguamento rendite AVS e limiti PC**

Misura: Adeguamento delle rendite AVS/AI e dei limiti PC dell'1.9 %.

Commento: L'adeguamento delle rendite AVS/AI dell'1.9 %, deciso dal Consiglio Federale, comporta una minore uscita per le PC.

Importo: Risparmio di 1 mio (0.8 PC AVS, 0.2 PC AI).

#### **10.2.1.3. Assegni familiari di complemento (210 366005 e 210 366006)**

Le seguenti misure strutturali permetteranno di contenere l'evoluzione della spesa.

### **Blocco limiti di reddito**

Misura: Blocco limiti di reddito.

Commento: Si propone il blocco, per l'anno 2005, dell'adeguamento automatico dei limiti di reddito.

Modifica: LAPS e LAF (vedi allegato).

### **Blocco dell'indicizzazione**

Misura: Mantenimento del blocco dell'indicizzazione dell'assegno ordinario per finanziare l'assegno integrativo.

Commento: Il blocco dell'indicizzazione è una delle fonti di finanziamento dell'assegno integrativo. Il Consiglio di Stato può bloccare l'indicizzazione fino ad un rincaro massimo del 10 %. La proposta ha un effetto positivo sulla partecipazione del Cantone.

Modifica: Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, in virtù dell'art. 62 LAF.

### **Direttive più rigorose**

Misura: Direttive più rigorose LAPS.

Commento: Sono già in vigore alcune direttive all'intenzione degli sportelli regionali, che riguardano l'applicazione della LAPS. In particolare per le spese di trasporto, le spese di doppia economia domestica, le altre spese professionali, le spese di perfezionamento, le spese per attività accessoria, la deduzione sociale della sostanza, le borse di studio ed il computo delle imposte.

#### **10.2.1.4. Contributi comunali per le assicurazioni sociali (210 462005)**

### **Adeguamento della partecipazione dei comuni**

Misura: Stima aggiornata dei contributi comunali alle assicurazioni sociali.

Commento: A seguito dell'aggiornamento del gettito dell'imposta cantonale per i comuni è stata ricalcolata la partecipazione dei comuni alle spese per le assicurazioni sociali.

Importo: La maggior entrata per il Cantone corrisponde a 1.5 mio (da 77.1 a 78.6).

### **10.2.2. Azione sociale**

Innanzitutto si evidenzia una serie di misure inerenti i contributi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni nei settori minorenni, invalidi adulti, anziani.

Per mantenere i contributi erogati a enti e associazioni entro i limiti che non superino i preventivi del 2004 maggiorati dall'1.5 %, è stato d'obbligo intervenire sul fronte dei costi, dell'offerta e delle entrate.

Sul versante dei costi si è operato in modo distinto tra gli enti e servizi che hanno sottoscritto i contratti di prestazione nel 2003 e 2004, e quelli che usufruiscono della copertura del disavanzo di esercizio.

Per i primi, l'affinamento del sistema di finanziamento del costo/quantità delle prestazioni (con l'ausilio del catalogo delle prestazioni, della contabilità analitica, degli indicatori di qualità e di risultato) ha generato un ricupero di "produttività", in alternativa all'aumento di personale pianificato per rispondere alla crescente domanda.

Per gli istituti e servizi ancora per un anno al beneficio della copertura del disavanzo di esercizio, in accordo con le Direzioni vengono attuate le seguenti modifiche:

- il rinvio dell'adeguamento degli effettivi del personale;
- l'abolizione dell'indennità per il personale che segue una formazione in tempo di lavoro;
- la sostituzione di personale assente a partire solo dal terzo giorno, e per i laboratori protetti, dal 30esimo giorno (viene attivata la supplenza interna);

- la riduzione di due classi di stipendio ai dipendenti assunti al primo impiego (escluse le professioni sanitarie e terapeutiche);
- un differente computo degli scatti di anzianità per il personale che rientra nella professione;
- la riduzione di una settimana di vacanza per i nuovi assunti nel settore invalidi adulti.

E' prevista anche la razionalizzazione di alcune spese di gestione, come gli abbonamenti di manutenzione e di servizio, polizze assicurative, acquisti di materiale sanitario, acquisto degli alimenti.

Si prevede comunque il potenziamento dell'offerta. Nel settore anziani: la riconversione dell'ospedale San Donato in casa per anziani. Nel settore minorenni migliora la presa a carico in sintonia con gli indirizzi dati dalla nuova Legge sul sostegno alle attività delle famiglie. Nel settore invalidi adulti si consolida l'esercizio di casa Faro (struttura stazionaria per casi terminali), iniziativa accolta dal Gran Consiglio nella sessione del mese di settembre. Per l'assistenza e cura a domicilio (avvalendosi dei primi risultati che emergono dal contratto pilota vigente nel settore), si migliora l'organizzazione dei servizi rispettivamente il grado di produttività degli operatori sanitari.

Sempre nel settore dell'azione sociale si propongono poi le seguenti 4 misure principali:

#### 10.2.2.1. Contributi cantonali alle case per anziani (CRB 232 - voce 365026)

- Preventivo maggio 2004: 20'248'750 milioni di franchi
- Obiettivo di risparmio: 2 milioni di franchi
- Nuovo preventivo: 18'248'750 milioni di franchi

#### **Modalità per attuare l'obiettivo di risparmio**

#### **Modifica della convenzione tariffale a favore delle case per anziani abilitate a fatturare agli assicuratori malattia, ai sensi dell'art. 39 Lamal cpv 3.**

Le trattative con gli assicuratori malattia, condotte congiuntamente con i rappresentanti dei Comuni (Associazione dei Comuni in Ambito Sociosanitario), hanno portato ad un aggiornamento della convenzione tariffale che stabilisce la loro partecipazione finanziaria ai costi degli istituti per anziani autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria. Per ogni istituto, l'aggiornamento delle tariffe costituisce un supplemento di entrate e una diminuzione del disavanzo. Per l'ente pubblico comporta una diminuzione dei contributi da versare agli istituti.

**Impatto finanziario:** -2 mio. fr. per il Cantone, -8 mio fr. per i Comuni, -10 mio. fr. in tutto.  
Misura strutturale.

Il maggior vantaggio per i Comuni dipende dalla chiave di riparto dei sussidi agli istituti per anziani: 4/5 a carico dei Comuni, 1/5 a carico del Cantone.

#### **Modifiche normative**

La Convenzione tariffale è stata trasmessa a tutti gli istituti per essere sottoscritta. Al Consiglio di Stato compete la ratifica delle tariffe convenzionali.

## **Attuazione**

la misura è effettiva dal 01.01.05.

### **10.2.2.2. Contributi cantonali individuali per il mantenimento a domicilio (CRB 231 - voce 366027)**

- Preventivo maggio 2004: 7'959'465 milioni di franchi
- Obiettivo di risparmio: 0.8 milioni di franchi
- Nuovo preventivo: 7'159'465 milioni di franchi

## **Modalità per attuare l'obiettivo di risparmio**

### **Aggiornamento degli importi tenuto conto della quarta revisione della Legge federale sull'assicurazione invalidità e della prestazione complementare**

Il contributo cantonale per favorire il mantenimento a domicilio delle persone invalide (invalidi adulti e anziani) è una misura sussidiaria rispetto alle prestazioni erogate dall'Istituto delle assicurazioni sociali: prestazioni complementari all'AVS/AI e assegno di grande invalido. Le Camere federali hanno recentemente adottato due innovazioni per permettere alle persone invalide di scegliere tra la presa a carico a domicilio e quella in strutture stazionarie: aumento del limite massimo della prestazione complementare; raddoppio dell'assegno di grande invalido. La misura è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ma a causa degli accertamenti richiesti esplicherà i suoi effetti solo dal 2005.

**Impatto finanziario:** - 0.8 milioni di franchi

Sulla base di una valutazione del numero di beneficiari che possono usufruire delle migliorate condizioni finanziarie decretate dall'autorità federale, si è stimata una minore spesa cantonale di 0.8 mio di franchi. La minore spesa è strutturale.

## **Modifiche normative**

Modifica delle direttive cantonali che regolano l'erogazione del contributo cantonale individuale per il mantenimento a domicilio: già adottata.

## **Attuazione**

La misura esplica il suo pieno effetto finanziario per il Cantone dal 1° gennaio 2005.

### **10.2.2.3. Contributi cantonali per assistiti a domicilio (CRB 221 - voce 366007)**

- Preventivo maggio 2004: 40 milioni di franchi
- Obiettivo di risparmio: 2 milioni di franchi
- Nuovo preventivo: 38 milioni di franchi

## **Modalità per attuare l'obiettivo di risparmio**

### **a) Modifica importi prestazioni ordinarie**

Sulla base del progetto di revisione delle norme per le prestazioni assistenziali della Conferenza svizzera dell'azione sociale (COSAS) il Cantone modifica gli importi attuali delle prestazioni ordinarie.

#### **Impatto finanziario: -1 milioni di franchi**

Sulla base delle 1'820 economie domestiche beneficiarie di prestazioni assistenziali ordinarie nel giugno del 2004, si è potuto stimare, per difetto, un risparmio annuo di circa 1 mio. fr., a parità di casi, della spesa prevista alla voce 366007. Si tratta di una misura strutturale.

### **Modifiche normative**

Gli importi delle prestazioni ordinarie sono stabiliti annualmente tramite risoluzione dipartimentale. La risoluzione per il 2005 adotterà i nuovi importi.

### **Modifiche organizzative e informatiche**

Modifiche di alcuni campi parametrici del software di gestione delle prestazioni sociali.

### **Attuazione**

I nuovi importi possono entrare in vigore dal 01.01.05: saranno adottati per tutte le nuove decisioni e per tutte le decisioni di revisione delle prestazioni assistenziali precedentemente accordate, alla loro scadenza (le garanzie di assistenza sono concesse per periodi limitati, generalmente tre mesi).

### **Osservazioni**

- Le possibilità di riduzione delle prestazioni assistenziali ordinarie sono limitate: si tratta di un minimo vitale, concordato a livello intercantonale ma con margini di flessibilità per i singoli Cantoni.
- Il volume effettivo di spesa per le prestazioni ordinarie dipende in primo luogo dall'andamento del numero di casi d'assistenza, a sua volta determinato dall'andamento delle condizioni socio - economiche del Paese.

### **b) Prassi più restrittiva per le prestazioni speciali**

Le prestazioni speciali (art. 20 della Legge sull'assistenza sociale, Las) sono generalmente aggiuntive a quelle ordinarie (raramente chi non riceve quest'ultime può beneficiarne) e mirate a far fronte a bisogni particolari, sovente limitati nel tempo o puntuali (una tantum). Sono anch'esse basate sulle raccomandazioni della Conferenza svizzera dell'azione sociale, ma la loro attuazione comporta valutazioni caso per caso. Sussistono quindi margini per restringerne l'entità, secondo modalità differenziate attinenti alla prassi.

In particolare, si opererà nei modi seguenti (misure già in atto dal mese di giugno 2004):

- spese per il deposito di garanzia per l'appartamento: il Codice delle obbligazioni prevede che il locatore possa chiedere sino a 3 mesi di mensilità di affitto. L'USSI provvede, per gli assistiti, al versamento dell'importo richiesto che ora deduce poi, con modalità rateale, dalla prestazione ordinaria;
- spese per l'alloggio: la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) stabilisce il massimo riconoscibile comprese le spese accessorie: fr. 13'200.- per le persone sole, fr. 15'000.- per due persone, fr. 18'000.- per tre o più persone. L'art. 20, cpv. 2 permette deroghe limitate per gli assistiti. Queste deroghe non vengono più applicate, se non in casi eccezionali (famiglie numerose con difficoltà a reperire un alloggio, persone molto problematiche,...);
- spese arretrate per l'alloggio: il Regolamento della Las consente la retroattività delle prestazioni per 3 mesi. Viene applicato solo per evitare sfratti da alloggi a pigione particolarmente vantaggiosa;
- spese per l'arredamento dell'appartamento e di trasloco: si indica agli assistiti e agli assistenti sociali che eventualmente li accompagnano, di far capo per questi bisogni ad Associazioni o Enti quali Caritas, Emmaus, Area, SOS, Croce Rossa Svizzera;
- spesa per la cura dentaria: i preventivi dei medici dentisti sono sottoposti alla Commissione dei periti per l'approvazione. Si studiano con loro, ed eventualmente con l'Ordine dei dentisti, soluzioni atte a contenere ulteriormente tali spese.

**Impatto finanziario: -1 mio. fr. (misura strutturale)**

### **Modifiche normative**

Direttive interne all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).

### **Modifiche organizzative e informatiche**

Nessuna.

### **Attuazione**

Già avviata: dal 01.01.05 sarà quindi pienamente operativa.

### **Osservazione**

I margini di manovra sulle prestazioni speciali, come quelli sulle prestazioni ordinarie, sono limitati: l'assistenza è "l'ultima spiaggia" per i cittadini più poveri;

#### **10.2.2.4. Contributi cantonali per anticipo alimenti (CRB 221 - voce 366015)**

- Preventivo maggio 2004: 12 milioni di franchi
- Obiettivo di risparmio: 2 milioni di franchi
- Nuovo preventivo: 10 milioni di franchi

## **Modalità**

### **Limitazione temporale a 5 anni**

Una prestazione che si ritiene un anticipo di importi dovuti da altri, per essere tale presuppone di essere recuperata presso il debitore. Il Ticino, ispirandosi ad altre realtà cantonali e come esso stesso aveva già predisposto nel periodo 1981-1988, introduce un limite temporale nel diritto a beneficiare della prestazione. La base logica di tale provvedimento è che se, **nei primi cinque anni**, non si è riusciti ad ottenere che il debitore degli alimenti ottemperi ai suoi doveri, allora difficilmente si riuscirà nel seguito, salvo cambiamenti radicali ed eccezionali nella situazione del debitore. È ragionevole, in tal caso, interrompere gli "anticipi" e sostituirli con prestazioni sociali mirate a chi ne avesse bisogno: in particolare, nei casi di bisogno, subentrano gli assegni famigliari integrativi ed eventualmente le altre prestazioni in base alla LAPS.

### **Impatto finanziario**

**risparmio** sulla voce 366015: 2.5 mio. fr. (introduzione consolidata; nel 2005: 2 mio. fr.).

### **Modifiche normative**

Modifica del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni (senza modifiche della Legge sull'assistenza sociale, che prevede la prestazione di anticipo alimenti all'Art. 27).

### **Attuazione**

La nuova disposizione può entrare in vigore dal 01.01.05: sarà adottata per tutte le nuove decisioni e per tutte le decisioni di rinnovo di prestazioni precedentemente accordate, alla loro scadenza (le decisioni hanno validità di 1 anno). In ragione della gradualità nell'attuazione, il primo anno il risparmio effettivo sarà inferiore a quanto stimato.

### **Osservazione**

La misura proposta è strutturale, per gli anni seguenti il risparmio sarà superiore, consolidamento a 2.5 mio. di franchi.

#### **10.2.3. Salute pubblica**

##### **10.2.3.1. Settore ospedaliero**

A livello degli ospedali pubblici dell'EOC, rispetto ai dati di Piano Finanziario 2005, il Preventivo 2005 registra una diminuzione globale della spesa per il Cantone di **-10.3 mio di franchi**:

- 6.2 mio (da 166.6 a 160.4) sul contributo globale all'EOC e
- 4.1 mio (da 29.0 a 24.9) sul contributo per le degenze in camere private EOC.

Il contributo globale 2005 all'EOC ammonta a 160.4 mio/fr. Esso risulta dell'1.5 % inferiore a quello registrato nel Consuntivo 2003 (162.9 mio/fr.) e si situa sostanzialmente sugli stessi livelli del Preventivo 2004 (159.7 mio/fr.). Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2001 della nuova Legge sull'EOC è stato in effetti possibile mettere in atto una serie di misure di

ordine strutturale che hanno contribuito, non soltanto a stabilizzare il contributo cantonale, ma anche a contenere l'aumento dei costi e di conseguenza la crescita degli oneri a carico dell'assicurazione malattia.

L'obiettivo del contenimento di crescita entro il limite dell'1.5% è stato rispettato anche a livello della partecipazione del Cantone alle ospedalizzazione in classe privata e semiprivata (P 2004: 24.728 mio/fr.; P 2005: 24.931).

Tale contenimento è stato possibile in particolare grazie al prolungo, per due anni (2005 e 2006), della Legge federale urgente sul finanziamento degli ospedali (si veda anche l'apposita scheda allegata al Messaggio: Preventivo 2005-Schede relative ai 10 maggiori contributi).

Per un commento più dettagliato si rinvia comunque al Messaggio sul contributo 2005 all'EOC.

Sempre a livello di spesa ospedaliera si segnala poi un aggiornamento della stima per le spese ospedaliere fuori Cantone. In base al Consuntivo 2003 e ai dati disponibili per il 2004, si registra una diminuzione di 1 mio di franchi rispetto al dato di Piano Finanziario.

#### 10.2.3.2. Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Si propone la trasformazione del Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL) dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale in "**Fondazione CARL**".

L'ipotesi di cambiamento dello statuto del CARL è emersa nell'ambito delle riflessioni in atto sulla spesa pubblica e sulla razionalizzazione dei processi di produzione dell'offerta e dei servizi pubblici. La creazione di una Fondazione costituisce un ulteriore consolidamento del CARL quale struttura sociopsichiatrica per invalidi.

Al riguardo preliminarmente si ricorda che lo statuto stesso dell'OSC è oggetto di valutazione, nel senso di un'eventuale autonomizzazione dell'organizzazione, secondo quanto previsto dal nuovo assetto istituzionale messo a punto, in termini di Unità amministrativa autonoma (UAA) o, in termini ancora più decisi, di Unità indipendente di diritto pubblico (UIP). Le necessarie modifiche legislative proposte con il Messaggio n. 5167 del 16 ottobre 2001 e riguardanti diversi progetti di autonomizzazione dei servizi dello Stato è ancora all'esame del Gran Consiglio.

Quale giustificazione della trasformazione dello statuto del CARL si riportano i cambiamenti principali promossi in questi ultimi decenni nella sociopsichiatria pubblica. In base alla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP), nel 1985 è stata creata l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), ente statale cantonale che comprende tutte le strutture stazionarie, semi residenziali e ambulatoriali pubbliche in ambito psichiatrico.

Nel 1994 l'Ospedale neuropsichiatrico cantonale (ONC) - struttura stazionaria dell'OSC - è stato suddiviso in due strutture separate e distinte: la Clinica psichiatrica cantonale (CPC), per la cura e la riabilitazione di pazienti psichiatrici acuti, e il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), demedicalizzato, per utenti cronici stabilizzati. Il CARL comprende le unità abitative e i laboratori protetti ed è finanziato in buona parte dall'AI.

Il richiamo della missione del CARL è importante, poiché sta a dimostrare la sua specificità. Sin dall'inizio, infatti, il CARL è stato contraddistinto da un buon grado di autonomia in seno all'OSC. Questa autonomia riguarda la tipologia degli ospiti, gli immobili, il personale, le rette, le modalità di finanziamento. Inoltre, per il CARL non fa stato il principio della settorializzazione territoriale, valido invece per la CPC.

Si può dunque affermare che l'idea di conferire maggiore autonomia di statuto al CARL è del tutto coerente con il proprio, effettivo, "modus operandi": in un certo senso si tratta di un recupero di coerenza.

La LASP è la legge quadro di riferimento di tutta la socio-psichiatria, pubblica e privata, del Cantone. Tutte le strutture compreso il CARL - stazionarie, semi-residenziali ed ambulatoriali - sottostanno ai principi della LASP.

Anche in futuro, il CARL dovrà collocarsi in ambito LASP: per questo, sarà importante che i propri statuti richi amino adeguatamente i suoi principi.

Tuttavia, dato il tipo di offerta specifica del CARL, rivolta ai bisogni di utenti cronici stabilizzati, il CARL è anche struttura AI. Le unità abitative del CARL accolgono solamente ospiti adulti invalidi con patologia psichiatrica, i laboratori protetti sono strutture organizzate destinate alla riabilitazione e al reinserimento dell'ospite nel ciclo lavorativo. Il CARL si rivolge perciò ad utenti beneficiari di misure dell'Assicurazione invalidità. E' proprio in base al riconoscimento del CARL come struttura AI che è stata operata già nel 1994 la separazione CPC-CARL.

Pertanto appare chiaro anche il suo legame con la LISPI (Legge integrazione sociale e professionale degli invalidi). Come altre istituzioni operanti nel cantone nell'ambito dell'invalidità, anche il CARL fa parte del settore invalidi, dove la LISPI è una legge cantonale di complemento alla LAI (i provvedimenti fondati sulla LISPI sono sussidiari rispetto a quelli garantiti dall'AI).

Nulla osta, dunque, che il finanziamento del CARL, in particolare a seguito della trasformazione del proprio statuto, possa trovare nella LISPI la sua base legale per accordare i sussidi cantonali, mantenendo nel contempo, un saldo aggancio operativo nell'ambito LASP.

Su quanto precede e sugli aspetti operativi della trasformazione del CARL in una Fondazione di diritto pubblico si rimanda all'apposito Messaggio che verrà presentato e che presenterà nel dettaglio l'operazione.

Da un punto di vista finanziario la trasformazione del CARL in Fondazione sul Preventivo 2005 comporta i seguenti cambiamenti:

**CRB 245 Clinica psichiatrica/Centro abitativo, Mendrisio**  
**spese - 11'639'593 franchi**  
**ricavi - 10'947'984 franchi**

**CRB 233 Ufficio invalidi**  
**spese contributi cant. Istituti per invalidi + 691'609 franchi**

#### 10.2.3.3. Servizi autoambulanze

A seguito della disdetta dalla Convenzione tariffale con gli enti autoambulanze da parte degli assicuratori (santésuisse) e al non accordo tra le parti, il Consiglio di Stato ha dovuto emanare una nuova tariffa. Tale tariffa contro la quale gli assicuratori malattia hanno inoltrato ricorso, è poi stata confermata dal Consiglio federale. Quale conseguenza finanziaria per l'ente pubblico si stima una diminuzione della partecipazione nel 2005 di 1.3 mio di franchi, **di cui 0.25 mio di franchi** a favore del Cantone e 1.05 mio. di franchi a favore dei Comuni.

#### 10.2.3.4. Aumento ricavi unità che forniscono prestazioni sanitarie

A livello di ricavi, rispetto alle stime precedenti, si registra un **aumento di circa 1.6 mio. di franchi**. Questa maggiore entrata è determinata essenzialmente dall'incremento dell'attività delle unità che forniscono prestazioni sanitarie (Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Istituto cantonale di patologia e Istituto cantonale di microbiologia) e dall'adeguamento dei relativi tariffari.

#### **10.2.4. Altre misure di razionalizzazione**

Nell'ambito dell'elaborazione del Preventivo 2005 sono state proposte numerose misure puntuali di razionalizzazione riguardanti il funzionamento di tutti i servizi. Rispetto alla prima richiesta di Preventivo il **contenimento della spesa è stato di 1.570 mio di franchi**: 0.720 mio di franchi sulle spese del personale (Gruppo 30), 0.687 mio di franchi sulle spese per beni e servizi (Gruppo 31) e 0.163 mio di franchi sulle spese per contributi (Gruppo 36).

#### **10.2.5. Misure sul personale**

In base ai dati dei servizi centrali **le misure trasversali sul personale** (rincaro, avanzamenti, contributo di risanamento, riduzione supplementare personale) determinano per il Dipartimento della sanità e della socialità **una minor spesa di -2.16 mio di franchi**. A livello di **Cassa pensione**, il posticipo di 6 mesi dell'entrata in vigore della modifica della Legge comporta **una minor spesa di -1.03 mio di franchi**. Infine, sempre per la spesa del personale, rispetto al progetto di Preventivo iniziale si registra un **aggiornamento della stima di -1.2 mio di franchi**.

#### **10.2.6. Ripartizione oneri tra Cantone e Comuni**

A partire dal 2000, per i settori della socialità e della sanità, sono stati operati 3 importanti trasferimenti di oneri **dai Comuni al Cantone**. Si tratta in particolare delle seguenti misure:

- Modifica partecipazione alle spese degli ospedali, delle case per anziani e dell'assistenza e cura a domicilio (Legge ospedali pubblici, Legge anziani e Legge assistenza e cura a domicilio) a partire dal 2000. Il beneficio annuo per i Comuni nei primi 4 anni (Consuntivi disponibili) è stato mediamente superiore ai 30 mio di franchi.
- Modifica partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali (Legge sull'assistenza sociale). La partecipazione dei Comuni del 30 % abrogata nel 2001 e poi ripristinata al 20 % nel 2004. Il beneficio annuo dei Comuni nei primi 3 anni (abrogazione completa) è stato mediamente di circa 9 mio di franchi. Mentre nel 2004 è stato di 3 mio di franchi.
- Modifica partecipazione dei Comuni alle assicurazioni sociali (modifica Legge di applicazione della Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) nel 2003. La diminuzione del limite massimo di partecipazione del 10 %, valido per tutti i Comuni, in modo differenziato (9 %, 8.5 %, 7.5 %) a dipendenza della forza finanziaria ha comportato nel 2003 un beneficio per i Comuni stimato a 8.5 mio di franchi.

D'altra parte, come precisato nei punti B1 e C3, i Comuni con il Preventivo 2005, nell'ambito del settore sanitario e sociale, potranno beneficiare di un ulteriore

miglioramento di 9.0 mio di franchi: -8.0 mio di franchi sul finanziamento delle case per anziani e -1.0 mio di franchi sul finanziamento dei servizi autoambulanze.

Tenuto conto di quanto precede e della situazione finanziaria del Cantone, si ritiene commisurato proporre 2 misure di trasferimento di oneri dal Cantone ai Comuni.

Con la prima, tramite la modifica Legge sull'assistenza sociale, si **ripristina la quota di partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali al 30 %**, come prima del 2001. L'aumento dell'aliquota dal 20 % al 30 % comporta **un maggior ricavo per il Cantone stimato a 3.7 mio di franchi**.

Con la seconda, tramite la modifica della Legge di applicazione della Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, si introduce nuovamente il limite massimo di partecipazione del 10 % valido per tutti i Comuni.

L'aumento conseguente della partecipazione comunale, che tiene tuttavia conto dello sgravio a Lugano per l'aggregazione comunale, **comporta per il Cantone un maggior ricavo stimato a 3.8 mio di franchi**.

### **10.3. Dipartimento educazione della cultura e dello sport**

Finanziamento con il Fondo lotteria di parte del contributo al Festival del film di Locarno.

Riduzione del 5 % del contributo 2005 alla SUPSI.

Riduzione del 5 % del contributo 2005 all'USI.

Limitazione dei contributi ai corsi di formazione continua Scuole specializzate superiori.

Concessione dei sussidi per soggiorni linguistici e stages professionali solo sulla tassa di frequenza (sono esclusi le spese di viaggio e di vitto e alloggio).

Limitazione degli assegni di studio alle persone fino ai 40 anni, con effetto al 1° settembre 2004.

Riduzione del 25-30 % del monte ore agli istituti scolastici cantonali, con effetto al settembre 2005.

Riduzione della dotazione oraria (1 ora) delle scuole medie superiori con effetto al settembre 2005.

Riduzione della dotazione oraria (3 ore) delle scuole professionali con effetto al settembre 2005.

Riduzione dell'1 % del montante di ore di sede delle scuole professionali, con effetto al 1° settembre 2004.

Riduzione del 33 % delle ore attribuite per la vigilanza didattica nelle scuole professionali, con effetto al 1° settembre 2004.

Concentrazione delle formazioni professionali in determinati istituti.

Integrazione della formazione dei docenti delle scuole sanitarie nell'ISPFP.

Introduzione del tirocinio duale presso la Scuola operatori sociali.

Limitazione della fornitura di apparecchi informatici alle scuole.

Aumento del prezzo dei pasti (0.50 fr. per studenti e 1 fr. per dipendenti) nei ristoranti scolastici.

#### **10.4. Dipartimento del territorio**

Il Dipartimento del territorio ha allestito il progetto di Preventivo 2005 sin dalla primavera del 2004 sulla base della nota a protocollo 13/2004/11.02.04.

A fronte di un P.2004 (con le correzioni del GC) di 160.692 milioni di franchi il P.2005 - dopo le misure di contenimento e le misure trasversali operate dal CdS - è risultato di 162.991 milioni di franchi (crescita rispetto al P.2004 di 1.49 %).

L'esercizio di contenimento della spesa ha permesso di liberare un importo di 2.9 milioni di franchi da destinare al parziale compenso della crescita degli oneri relativi al finanziamento dei trasporti pubblici (+ 6.673 milioni di franchi).

Le principali riduzioni di spesa corrente effettuate dal Dipartimento - frutto di ridimensionamenti delle attività, razionalizzazioni e diluizioni degli impegni - sono elencate di seguito.

##### **10.4.1. *Divisione dell'ambiente (CRB 720-751)***

**- 0.4 mio fr.**

Riduzioni mirate nei settori aria/acque e forestale

- Onorari e spese per studi reti stradali forestali, pianificazione forestale, stato di salute del bosco, manutenzione stabili forestali, selvicoltura.
- Studi e perizie nei settori protezione delle acque e rifiuti, catasto siti contaminati, risparmio energetico, acquisto apparecchiature, Osservatorio ambientale.

##### **10.4.2. *Divisione della pianificazione territoriale (CRB 760-773)***

**- 3.1 mio fr.**

Riduzioni nel settore del trasporto pubblico (- 2.9 milioni di franchi)

Riduzioni mirate nei settori dei beni monumentali/ambientali e della pianificazione urbanistica (- 0.2 milioni di franchi)

- ridefinizione delle modalità di finanziamento del traffico viaggiatori regionale, Interreg III, manutenzione ambienti naturali, ricerche beni culturali e inventario, ricerche naturalistiche.

##### **10.4.3. *Divisione delle costruzioni (CRB 780-789)***

**- 1.8 mio fr.**

Riduzioni mirate nel settore della manutenzione ordinaria delle strade cantonali (- 1.3 milioni di franchi)

Riduzioni mirate nel settore della manutenzione ordinaria delle strade nazionali (- 0.2 milioni di franchi netti; - 0.6 milioni di franchi lordi)

Riduzioni mirate nel settore degli acquisti e della manutenzione del parco veicoli dello Stato (- 0.3 milioni di franchi)

- razionalizzazione manutenzione ordinaria (cura del verde, pulizia manto stradale, rappezzi), manutenzione delle pavimentazioni, segnaletica, manutenzione piste ciclabili, onorari e spese per studi diversi, energia elettrica, veicoli e attrezzature speciali SN.

## **10.5. Dipartimento delle finanze e dell'economia**

31 Riduzione lineare 5% mandati DFE, rinuncia a mandati -49.0

Il DFE ha proceduto ad una serie di interventi sul progetto di Preventivo 2005 atte a rientrare nell'obiettivo di crescita delle uscite correnti, pari a 1.5 % rispetto al 2004, fissate dal CdS.

Qui di seguito vengono elencate le misure attuate per contenere la spesa:

### **10.5.1. Divisione economia**

31 Riduzione spese per promozioni: attività mirata -20.0

#### **10.5.1.1. Sezione bonifiche e catasto**

30 Capo sezione bonifiche e catasto: assunzione ritardata -60.0

36 Contributi misurazioni catastali: rinvio progetti non bloccanti -90.0

#### **10.5.1.2. Sezione del promovimento economico**

30 Capo Sez. SPE assunzione ritardata -50.0

31 Riduzione spese per promozioni: attività mirata -25.0

#### **10.5.1.2.1. Ufficio manodopera estera**

31 Adattamento attività osservatorio mercato lavoro -70.0

36 Adattamento contributo all'associazione interprofessionale. di controllo -150.0

#### **10.5.1.3. Sezione del lavoro**

36 Revisione Regolamento L-rilocc -1'000.0

### **10.5.2. Divisione risorse**

#### **10.5.2.1. Ufficio statistica**

31 Selezione mandati e attività, priorità e differimento statistiche -100.0

#### **10.5.2.2. Sezione delle finanze**

31 Minori oneri spese assunzioni prestiti in seguito a riduzione disavanzo di fr. 180 mio -3'000.0

32 Minori spese per interessi in seguito a riduzione disavanzo di fr. 180 mio -4'400.0

#### **10.5.2.3. SL: manutenzione**

31 Manutenzione macchinario: ciclo sost. Allungato, solo interventi prioritari -20.0

31 Manutenzione stabili: eseguire solo interventi prioritari -400.0

31 Manutenzione stabili in affitto: eseguire solo interventi prioritari -100.0

10.5.2.4. SL: approvvigionamenti

30	Acquisto equipaggiamento: ciclo sostituzione allungato	-25.0
31	Acquisto materiale d'ufficio: selezione richieste servizi e ciclo sostituzione allungato	-550.0

10.5.2.5. SL: programmazione

31	Acquisto mobili uffici: ciclo sostituzione allungato	-350.0
31	Acquisto mobili scuole: ciclo sostituzione allungato	-150.0
31	Selezione mandati e attività, nuove priorità e differimento interventi	-70.0

10.5.2.6. CS/

31	Selezione progetti informatici, nuove priorità e differimento interventi	-500.0
31	Acquisto apparecchiature informatiche: ciclo sostituzione allungato	-250.0
31	Acquisto apparecchiature informatiche scuole: ciclo sostituzione allungato	-1'200.0
31	Selezione licenze informatiche	-100.0

**10.5.3. Divisione contribuzioni**

10.5.3.1. Imposta cantonale: persone fisiche

32	Revisione stima interessi remuneratori	-450.0
33	Revisione stima perdite su imposte	-600.0
33	Revisione stima condono imposte	-800.0

## **11. CONCLUSIONI**

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler approvare gli annessi Decreti legislativi.

Vogliamo gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è modificata come segue:

**Art.171 cpv. 2** Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un'indennità aggiuntiva pro rata.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999;  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è così modificata:

#### **Art. 16**

Abrogato.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

richiamati l'art. 35 della Costituzione federale, nonché la Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate e la relativa ordinanza di applicazione del 27 maggio 1924;

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

#### **Articolo 1**

La Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è così modificata:

**Art. 11 cpv. 1** <sup>1</sup>Per ogni concessione di lotteria verrà prelevata a favore dello Stato una tassa corrispondente al 15 % dell'importo nominale dei biglietti emessi. La tassa potrà essere proporzionalmente rimborsata qualora il numero dei biglietti invenduti sia superiore al terzo di quelli emessi e la mancata vendita dipenda da un fatto non prevedibile e comprometta l'esito della lotteria.

**Art. 12 cpv. 2** <sup>2</sup>Sul ricavo lordo del gioco verrà prelevata una tassa del 15 %.

#### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modifiche), Testo unico del 1966; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modifiche), Testo unico del 1966, è modificato come segue:

#### **Contratti di appalto**

**Art. 5 a** Nel caso di un contratto di vendita, o di altro negozio giuridico economicamente equivalente, riferito a edifici e a quote di PPP il cui prezzo è pagato con il sistema "chiavi in mano", oppure di fondi da edificare mediante un contratto di appalto, la tassa è calcolata sulla somma corrispondente al valore del terreno sommato al valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  
Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente la modifica della ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

#### **Articolo 1**

**I.**

La legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) del 16 dicembre 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 11 cpv. 2**

<sup>2</sup>La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, della legislazione di applicazione alla legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994, della legislazione di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e della legislazione di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 19 giugno 1959 non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

**II.**

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 51**

La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sul servizio medico nelle regioni di montagna, della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'AVS e della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità, non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

**III.**

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 è modificata come segue:

### **Art. 12 cpv. 3**

<sup>3</sup>La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sull'assicurazione contro le malattie, della legge concernente le prestazioni complementari dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e la legge concernente l'applicazione della legge federale sull'AVS, non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

### **IV.**

Il decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 è modificato come segue:

### **Art. 18a**

I Comuni partecipano al finanziamento del contributo previsto dall'art. 103 cpv. 2 della legge federale sull'AVS. La quota parte a carico del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria, sulla somma che si ottiene dividendo il contributo addebitato al Cantone nell'anno di computo per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune.

La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sull'assicurazione contro le malattie, della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, superstiti e invalidità, e del decreto legislativo concernente l'applicazione della legge federale sull'invalidità non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

### **V.**

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

### **Art. 32 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 30 %.

## **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente il blocco dell'importo massimo delle prestazioni LAPS e LAF per l'anno 2005**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

**I.**

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) è così modificata:

#### **Art. 37 cpv. 3 (nuovo)**

In deroga all'art. 10, per l'anno 2005 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.

**II.**

La Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è così modificata:

#### **Art. 79 (nuovo)**

Per l'anno 2005, per il calcolo degli importi ove la legge fa riferimento alla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, vengono applicati i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **LEGGE**

**di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 28 cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup> Per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza.

#### **Art. 28 cpv. 3 (modifica della numerazione)**

<sup>3</sup> Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana" del 5 novembre 1990; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

Il decreto legislativo sulla costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana" del 5 novembre 1990, è così modificato :

#### **Art. 4 cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>L'applicazione del primo capoverso resta sospesa per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, del 5 giugno 2000;  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

L'applicazione della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è sospesa per il settore delle borse di studio, per le prestazioni di cui all'art. 2, cpv. 1, lettera d).

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

#### **Articolo 1**

La Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata:

##### **Modalità di finanziamento**

**Art. 29** <sup>1</sup>Il Cantone contribuisce al finanziamento dell'offerta di trasporto pubblico per le linee d'importanza cantonale e richiede la partecipazione dei Comuni.

<sup>2</sup>Tutti i Comuni del Cantone partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione delle linee regionali secondo le normative federali, delle linee che servono località periferiche o servizi centrali e delle linee transfrontaliere.

<sup>3</sup>I Comuni serviti dalle linee urbane d'importanza cantonale e dalle linee che servono i posteggi di corrispondenza per utenti proveniente prevalentemente dall'esterno (Park and Ride) partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione.

<sup>4</sup>Nel caso di investimenti per opere del sistema ferroviario regionale di cui beneficiano più regioni del Cantone, i Comuni possono essere esonerati dal versamento di contributi.

<sup>5</sup>I crediti necessari al pagamento della quota cantonale sono decisi dal Gran Consiglio con il preventivo.

##### **Tassi di partecipazione dei Comuni**

###### **a) regola generale**

**Art. 30** <sup>1</sup> Per le prestazioni richieste di cui all'art. 23, cpv. 2, lett. a:

a) Tutti i Comuni del Cantone partecipano fino ad un massimo del 25 % alla quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale.

b) I Comuni serviti dalle linee di cui all'art. 29 cpv. 3 partecipano nella misura del 50 % al finanziamento del costo non coperto lordo.

<sup>2</sup> Dedotti i contributi federali e/o di terzi, la partecipazione finanziaria dei Comuni sull'onere residuo ai sensi dell'art. 23 è la seguente:

a) fino al 50 % per gli investimenti di cui all'articolo 23 cpv. 1 lett. a), b), c);

b) del 50 % per le spese di gestione di cui all'articolo 23 cpv. 2 lett. b) e c);

c) fino al 50 % per le spese di gestione di cui all'art. 23 cpv. 2 lett. d) e e);

d) fino al 50 % per interventi infrastrutturali a favore di linee d'importanza cantonale su strade comunali, di cui all'art. 20 cpv. 3.

<sup>3</sup>Il contributo dei Comuni per gli investimenti è stabilito in funzione dei vantaggi loro derivanti, come, ad esempio, il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza locali, la riduzione delle immissioni, la migliore sistemazione urbanistica. Nello stabilire il contributo si tiene pure conto della capacità economica dei Comuni stessi.

#### **Art. 35a**

Abrogato.

#### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente la riduzione temporanea della misura dell'adeguamento degli stipendi e delle pensioni al rincaro**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

richiamata la Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni al rincaro del 10 giugno 1985;

considerata l'esigenza di contenere ulteriormente la spesa pubblica statale, con particolare riferimento alla spesa per il personale;

rilevata l'opportunità di agire sulla compensazione del rincaro;

d e c r e t a :

#### **Articolo 1**

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 l'adeguamento all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo previsto dall'art. 1 della Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985 è riconosciuto nella misura del 50%.

#### **Articolo 2**

L'adeguamento delle pensioni al rincaro avviene sulle rendite acquisite al 31 dicembre 2004, avuto riguardo della norma transitoria generale.

#### **Articolo 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la sospensione dell'applicazione dell'art. 8 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip) per l'anno 2005**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

L'applicazione dell'art. 8 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è sospesa per l'anno 2005.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 dicembre 2004.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.

Esso corrisponde ad una riduzione del 2.2 % degli stipendi di cui all'art. 3 Lstip, aggiornati al 1° gennaio 2005. Sono esentati i primi fr. 20'000.-.

### **Articolo 2**

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 del presente decreto è maggiorato dell'1 % per i Consiglieri di Stato, quale assoggettamento personale.

### **Articolo 3**

Il contributo straordinario sarà restituito annualmente nella misura del 50 %, nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero dopo la restituzione. Esso lo sarà per intero se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo la restituzione.

### **Articolo 4**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, lo stipendio assicurato è calcolato sullo stipendio base, non decurtato dal contributo straordinario di cui al cpv. 1.

### **Articolo 5**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

#### **Articolo 1**

La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:

#### **Art. 4 cpv. 4 (nuovo)**

##### **Supplementi di stipendio**

<sup>4</sup>Le indennità annuali di fr. 1'120.00 e di fr. 2'240.00 per le funzioni manuali, non soggette al rincarato, sono versate in dodici mensilità con lo stipendio mensile e sono assicurate alla Cassa pensioni.

#### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

#### **Articolo 1**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

##### **Neutralizzazione 2005 delle aliquote dell'art. 35**

##### **Art. 309b (nuovo)**

<sup>1</sup> Per il periodo fiscale 2005, l'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 capoversi 1 e 2 è aumentata del 2.215%.

<sup>2</sup> Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

##### **Imposta sull'utile delle persone giuridiche; supplemento d'imposta**

##### **Art. 314b (nuovo)**

<sup>1</sup> Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di 0.5 punti percentuali.

<sup>2</sup> I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

<sup>3</sup> I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 si applicano ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

**Imposta immobiliare  
cantonale delle persone  
giuridiche; supplemento  
d'imposta**

**Art. 314c (nuovo)**

<sup>1</sup> Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

<sup>2</sup> Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 1,5 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

<sup>3</sup> I supplementi d'imposta di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

<sup>4</sup> Il riversamento ai comuni previsto dall'articolo 99 non si applica ai supplementi d'imposta di cui al presente articolo.

**Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio no. .... sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

### **Articolo 1**

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

#### **Abolizione dell'imposta limitata al 2004**

##### **Art. 55a**

<sup>1</sup> L'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita limitatamente alle imposte dovute per l'anno 2004.

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

### concernente il Preventivo 2005

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio no. .... del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

#### Articolo 1

Le entrate e le spese per l'esercizio 2005 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

<u>Conto di gestione corrente</u>		
Uscite correnti	2'471'409'813.00	
Ammortamenti amministrativi	209'000'000.00	
Addebiti interni	145'712'090.00	
<b>Totale spese correnti</b>		<b>2'826'121'903.00</b>
<hr/>		
Entrate correnti	2'418'169'616.00	
Accrediti interni	145'712'090.00	
<b>Totale ricavi correnti</b>		<b>2'563'881'706.00</b>
<hr/>		
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b>262'240'197.00</b>
<hr/>		
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite per investimenti	422'329'700.00	
Entrate per investimenti	201'295'000.00	
<b>Onere netto per investimenti</b>		<b>221'034'700.00</b>
<hr/>		
<u>Conto di chiusura</u>		
Onere netto per investimenti		<b>221'034'700.00</b>
Ammortamenti amministrativi	209'000'000.00	
Disavanzo d'esercizio	262'240'197.00	
Autofinanziamento		-53'240'197.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>274'274'897.00</b>

#### Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.